

**REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000, n. 3
«Regolamento di attuazione della legge regionale 23
luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio».**
(B.U. 25 luglio 2000, n. 30, 2° suppl. ord.)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA L.R. 23 LUGLIO 1999 N. 14
PER IL SETTORE DEL COMMERCIO**

**Titolo I
ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE**

Art. 1. — Ambito di applicazione e criteri di programmazione.

— 1. Il presente regolamento disciplina gli interventi della Regione in materia di commercio in attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 (1).

2. I criteri di programmazione commerciale regionale sono prioritariamente intesi:

- alla tutela delle compatibilità definite negli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle Province
- alla tutela delle compatibilità oggetto di valutazione di impatto ambientale nei casi prescritti
- alla ammissibilità urbanistica degli insediamenti.

Fatto salvo il prioritario rispetto di tali compatibilità, gli ulteriori criteri regionali sono intesi a promuovere la libertà di iniziativa economica nei limiti di una evoluzione equilibrata dell'apparato distributivo ed a fornire un quadro di orientamento ai soggetti pubblici e privati interessati.

In tal senso, al successivo comma 4, si prevede:

- l'individuazione dei casi nei quali il parere della Regione è comunque favorevole
- la predeterminazione, al di fuori di tali casi, di criteri, tra loro concorrenti, di valutazione specifica delle singole domande che perseguono:

a) l'equilibrio tra le diverse tipologie di vendita attraverso la verifica del grado di dotazione di grandi strutture caratterizzanti i singoli bacini di utenza identificati attraverso le Unità Territoriali di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

b) l'equilibrio tra la domanda della popolazione residente e l'offerta commerciale nel suo complesso con riferimento ai predetti bacini;

c) la gradualità dell'evoluzione della rete distributiva garantendo la funzione di prossimità svolta dai piccoli esercizi nei confronti della fasce più deboli di popolazione e nei contesti di maggiore degrado urbano e sociale evitandone la massima e incontrollata espulsione dal mercato;

d) l'equilibrio nelle relazioni tra gli insediamenti residenziali e la localizzazione delle strutture di vendita in modo da limitare gli effetti di mobilità aggiuntiva e di modificazione della morfologia insediativa consolidata.

3. In applicazione di quanto disposto dal precedente comma 2 la Regione formula parere non favorevole agli insediamenti di grandi strutture di vendita nei casi di:

a) contrasto con espresse disposizioni contenute in atti di pianificazione e programmazione territoriale regionale o non ammissibilità derivante dalla valutazione di impatto ambientale;

b) non ammissibilità urbanistica dell'insediamento proposto, ossia la non previsione della tipologia dell'intervento nel P.R.G.;

c) motivata valutazione non favorevole da parte del rappresentante della Provincia derivante da specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui all'art. 4 con particolare riferimento al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale;

– fino alla operatività del P.T.C.P. la valutazione è effettuata dalla Regione tenuto conto del parere espresso dalla Provincia;

– i criteri che la Provincia applica in sede di esame delle domande sono approvati con provvedimento a carattere generale indicante i parametri cui deve fare riferimento lo studio, da allegare alla domanda, di cui all'art. 5 comma 3 lett. e) della L.R. 14/99 (1) per quanto concerne gli aspetti della viabilità e del traffico;

– se il P.T.C.P. è operante il provvedimento sopra indicato fa altresì riferimento alle prescrizioni in esso contenute ritenute applicabili.

La valutazione relativa al punto a) e, fino alla approvazione del P.T.C.P., la valutazione della Regione relativa al punto c) sono formulate sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni Generali regionali (2).

4. Se non ricorrono le cause impeditive di cui al comma 3, la Regione formula:

a) parere favorevole nei casi di:

a.1 trasferimento senza aumento di superficie nell'ambito della stessa Unità Territoriale;

a.2 apertura o ampliamento di punti vendita a seguito di concentrazione o accorpamento con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività di vendita e dei dipendenti, di esercizi di vicinato operanti nella stessa Unità Territoriale, considerati nella superficie massima ammessa nel comune per tale classe di esercizi purché, in ogni caso autorizzati ai sensi dell'art. 24 della l. 426/71 (3), o di esercizi autorizzati nella stessa Unità Territoriale ai sensi della l. 27 marzo 1987 n. 121, dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98 (3) o dell'art. 14 comma 9 della L.R. 14/99 (1) o della l. 426/71 (3);

a.3 superfici di vendita richieste rientranti nella quota base attribuita alle U.T. non ancora utilizzate (allegato 3, tavola 3) (4).

b) parere favorevole o non favorevole nei restanti casi in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

- Dotazione commerciale di grandi strutture di vendita nelle Unità Territoriali
- Equilibrio tra domanda attratta dai punti di vendita presenti nella Unità Territoriale e domanda della popolazione residente
- Condizioni di criticità della rete di vendita
- Prossimità dell'insediamento ai nodi domanda (generazione di traffico)
- Qualità progettuale dell'intervento

(2) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(3) Sta in questa stessa voce.

(4) La lettera è stata sostituita dal secondo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(1) Sta in E.5.3.

- Presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo
- Grado di corrispondenza ai piani o programmi comunali e sovracomunali
- Previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica
- Localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana
- Impatto occupazionale netto
- Disponibilità attuale dell'area

In relazione ai parametri riportati all'allegato 2.2 viene attribuito un punteggio in base alla seguente tabella di ammissibilità:

CRITERI	PROPOSTA		
	Min.	Med.	Max
1 Dotazione di grandi strutture della U.T.	1	4	6
2 Equilibrio domanda-offerta U.T.	1	2	3
3a Criticità della rete di vicinato	1	2	4
3b Criticità della rete medie strutture	0	1	2
3c Criticità della rete grandi strutture	0	1	2
4 Prossimità nodi domanda	1	2	3
TOT. PARZIALE	4	12	20
5 Qualità progettuale dell'intervento	2	3	4
6 Presenza funzioni diverse	1	2	3
7 Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovracomunali	0	2	3
8 Interventi infrastrutturali	1	2	3
9 Localizzazione su aree degradate	0	2	3
10 Impatto occupazionale netto	0	1	2
11 Disponibilità attuale dell'area	0	0	2
TOT. PARZIALE	4	12	20
TOT. GENERALE	8	24	40
	Punteggio max.: 40 Punteggio min. ammissibilità: 24 (5)		

5. Quando la domanda possa conseguire l'assentibilità per una superficie di vendita inferiore di non oltre il 50% alla superficie richiesta, di ciò viene data informazione al richiedente il quale può chiedere che il procedimento si concluda con il rilascio di una autorizzazione per la superficie assentibile (6).
6. Il parere non vincolante di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 114/98 (3) è richiesto ad altra Regione quando l'esercizio di vendita di cui è richiesta l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede è ubicato a meno di 10 km. in linea d'aria dal confine (6).
7. A seguito della richiesta di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 114/98 (3) da parte di una Conferenza di Servizi convocata in altra Regione confinante la Regione Lombardia formula, entro 60 gg., il prescritto parere sulla scorta delle valutazioni ri-

chieste alla Provincia o alle Province interessate concernenti i profili di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Si intendono interessate le Province della Lombardia il cui territorio è anche in parte ricompreso in un raggio di km. 10 dall'insediamento commerciale su cui è richiesto il parere.

La Regione comunica inoltre, a fini valutativi alla Conferenza di Servizi richiedente il parere, le disponibilità di quote di superficie di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) del presente Regolamento e gli elementi rilevanti delle domande in corso di esame da parte delle Conferenze di Servizi nelle U.T. aventi parte del territorio ricompresa nel raggio di km. 10 dall'insediamento commerciale su cui è richiesto il parere (6).

Art. 2. — Osservatorio sul Commercio. — 1. Ai fini di un monitoraggio permanente della rete distributiva, è istituito presso la Direzione Generale competente per materia, l'Osservatorio Regionale sul Commercio.

2. L'Osservatorio Regionale opera, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

A questo scopo con apposite deliberazioni sono successivamente individuate, le modalità e le forme di tali collaborazioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

3. Compiti dell'Osservatorio sono la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di informazioni sia quantitative che qualitative sull'entità e l'efficacia della rete distributiva lombarda.

Più in particolare l'Osservatorio deve:

- Mantenere aggiornata ed implementare la base dati relativa alla consistenza e alle caratteristiche della rete commerciale. Tale attività richiede l'attivazione di un sistema continuo di rilevazione dei dati direttamente dalle fonti informative primarie (prevalentemente Comuni) attraverso una infrastruttura di rete a livello territoriale con l'identificazione dei rispettivi nodi e protocolli di comunicazione. Inoltre è necessario definire gli standard di registrazione dei dati in modo da garantirne l'uniformità e l'omogeneità anche in coerenza con i contenuti che saranno disposti nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
- Sviluppare modelli territoriali per l'analisi delle interazioni tra domanda e offerta ridefinendo ed affinando i parametri di valutazione introdotti a fronte di una più ampia disponibilità di dati aggiornati.
- Provvedere alla identificazione e costruzione di sistemi di indicatori in grado di rappresentare puntualmente i fenomeni di maggiore interesse: tali fenomeni andranno monitorati sia da punto di vista strutturale – a fini di programmazione di medio-lungo periodo delle attività del comparto – sia dal punto di vista congiunturale – per impostare e attivare specifiche azioni di intervento.
- Rappresentare su base cartografica i dati di maggiore interesse relativi alla rete distributiva lombarda attraverso una loro georeferenziazione e connessione con altri dati significativi per descrivere aspetti relativi alla tipologia del territorio regionale.
- Avviare e coordinare ricerche ad hoc ed indagini settoriali per aspetti di difficile individuazione e che richiedono approfondimenti specifici nonché per promuovere altri scenari.

(5) La lettera è stata sostituita dal terzo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(6) Il comma è stato aggiunto dal quarto comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

- Verificare gli effetti prodotti dalla applicazione del presente regolamento.
- 4.** Per lo svolgimento di tali compiti sono assegnati all'Osservatorio, con provvedimenti della Giunta Regionale, gli strumenti e le risorse umane e finanziarie atte a garantirne il funzionamento.

Art. 3. — Unità Territoriali. — 1. In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 14/99 (1) il territorio regionale è suddiviso nelle Unità Territoriali di cui all'allegato 3, tenuto conto delle aree metropolitane omogenee, delle aree sovracomunali configurabili come bacini di utenza unici, dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica; il metodo di individuazione delle Unità Territoriali e gli elenchi dei comuni compresi in ciascuna di esse sono riportati agli allegati 1 e 3.

2. L'Unità Territoriale n. 1 è individuata come area metropolitana ai fini del D.Lgs. n. 114/98 (3) e per gli effetti di cui al presente regolamento.

3. Ai fini previsti dal D.Lgs. n. 114/98 (3) ed agli effetti del presente regolamento, l'individuazione dei centri storici è disciplinata dai criteri di programmazione urbanistica di cui al Capo II.

4. Ai fini previsti dal D.Lgs. n. 114/98 (3) ed agli effetti del presente regolamento, i centri di minore consistenza demografica sono i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

5. Le Unità Territoriali di cui all'allegato 3 nelle quali il rapporto mq/1000 ab. è inferiore all'attuale media regionale sono considerate a basso tasso di offerta ai fini di cui al titolo II con riferimento ai livelli e ai settori interessati.

Art. 4. — Adempimenti delle Province e dei Comuni in rapporto alle funzioni di pianificazione. — 1. Le Province possono definire con i piani territoriali di coordinamento, tenuto conto dei criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al titolo II del presente regolamento e con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'art. 3, indicazioni concernenti lo sviluppo del sistema distributivo con particolare riguardo al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale.

Il raccordo tra i territori delle province e le Unità Territoriali è riportato all'allegato 3.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è disposto in funzione del conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 4 comma 3 L.R. n. 14/99 (1) e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica di cui al titolo II e, se formulate, delle indicazioni contenute nei predetti provvedimenti delle Province.

TITOLO II CRITERI DI URBANISTICA COMMERCIALE

Capo I

Modalità di individuazione negli strumenti urbanistici comunali delle aree da destinare agli insediamenti commerciali

Art. 5. — Indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale e commerciale. — 1. Ai fini della individuazione delle aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali gli strumenti urbanistici comunali sono supportati da una ricognizione della struttura distributiva presente nel territorio comunale, con i necessari riferimenti anche ad una visione sovracomunale, con la valutazione degli aspetti critici esistenti e la conseguente in-

dividuazione delle più opportune linee di sviluppo urbanistico della rete commerciale locale.

2. Le indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale e commerciale, da predisporre al fine di adeguare i vigenti strumenti urbanistici generali ai presenti criteri di urbanistica commerciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 114/98 (3), sono articolate con riferimento ai seguenti contesti territoriali.

a) Il contesto urbano comunale:

- analisi della domanda commerciale comunale mediante appropriate indagini sulla popolazione residente e la popolazione fluttuante, quali turisti, pendolari e simili, sulla relativa composizione (età, condizione socio-economica, composizione professionale e altro) e valutando l'incidenza della componente gravitazionale rivolta all'esterno del territorio comunale;
- analisi dell'offerta globale del settore commerciale riferita alle categorie delle strutture di vendita previste dal D.Lgs. 114/98 (3) e formulata esaminando la distribuzione nel territorio comunale degli esercizi commerciali, la loro funzionalità urbanistica, le tipologie localizzative;
- esame delle tendenze evolutive nella localizzazione degli esercizi commerciali, riferite almeno all'ultimo decennio, e valutazione delle conseguenti ricadute sull'offerta commerciale al dettaglio necessaria per un conveniente assetto urbanistico comunale e dei diversi quartieri;
- confronto tra la domanda e l'offerta commerciale;
- indagini sulle caratteristiche della viabilità urbana, in accordo con il Piano urbano del traffico, dei flussi origine-destinazione e verifica dei livelli di soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, in relazione alla tematica commerciale.

Le suddette indagini sono riferite all'intero territorio comunale, eventualmente suddiviso in ambiti o settori urbani, secondo livelli di approfondimento dipendenti dalla soglia demografica del comune e/o dall'appartenenza ad aree ad elevata concentrazione di attività economiche e di insediamenti residenziali.

b) Il contesto territoriale sovracomunale:

- nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita, le indagini conoscitive sono estese a livello sovracomunale, con particolare riferimento alla verifica della presenza di grandi strutture di vendita o di centri commerciali localizzati o previsti nelle aree di gravitazione dei suddetti insediamenti programmati;
- l'indagine sulla rete viaria, sulle caratteristiche dei flussi di traffico (matrice origine-destinazione) e di attraversamento del contesto urbano, sull'accessibilità ai vari settori urbani, deve documentare, ricorrendo eventualmente a modelli matematici di simulazione, sia lo stato di criticità della rete infrastrutturale esistente, sia l'incidenza sulla stessa rete dell'indotto derivante dagli insediamenti programmati;
- deve inoltre essere evidenziato il livello di accessibilità derivante dai servizi pubblici di trasporto.

3. Sulla base delle indagini condotte, di cui viene dato riscontro negli elaborati dello strumento urbanistico, si procede alla definizione delle conseguenti politiche di assetto urbanistico per il settore commerciale, in debito raccordo con le più generali scelte di sviluppo e con gli orientamenti di seguito espressi.

Art. 6. — Disciplina delle destinazioni d'uso. — 1. Le previsioni di carattere commerciale sono classificate negli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) con riferimento alle

diverse tipologie distributive definite dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98 (3), e precisamente:

- esercizi di vicinato:
superficie di vendita non superiore a:
 - 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - medie strutture di vendita:
superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a:
 - 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - grandi strutture di vendita:
superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
 - centro commerciale:
una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
2. La specifica previsione commerciale, secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.

Capo II

Localizzazione degli insediamenti commerciali e requisiti di natura urbanistica

Art. 7. — Localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. — 1. Le previsioni di carattere commerciale nel Piano Regolatore Generale sono disciplinate in modo differenziato in relazione ai seguenti contesti:

a) tessuto urbano consolidato: ci si riferisce ai tessuti urbani esistenti, classificati nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al D.M. 1444/1968, che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica (che caratterizzano, invece, gli ambiti di trasformazione urbana), ma che sono interessati prevalentemente da micro-trasformazioni, quali interventi di riuso, di recupero, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ampliamento, limitati al completamento di singoli lotti, e dotati di un adeguato livello di urbanizzazione; le zone territoriali omogenee C) del D.M. 1444/1968 sono assimilate alle precedenti nel caso di già avvenuta realizzazione degli insediamenti previsti dal PRG;

b) ambiti di trasformazione urbana: si intendono quei comparti urbani ove il Piano Regolatore Generale prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, rivolti a sostituire

l'esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione urbanistica di parti strategicamente rilevanti della città;

c) ambiti extraurbani: si intendono quegli spazi prevalentemente ineditati esterni al contesto urbano consolidato e di trasformazione.

2. Nel tessuto urbano consolidato il Piano Regolatore Generale può consentire, oltre agli esercizi di vicinato, esclusivamente l'insediamento di medie strutture di vendita, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento; l'ammissibilità delle medie strutture di vendita non è necessariamente assoggettata ad una specifica localizzazione, essendo sufficiente che nelle norme di piano si contempli esplicitamente tale tipologia distributiva.

3. Negli ambiti di trasformazione urbana e in quelli extraurbani, oltre alle strutture commerciali sopra indicate, il Piano Regolatore Generale può prevedere grandi strutture di vendita.

4. L'insediamento di grandi strutture di vendita negli ambiti extraurbani comporta normalmente forti impatti urbanistico-ambientali, con riferimento specifico al consumo di suolo, alla compromissione delle risorse agricole, dei valori naturalistici e del paesaggio; pertanto è disincentivato l'uso di aree libere, ed è privilegiato invece il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare.

5. Negli ambiti di trasformazione urbana e in quelli extraurbani il Piano Regolatore Generale individua puntualmente le aree da destinarsi a medie o grandi strutture di vendita di nuova previsione, assoggettandole a pianificazione attuativa, che, nel caso ricorrano gli estremi di cui alle lett. a) e b), comma 1 dell'art. 9 della L.R. 23/1997 (7), deve essere dichiarata di interesse sovracomunale.

6. Nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita, non superiori al 40% della superficie esistente di vendita e comunque nei limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 114/98 (3), o di grandi strutture di vendita, non superiori al 20% della superficie esistente di vendita, è possibile non assoggettare l'intervento a pianificazione attuativa, ferma restando la necessità della puntuale individuazione in azionamento del relativo ambito di ampliamento, nonché della verifica della dotazione di aree per standard urbanistici, con particolare attenzione per gli spazi destinati a parcheggio.

7. Con riferimento alle grandi strutture di vendita, i Piani territoriali di coordinamento provinciali dettano specifiche disposizioni tenuto conto delle indicazioni fornite ai successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 13; in assenza del P.T.C.P. le varianti di adeguamento concernenti dette strutture sono trasmesse alla provincia dopo l'adozione, contestualmente al deposito della medesima, al fine di consentire alla provincia la presentazione di osservazioni nei termini di legge.

8. L'ammissibilità dei suddetti interventi viene verificata sulla base dei vincoli di natura urbanistica come di seguito specificati.

Art. 8. — Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico. — 1. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di standard urbanistici indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali programmate ed esistenti ed una loro corretta integrazione urbana.

(7) Sta in T 1.0.

2. Di norma il Piano Regolatore Generale prevede un incremento della dotazione di aree pubbliche o di uso pubblico in misura superiore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle prescrizioni relative agli standard minimi di cui all'art. 22 della L.R. 51/1975 (7); l'incremento della dotazione minima di parcheggi è invece indispensabile per le previsioni di medie e grandi strutture di vendita negli ambiti di trasformazione urbana.

3. Per le medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato, da attuarsi attraverso interventi edilizi sull'esistente, qualora non sia possibile il reperimento *in loco* di spazi per parcheggi, vanno effettuate verifiche di compatibilità infrastrutturale; tali verifiche, in accordo con l'eventuale Piano urbano del traffico e il Programma urbano dei parcheggi, evidenziano in particolare la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali programmati.

4. Le nuove strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 600 mq., da insediare su lotti liberi nel tessuto urbano consolidato, devono essere subordinate ad apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo per il reperimento degli standard previsti dalla vigente legislazione; mentre per le medie strutture di vendita inferiori a 600 mq. vengono reperiti *in loco* almeno gli standard a parcheggio.

5. Nella valutazione dell'ammissibilità delle medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato vengono considerati:

- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico;
- l'apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione;
- la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all'insediamento commerciale.

6. È comunque consentita, nel caso di accertata ammissibilità delle medie strutture di vendita, la facoltà di monetizzazione parziale nella misura massima del 50% di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell'art. 12 della L.R. 60/1977 (7), da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

7. I piani regolatori generali e relative varianti prevedono che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi di uso pubblico, nel rispetto di quanto disposto dal quinto comma, dell'art. 4 della L.R. 14/1999 (1); a causa del rilevante impatto territoriale che tali strutture producono, è da considerarsi vincolante il reperimento *in loco* dei suddetti spazi pubblici o di uso pubblico.

7-bis. Nei casi di centri commerciali di cui all'art. 41, comma 1 del presente Regolamento, la dotazione di cui al comma precedente è calcolata in riferimento alle sole superfici commerciali; in riferimento agli spazi per i quali si prevedano destinazioni diverse si applica la relativa dotazione di standard prevista dal P.R.G. (8).

8. Per le grandi strutture di vendita localizzate in ambiti ex-

traurbani, viene attrezzata una congrua quantità di spazi a verde in funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell'insediamento; a tal fine i Piani territoriali di coordinamento provinciali definiscono specifiche disposizioni e parametri quantitativi.

9. È comunque ammessa per le grandi strutture di vendita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 30%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera e) della L.R. 14/99 (1), da definirsi in apposita convenzione, a condizione che la monetizzazione:

a) sia riferita esclusivamente ai casi di apertura o ampliamento di una grande struttura di vendita:

- per concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;
- per concentrazione di medie strutture di vendita;
- per concentrazione di medie strutture di vendita con esercizi di vicinato;
- per accorpamento di medie strutture di vendita;
- per ampliamenti non superiori al 20% della superficie di vendita esistente;

b) sia finalizzata alla realizzazione di attrezzature funzionali all'insediamento commerciale localizzate in aree esterne al perimetro dell'ambito d'intervento, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

Art. 9. — Mobilità urbana e sovracomunale. — 1. In considerazione della stretta interdipendenza esistente tra la rete commerciale e la mobilità dell'area da essa servita, viene garantito, attraverso lo studio della mobilità urbana e sovracomunale, un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi commerciali; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti, dalle possibilità di sosta veicolare, dalle possibilità di separazione dei vari flussi di traffico: pedonale, veicolare di accesso, veicolare di servizio delle strutture commerciali e simili (9).

2. Relativamente alle medie strutture di vendita, particolare attenzione deve essere prestata all'accessibilità pedonale e veicolare con riferimento alla specifica zona urbanistica di riferimento relativamente alle fermate ed ai percorsi preferenziali dei mezzi pubblici, ai parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili (10).

3. Relativamente alle grandi strutture di vendita, deve essere operata una attenta valutazione della rete di grande comunicazione su cui si attesta l'insediamento; l'attestazione sugli assi di grande scorrimento urbano ed extraurbano è funzionale principalmente ad agevolare l'accesso mediante idonee infrastrutture di collegamento. Sono di norma escluse:

- le localizzazioni giustificate unicamente da funzionalità comunicative come ad esempio individuazione di aree collocate lungo arterie viarie a grande scorrimento non direttamente accessibili e giustificate solo a fini promozionali;

(9) Il comma è stato modificato dal sesto comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(10) Il comma è stato modificato dal settimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(8) Il comma è stato aggiunto dal quinto comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

- la localizzazione di insediamenti in prossimità di nodi di traffico al fine di non turbare la circolazione veicolare;
- la localizzazione di strutture che si fronteggiano sullo stesso asse viario al fine di rendere compatibili gli insediamenti con le esigenze di funzionalità della viabilità;
- l'uso delle fasce di rispetto stradali per il reperimento degli spazi a parcheggi funzionali all'impianto commerciale; tali fasce sono da destinarsi ad interventi di qualificazione ambientale, fatti comunque salvi i disposti di cui all'art. 22, comma 2, lett. c) della L.R. 51/75 (7) (11).

Art. 10. — *Integrazione funzionale.* — 1. Agli insediamenti commerciali sono associabili quote significative di altre destinazioni d'uso quali funzioni di servizio pubbliche e private, attrezzature collettive, residenza e simili, al fine di favorire processi di riqualificazione urbana, evitando la creazione di luoghi monofunzionali.

Art. 11. — *Qualità della progettazione urbanistica ed architettonica.* — 1. Per gli insediamenti commerciali destinati alla media e alla grande distribuzione occorre prestare particolare attenzione alla qualità progettuale dell'intervento; a tal fine, occorre che il progetto sia qualitativamente apprezzabile in relazione agli aspetti sia di carattere edilizio, sia di correlazione con l'intorno; tali aspetti di qualità progettuale vengono opportunamente valutati dalla commissione edilizia in sede di parere per il rilascio dei necessari atti abilitativi.

2. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento alle aree periferiche ed alle aree produttive dismesse, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di altre attrezzature quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, da parte dell'operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 60/1977 (7).

3. Deve essere sempre predisposto lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell'utenza e per l'espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci; i parcheggi sono prevalentemente ricavati nell'ambito interrato del sedime commerciale; i parcheggi a raso, dotati di opportune alberature, sono comunque localizzati e disegnati in modo da evitare la configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio (12).

4. Una particolare attenzione viene posta dagli strumenti urbanistici in relazione alle esigenze di riqualificazione di insediamenti commerciali della media e grande distribuzione, ovvero di agglomerazioni di insediamenti commerciali, che risultino di scarsa qualità architettonica ed ambientale, non abbiano una sufficiente dotazione di servizi e non presentino adeguate condizioni di accessibilità dall'esterno e di organizzazione urbanistica interna; per tali insediamenti il Piano Regolato-

re Generale prevede adeguate misure di riassetto o sistemazione urbanistica ed ambientale, onde garantire una loro idonea funzionalità complessiva (13).

5. Gli insediamenti commerciali esistenti distribuiti lungo le principali arterie viabilistiche devono garantire per quanto possibile:

- il massimo contenimento della diffusione lineare lungo la viabilità e la previsione di complessi organizzati a sviluppo areale, adeguatamente dotati di servizi;
- la revisione delle modalità di accesso ai fini della sicurezza e della fluidità del traffico;
- il controllo della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto in zone di rilievo paesistico-ambientale;
- la limitazione della visibilità diretta dalle strade, anche attraverso congrue sistemazioni a verde.

Capo III

Tutela dei valori storici, artistici, culturali, paesaggistici e ambientali

Art. 12. — *Centri storici.* — 1. Si considerano centri storici quelle parti del territorio comunale, classificate in zona territoriale omogenea A) di cui al D.M. 1444/1968 e disciplinate dal Piano regolatore generale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 51/1975 (7), interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

2. Per quanto possibile deve essere preservata l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

3. Il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo-morfologici e strutturali dell'organismo edilizio da trasformare.

4. Il rapporto tra l'organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano viene calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l'eccessiva caratterizzazione commerciale mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o estranei al contesto; su tali aspetti la normativa del piano procede ad un'attenta disciplina raccordandosi, per quanto necessario, con il Regolamento Edilizio.

5. Gli strumenti urbanistici comunali favoriscono:

1) la conservazione, nonché l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del centro storico, individuando contestualmente idonee misure per l'accessibilità e la fruibilità dei medesimi, quali parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici, arredi urbani, e simili;

2) la creazione di centri commerciali, agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune secondo le seguenti modalità:

a) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti mediante ri-

(11) Il comma è stato modificato dall'ottavo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(12) Il comma è stato modificato dal nono comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(13) Il comma è stato modificato dal decimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

localizzazione, concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;

b) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita e fino a 5.000 mq. di superficie di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 ab., che preveda la rilocalizzazione o concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;

c) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita superiore a 5.000 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 ab., che preveda la rilocalizzazione, la concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato.

6. È data comunque la facoltà ai Comuni di derogare alle suddette modalità, qualora siano predisposti appositi studi sulla compatibilità dell'insediamento commerciale nel contesto urbano di riferimento, aventi i contenuti di cui alle lett. c), d), e) del terzo comma dell'art. 5 della L.R. 14/99 (1).

7. La creazione dei suddetti centri commerciali deve comunque avvenire nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale, privilegiando gli interventi in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e sociale, nel quadro di programmi di riqualificazione urbana ed ambientale anche mediante la promozione di «Programmi integrati di intervento» di cui alla L.R. 12 aprile 1999, n. 9 (14).

8. È ammessa la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 50%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera g) della L.R. 14/99 (1), da definirsi in apposita convenzione.

9. Al fine di favorire la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, garantendo la dotazione minima prevista dalla legislazione vigente in materia, nonché di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di attrezzature varie, quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione delle suddette opere da parte dell'operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 60/1977 (7); al fine di preservare le peculiarità identificative del luogo storico, le caratteristiche tecnico-morfologiche di tali opere vengono definite in base a progetti di riqualificazione e di arredo urbano.

Art. 13. — Aree di rilevanza paesistico-ambientale. — 1. La realizzazione di grandi strutture di vendita va esclusa in ambiti di tutela paesistico ambientale, quali i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali e i parchi locali di interesse sovracomunale, salvo particolari eccezioni eventualmente contemplate dai Piani territoriali di coordinamento provinciali; per quanto riguarda gli insediamenti esistenti, sono assentibili unicamente ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie di vendita salva diversa previsione contenuta in P.T.C. di parco ovvero in specifiche leggi regionali o nazionali.

2. Gli insediamenti eventualmente già previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti interessanti i predetti ambiti tutelati sono assoggettati a pianificazione attuativa di interesse sovracomunale.

Art. 14. — Aree agricole. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1980 n. 93: «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole» (7), la localizzazione di grandi strutture di vendita in aree agricole, coltivate o incolte, va effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 7, comma 4, del presente regolamento.

Capo IV

Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Art. 15. — Adeguamento degli strumenti urbanistici generali. —

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni, a termini dell'art. 6 del D.Lgs. 114/98 (3), adeguano i propri strumenti urbanistici generali; in caso di infruttuoso decorso di detto termine si applicano, sino all'avvenuto adeguamento, le norme contenute al successivo articolo 30, che operano sino all'emanazione di una specifica disciplina di livello comunale (15).

2. Al fine di consentire l'adeguamento nei ristretti limiti temporali fissati dal D.Lgs. 114/98 (3) i Comuni utilizzano, per quanto possibile, i disposti della L.R. 23/1997 (7), concernenti le c.d. «varianti semplificate», che prevedono procedure di livello comunale per l'approvazione della variante urbanistica; di conseguenza i Comuni verificano, per prima cosa, in quale o in quali delle fattispecie di variante semplificata, previste dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/1997 (7) possa ricadere la variante da assumere; in proposito si evidenzia che:

a. possono ricorrere contemporaneamente più d'una delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 2, L.R. 23/1997 (7);

b. la semplice specificazione della destinazione d'uso di aree o di edifici a media o grande struttura di vendita, comunque già ricompresi in zone omogenee in cui la destinazione funzionale è comunque ammessa, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. i), della L.R. 23/1997 (7);

c. la scheda informativa, di cui all'art. 3, comma 1, L.R. 23/1997 (7) deve specificare, tra le varie indicazioni da essa richieste, che la variante è assunta per l'adeguamento al presente regolamento, inserendo tale precisazione nel punto 2.) della scheda stessa sotto le voci «Descrizione sintetica della variante» e «Riferimenti normativi» con la denominazione «Variante di adeguamento ex art. 6, D.Lgs. 114/98 (3)».

3. Entro il termine di 6 mesi sopra indicato, stabilito dal D.Lgs. 114/98 (3) per l'adeguamento, i Comuni devono aver concluso il procedimento previsto dall'art. 3 della L.R. 23/1997 (7) e successive modificazioni consistente in adozione della variante, pubblicazione finalizzata all'acquisizione delle osservazioni, controdeduzioni alle osservazioni eventualmente pervenute, approvazione definitiva e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di deposito della variante presso la segreteria comunale.

4. I Comuni, che, in base all'art. 2, comma 1 della L.R.

(14) Sta in T 8.0.

(15) Il comma è stato modificato dall'undicesimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

23/1997 (7) non possono ricorrere alla c.d. «variante semplificata», entro il termine semestrale di adeguamento devono aver adottato, pubblicato, controdedotto e trasmesso alla Regione per l'approvazione la variante di adeguamento.

5. Anche per i Comuni che, pur potendo ricorrere alle procedure semplificate di cui alla L.R. 23/1997 (7), verifichino che l'adeguamento del proprio P.R.G. non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, L.R. 23/1997 (7), entro il termine di 6 mesi per l'adeguamento la variante deve essere stata adottata, pubblicata, controdedotta e trasmessa in Regione per l'approvazione.

5-bis. In aggiunta alla documentazione tecnica prevista, per le varianti urbanistiche, dalla d.g.r. 6/43617 del 14 giugno 1999, come modificata e integrata con d.g.r. 6/45075 del 13 settembre 1999, pubblicata sul B.U.R.L. del 30 settembre 1999, 2° Supplemento Straordinario al n. 39, devono essere allegati:

a) una tavola di azionamento del P.R.G. recante la puntuale perimetrazione e identificazione:

1. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, esistenti all'interno del territorio comunale;
2. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, già previsti dal vigente P.R.G. e riconfermati dalla variante di adeguamento al presente regolamento;
3. delle nuove previsioni di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali;

b) una tabella contenente i seguenti elementi descrittivi delle strutture distributive come sopra individuate: superficie complessiva del comparto (comprensiva di spazi pubblici e privati), SLP complessiva; inoltre per le strutture commerciali esistenti o in corso di realizzazione: denominazione dell'esercizio commerciale, superficie di vendita articolata per categorie merceologiche, dotazione di parcheggi d'uso pubblico espressa in mq e in posti auto (16).

6. Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia già perfettamente coerente con i presenti criteri, il Comune ne dà atto con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, da assumersi nel termine semestrale di adeguamento, da trasmettere alla Regione a fini informativi.

7. I presenti criteri procedurali riguardano il primo adeguamento urbanistico necessario al fine di non incorrere nell'intervento sostitutivo di cui all'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 114/98 (3) e nella normativa transitoria di cui al successivo art. 30; i Comuni, una volta effettuato con le procedure di cui al presente capo il primo adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al presente regolamento, possono sempre assumere, se necessario, altre varianti, riguardanti la problematica di urbanistica commerciale, attenendosi, comunque, ai presenti criteri di urbanistica commerciale.

8. I Comuni si attengono ai presenti criteri di urbanistica commerciale anche in sede di revisione generale di P.R.G., nonché in sede di pianificazione attuativa.

Art. 16. — *Rapporti con gli strumenti di programmazione integrata e negoziata.* — 1. Al fine di favorire processi di riqualificazione del territorio e di evitare la creazione di luoghi monofunzionali, vanno favoriti gli insediamenti commerciali nell'ambito di programmi complessi che prevedano l'integrazione

della funzione commerciale con altre funzioni, quali le attività di servizio pubbliche e private, le attrezzature collettive, direzionali, ricreative, ricettive, sportive, culturali, la residenza e simili.

2. Per il perseguimento di dette finalità, la realizzazione di insediamenti in tutto o in parte a funzione commerciale può essere prevista in sede di programmi integrati di intervento o di programmi di recupero urbano, di cui alla L.R. 9/1999 (14), o nell'ambito di strumenti di programmazione complessa ed integrata a qualsiasi titolo denominati, quali PRUSST, Accordi di programma, strumenti di cui alla L. 662/1996 (17), programmi di riqualificazione urbana ed altri.

3. Nei casi di cui al presente articolo, la valutazione della conformità del programma proposto sotto l'aspetto territoriale-commerciale si effettua sulla base del presente regolamento, compatibilmente con gli elementi di specificità della relativa disciplina di riferimento, anche ai fini dell'applicazione del principio di contestualità di cui all'art. 5, comma 11, L.R. 14/99 (1).

4. L'approvazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 2, avvenuta mediante accordo di programma introduttivo di variazione di strumentazione urbanistica generale dei Comuni, costituisce (per la parte variata) atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 114/98 (3) e, conseguentemente, non trovano applicazione le norme transitorie di cui al successivo art. 30 (18).

5. L'approvazione, da parte della Regione, di uno strumento di programmazione negoziata, avente le caratteristiche di cui al precedente comma 4, che comprende insediamenti di grandi strutture di vendita, viene disposta previa valutazione preliminare della direzione competente in materia di commercio in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento (18).

6. Del provvedimento di cui al comma precedente si tiene conto ai fini delle successive valutazioni regionali in materia di autorizzazione commerciale (18).

7. La Giunta regionale, valutata la particolare ed eccezionale incidenza complessiva dell'intervento sullo sviluppo economico del territorio interessato, nonché il particolare valore dello stesso a fini di riqualificazione ambientale e di sua capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione nella zona, può disporre la deroga ai criteri del presente regolamento ai fini dell'espressione del parere regionale da formularsi nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 (3) per grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata (18).

Titolo III

AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO RELATIVE ALLE STRUTTURE DI VENDITA

Capo I

Disposizioni procedurali

Art. 17. — *Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui*

(17) Sta in I 6.0.

(18) Il precedente quarto comma è stato sostituito con gli attuali quarto, quinto, sesto e settimo dal tredicesimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(16) Il comma è stato aggiunto dal dodicesimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 per le grandi strutture di vendita. —
1. La procedura per l'attivazione da parte dei comuni della Conferenza dei Servizi è quella prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 (3) e dall'art. 5 della L.R. n. 14/1999 (1).

La Conferenza dei Servizi si riunisce, di norma, presso la sede della Provincia salvo che il Comune interessato indichi la Regione.

Ai sensi della L.R. n. 16/96 (19) nelle Conferenze dei Servizi la Regione Lombardia è rappresentata dal Direttore Generale competente per materia.

L'eventuale conferimento del punteggio aggiuntivo previsto all'art. 1, è deciso dalla Giunta Regionale con deliberazione motivata.

2. Le domande sono presentate al comune che dà corso immediato, anche se la data di indizione della Conferenza non è fissata, alla trasmissione della domanda stessa, corredata dai relativi allegati, alla Provincia e alla Regione nei modi previsti all'art. 5 comma 6.

L'ordine in cui vengono decise le domande è stabilito dalla Regione in applicazione dei criteri dettati agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 14/99 (1).

Fatta salva l'adozione di una apposita modulistica regionale le domande, per le quali viene utilizzata la modulistica adottata dal Ministero competente, debbono comunque essere corredate degli elementi essenziali di cui all'articolo 5 comma 3 della L.R. 23 luglio 1999 n. 14 (1) e di ogni altro elemento previsto dal presente regolamento e dalle leggi in vigore in relazione ai contenuti dell'istanza (20).

3. Il comune procede all'istruttoria della domanda e può richiedere l'integrazione della stessa fatte salve, anche nei casi in cui l'integrazione non è stata richiesta, le determinazioni della Conferenza in ordine all'ammissibilità di cui all'art. 5 comma 12 della L.R. 14/99 (1) (21).

La richiesta di integrazione non interrompe i termini per l'indizione della Conferenza la cui prima riunione deve svolgersi tra il 45° e il 60° giorno dalla presentazione della domanda (21).

La produzione di elementi essenziali mancanti vale come presentazione di una nuova domanda fatte salve le determinazioni della Conferenza in ordine al procedimento già avviato (21).

La deliberazione della Conferenza è adottata entro 90 giorni dalla data della prima riunione.

Se alla scadenza del termine per la deliberazione la Conferenza non ha concluso i lavori, essa si intende automaticamente convocata il 90° giorno presso la Regione.

4. La Conferenza può comunque validamente deliberare anche nei successivi 30 giorni.

5. Entro 120 giorni dalla data della prima riunione della Conferenza il Comune comunica al richiedente la decisione sulla domanda.

Il procedimento, che si avvia con la presentazione della domanda al Comune e si conclude con la comunicazione della decisione al richiedente, può dunque assumere in via ordinaria

una durata massima di 180 giorni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo della comunicazione finale all'interessato entro 120 giorni dalla prima riunione della Conferenza.

6. Se il Comune non indice la Conferenza nel termine prescritto, a tale adempimento è tenuta la Regione previo invito al Comune a provvedere e in tal caso, se cioè la Conferenza non è stata indetta entro il 60° giorno dalla presentazione della domanda, il termine di 90 giorni per la conclusione dei lavori e il termine di 120 giorni per la comunicazione al richiedente decorrono dal 60° giorno successivo alla trasmissione della domanda alla Regione.

7. Oltre che dal Comune, la trasmissione della domanda alla Regione può essere validamente effettuata dal richiedente a condizione che sia fatta risultare l'avvenuta presentazione al Comune.

La domanda e i relativi allegati sono inviati ai soggetti invitati a titolo consultivo alla Conferenza preliminarmente o unitamente alla convocazione della prima riunione (22).

Art. 18. — Ordine di trattazione delle pratiche. — Le domande sono decise secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Regione desunto dalla data del protocollo regionale (23).

Fra domande concorrenti, vale a dire fra domande ricevute dalla Regione nel medesimo mese di calendario, l'ordine con cui le stesse vengono decise è determinato dalle priorità dettate all'art. 6 della L.R. n. 14/99 (1).

Art. 19. — Effetti della trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente. — 1. In relazione al contenuto delle norme sopra richiamate:

a) il termine massimo per la conclusione del procedimento è determinato in via ordinaria dalla data di presentazione della domanda al Comune;

b) se la prima riunione della Conferenza non si svolge nel termine prescritto, il termine per la conclusione del procedimento può essere determinato in relazione alla data di trasmissione della domanda alla Regione;

c) l'ordine con cui le domande vengono decise è stabilito in base alla data di ricevimento da parte della Regione ai sensi dell'art. 18 comma 1 (24).

2. La trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente può pertanto assumere rilievo ai seguenti fini:

– determinazione della data in base alla quale la domanda viene inserita nell'ordine di trattazione (se il Comune non ha già provveduto alla trasmissione);

– determinazione della data dalla quale possono utilmente decorrere i termini di 90 giorni e di 120 giorni rispettivamente per la deliberazione della Conferenza e per la comunicazione conclusiva (se la Conferenza non è stata convocata nel termine prescritto).

Art. 20. — Priorità fra domande concorrenti. — 1. La priorità nell'ordine di trattazione fra domande concorrenti di cui al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 14/99 (1), ossia fra domande

(19) Sta in I 4.1.

(20) Il comma è stato sostituito dal quattordicesimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(21) Il primo e il secondo capoverso sono stati così sostituiti dal quindicesimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(22) Il capoverso è stato aggiunto dal sedicesimo comma dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(23) Il capoverso è stato modificato dal comma 17 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(24) La lettera è stata modificata dal comma 18 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

ricevute dalla Regione nello stesso mese di calendario, è stabilita dalla Regione in base alle dichiarazioni contenute nelle domande (25).

Ai fini della determinazione della priorità, le superfici di vendita richieste sono raffrontate con le superfici assegnate all'allegato 3 tav. 3 all'Unità Territoriale e non attribuite alla conclusione del mese di calendario nel quale è stata ricevuta la domanda, indipendentemente dalle superfici richieste con altre domande pendenti (26).

L'accertamento di tale priorità è distinto e non pregiudica pertanto la valutazione di ammissibilità commerciale della domanda che viene effettuata in sede di Conferenza e che deve tenere conto delle decisioni relative alle domande che precedono nell'ordine di esame.

2. Per l'applicazione delle priorità di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 14/99 (1), in caso di parità rispetto ai criteri di cui al comma 1, la Regione si atterrà ai contenuti delle domande salvo le verifiche da effettuarsi anche in sede di Conferenza.

In particolare i criteri di cui alle lett. a), c), d) ed e) art. 6, comma 2, della L.R. 14/99 (1) saranno applicati in base alle dichiarazioni contenute nella domanda o nella documentazione allegata salvo che Provincia e Comune segnalino l'insussistenza delle condizioni richieste.

Per quanto concerne l'applicazione dei criteri di cui alla lett. b) dell'art. 6 della L.R. 14/99 (1) Comune e Provincia potranno esprimere valutazioni di massima, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza che, per consentire comparazioni con le altre domande, dovranno riassuntivamente e alternativamente indicare:

- la presenza di criticità;
- la compatibilità dell'insediamento;
- il miglioramento delle condizioni di traffico e ambientali che interventi previsti in connessione all'insediamento potrebbero determinare.

3. Ai fini sopra indicati la Regione in sede di Conferenza, ove ricorra l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 14/99 (1), richiede a Provincia e Comune le verifiche e valutazioni sopra indicate ai fini dell'eventuale revisione dell'ordine di priorità stabilito, assegnando un termine compatibile con i tempi di conclusione dei diversi procedimenti.

4. A parità di ogni altro criterio vale l'ordine cronologico riferito al giorno di trasmissione della domanda alla Regione.

Art. 21. — Termine anticipato di conclusione dei lavori della Conferenza. — 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 14/99 (1) le Conferenze individuano, su segnalazione della Regione, il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati sia il termine massimo dei lavori della prima Conferenza avviata che l'ordine di esame in base ai criteri di priorità fra domande concorrenti.

Art. 22. — Partecipazione della Regione alla conferenza di servizi. — 1. Il rappresentante della Regione partecipa alla deliberazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 (3) esprimendo voto favorevole oppure non favorevole.

(25) Il capoverso è stato modificato dal comma 19 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(26) Il capoverso è stato modificato dal comma 20 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

Se il voto espresso dal rappresentante della Regione non è favorevole, l'autorizzazione non può essere rilasciata.

In attesa della definizione delle informazioni e indicazioni concernenti la consistenza, i caratteri e le possibili linee evolutive del sistema distributivo derivanti dall'attività dell'Osservatorio di cui all'art. 2 del presente regolamento, dai Piano Territoriali di Coordinamento delle Province e dalle ricognizioni a scala locale da effettuare in funzione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, la Regione si attiene ai criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 23. — Computo delle superfici di vendita. — 1. Ai fini del conteggio delle quote assegnate alle U.T. e, in assenza di quote, dell'eventuale applicazione dei criteri di cui all'art. 1 comma 4, le superfici di vendita sono computate secondo quanto previsto nell'allegato 2.5 al presente Regolamento (27).

Capo II

Correlazione tra i procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio di cui agli artt. 7, 8 e 9 D.Lgs. n. 114/98 e i procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia

Art. 24. — Esercizi di vicinato. — 1. Nei casi in cui per l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 22/99 (7), ovvero alla procedura di cui all'art. 26, L. 47/1985 (7) per le opere interne, alla comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98 (3) va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 2, comma 60 della L. 662/96 (17) (sostitutivo dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione nella L. 4 dicembre 1993, n. 493) ovvero dal citato art. 26 (28).

Art. 25. — Medie strutture di vendita. — 1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.

2. Nei casi in cui per l'apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 22/99 (7), ovvero della procedura prevista per le opere interne dall'art. 26 della L. 47/1985 (7), alla richiesta di autorizzazione di esercizio (sostitutivo dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione nella L. 4 dicembre 1993, n. 493) ovvero dal citato art. 26 (29).

3. Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui al comma precedente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.Lgs. 114/98 (3), va presentata istanza per il rilascio dell'atto abilitativo richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, allegando il progetto e l'ulteriore necessaria documentazione; in tal caso (30):

- a. nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 4 della legge

(27) L'articolo è stato sostituito dal comma 21 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(28) Il comma è stato modificato dal comma 22 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(29) Il comma è stato modificato dal comma 23 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(30) Il capoverso è stato modificato dal comma 24 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

n. 493/1993 e successive modificazioni, la concessione edilizia è rilasciata negli stessi termini di tempo previsti per l'autorizzazione commerciale.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di intervento sostitutivo di cui al sesto comma del predetto art. 4;

b. l'autorizzazione commerciale e la concessione edilizia sono contenute in unico atto.

Tale provvedimento abilitativo è emanato con applicazione dell'art. 7, commi secondo, terzo, quarto e quinto della L.R. n. 60/1977 (7) per quel che attiene all'avviso di concessione edilizia ed alla determinazione del relativo contributo concessorio;

c. l'autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti anche di concessione edilizia, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare la concessione edilizia: in caso la struttura comunale che si occupa di commercio e quella che si occupa di edilizia siano distinte, l'atto va sottoscritto congiuntamente dai responsabili delle due strutture, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interna all'ente, ossia tra le competenti strutture comunali.

4. Qualora l'intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, di competenza comunale, in base alla L.R. 18/1997 (31), viene richiesta congiuntamente all'istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, rispettando, comunque, le specifiche procedure di cui all'art. 5 della L.R. 18/97 (31) e i criteri regionali contenuti nella d.g.r.l. 6/30194 del 25 luglio 1997, in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 ottobre 1997, III Suppl. Ord. al n. 42; in particolare il parere ambientale, distinto da quello urbanistico, è espresso dalla Commissione edilizia, integrata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5 della L.R. 18/1997 (31), secondo le particolari modalità contemplate dal comma 2 dello stesso art. 5; l'atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica viene, poi, inviato, unitamente al parere della Commissione edilizia e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente Sovrintendenza ai fini dell'esercizio dell'eventuale potere di annullamento di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 490/1999.

5. Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

6. Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi, la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano al di fuori di tali profili le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.

7. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98 (3).

Art. 26. — Grandi strutture di vendita. — 1. Di norma va garantita la contestualità dei procedimenti relativi alle autorizza-

zioni di esercizio e dei procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia.

2. Alle domande di autorizzazione di esercizio va allegato il progetto esecutivo dell'intervento proposto.

3. La verifica della ammissibilità urbanistica dell'intervento è svolta dagli uffici comunali che producono alla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 (3) apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura organizzativa; di tale referto dà atto il rappresentante della Regione nell'esprimere la sua valutazione nell'ambito della Conferenza.

4. Le determinazioni della Conferenza da assumersi nei termini fissati in base all'art. 5 della L.R. n. 14/99 (1) producono, in caso di esito favorevole, effetti di concessione edilizia e in tal caso al verbale della Conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è, altresì, assoggettato alla medesima forma di pubblicità prevista per la concessione edilizia.

5. Nei casi di immobili sottoposti a vincoli paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni della Conferenza dei Servizi producono effetti di autorizzazione sotto il profilo della specifica disciplina vincolistica solo se alla Conferenza stessa partecipano, a seguito di regolare convocazione, i rappresentanti degli enti competenti alla tutela del vincolo; nell'ipotesi di mancata partecipazione dei soggetti competenti alla tutela dei vincoli, le determinazioni assunte dalla Conferenza assumono efficacia, in caso di esito positivo, solo dopo l'acquisizione della specifica autorizzazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

6. Nel caso di vincolo paesistico il verbale della Conferenza dei Servizi, avente effetto di autorizzazione paesistica, deve essere trasmesso alla Sovrintendenza ai fini del controllo di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 490/1999, qualora la Sovrintendenza stessa non sia intervenuta direttamente alla Conferenza dei Servizi.

7. L'esito negativo della Conferenza preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti di provvedimento negativo anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.

8. Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

9. Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi, la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano, al di fuori di tali profili, le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.

10. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 (3).

11. Se avvalendosi della facoltà di deroga al principio di contestualità dei procedimenti nei casi previsti ai commi 8 e 9 al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio, il richiedente non abbia allegato alla stessa gli elaborati costituenti il piano attuativo (come precisato dalla d.g.r. n. 30267 del 25 luglio 1997) o, in alternativa, il progetto edilizio dell'intervento, ai parametri 2.2.5 (qualità progettuale dell'intervento), 2.2.6 (presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programmazione di intervento complessi-

(31) Sta in T 2.1.

vo) e 2.2.8 (previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica) di cui all'allegato 2.2, viene attribuito il punteggio minimo ivi previsto, qualora dalla relazione illustrativa (di cui all'art. 5, c. 3, lett. b della L.R. 14/99) (1) si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi richiamati dai punteggi medesimi.

Qualora, invece, alla domanda sia allegata la documentazione di piano attuativo o il progetto edilizio, ai fini della valutazione conclusiva dell'istruttoria da parte del comune (di cui all'allegato 2 paragrafo 2.2, punti 2.2.5 e seguenti) non è necessaria la preventiva adozione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale (32).

Art. 27. — *Disposizioni comuni per le medie e grandi strutture di vendita e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.* —

1. La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali, di cui al presente capo, comporta necessariamente che la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all'apertura di medie e grandi strutture di vendita debba essere rilasciata contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale (33).

2. Nei casi di procedimenti non contestuali il Comune può, ricorrendone i presupposti, disporre la proroga dei termini fissati all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 114/98 (3) per l'inizio dell'attività di vendita.

3. Qualora, per la realizzazione delle opere edilizie finalizzate all'apertura delle predette strutture di vendita, ci si avvalga della procedura di D.I.A., di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 22/99 (7), ovvero della procedura prevista per le opere interne dall'art. 26 della l. 47/85 (7), la denuncia di inizio attività e la comunicazione per la realizzazione di opere interne devono essere presentate contestualmente all'istanza di autorizzazione di esercizio con allegata una copia della stessa. I lavori potranno essere iniziati solo una volta ottenuta la suddetta autorizzazione (34).

4. Ai sensi della DIR. COM. 97/11 e della L.R. 20/99 (35) per centri commerciali, indicati all'All. II del punto 10/b della direttiva stessa, si intendono le strutture di vendita di superficie territoriale pari a quelle indicate alla lett. b) del punto 7 dell'All. B del D.P.R. 12 aprile 1996 (35); tali strutture sono assoggettate alle procedure di verifica o di V.I.A., ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 20/99 (35), di competenza regionale, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, della medesima L.R. 20/99 (35).

Capo III

Norme transitorie e di prima applicazione

Art. 28. — *Nulla-osta rilasciati ai sensi della L. 426/71 (3).* —

1. I nulla-osta rilasciati ai sensi della L. 426/71 (3), hanno validità di 180 giorni a partire dall'esecutività del presente regolamento o, se successive, a partire dalla data del loro rilascio.

Entro tali termini, i Comuni dovranno provvedere alle deter-

minazioni finali in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L. 426/71 (3).

2. A seguito di richiesta del soggetto cui è stato rilasciato il nulla-osta, entro la data di scadenza, la Giunta Regionale, ove ricorrano fondati motivi, può concedere la proroga della validità del nulla-osta.

Le superfici di vendita così autorizzate, che configurino grandi strutture di vendita, saranno detratte dalle quote attribuite alle Unità Territoriali all'allegato 3 tav. 3.

A tal fine i Comuni dovranno tempestivamente comunicare le autorizzazioni eventualmente già rilasciate a seguito di nulla-osta a partire dalla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 114/98 (3) e di volta in volta le autorizzazioni che saranno rilasciate sino alla data di adeguamento dello strumento urbanistico.

Art. 28-bis. — **1.** Il principio di contestualità di cui ai precedenti artt. 26 e 27 è derogabile in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio della concessione edilizia costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l'Amministrazione Comunale, nonché l'inizio dei lavori a seguito di D.I.A., sono ammissibili anche anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio.

2. Ai fini degli interventi commerciali compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), si intende assolto l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 114/98 (3), qualora l'adeguamento stesso non sia già intervenuto.

3. La dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio di grandi strutture di vendita, stabilita dall'art. 4 comma 5 della L.R. 14/99 (1) per l'adeguamento al presente regolamento dei piani regolatori e delle relative varianti, non deve essere garantita nei casi di cui al precedente comma 2 (36).

Art. 29. — *Termini di presentazione ed esame delle nuove domande di autorizzazione.* — **1.** Le nuove domande di autorizzazione di esercizio di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/98 (3) possono essere presentate, secondo quanto prescritto dall'art. 14 comma 4 della L.R. n. 14/99 (1), soltanto a far tempo dall'espletamento degli adempimenti comunali previsti dall'art. 15 del presente Regolamento ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Per le domande relative alle medie strutture è, altresì, necessaria la previa esecuzione degli adempimenti comunali previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 114/98 (3) (37).

2. In base a quanto disposto ai commi 5 e 6 dell'art. 14 L.R. 14/99 (1) i termini per l'esame di dette domande non possono comunque iniziare a decorrere prima di 1 mese dalla data di trasmissione alla Regione del provvedimento di adeguamento del P.R.G. ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Fino alla approvazione della variante di adeguamento del P.R.G. da parte della Regione ovvero sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nel caso di

(32) Il comma è stato aggiunto dal comma 25 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(33) Il comma è stato sostituito dal comma 26 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(34) Il comma è stato sostituito dal comma 27 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(35) Sta in T 1.1.

(36) L'articolo è stato aggiunto dal comma 28 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(37) Il comma è stato sostituito dal comma 29 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

adozione della c.d. variante semplificata, la conformità urbanistica in sede di esame delle domande va accertata sia rispetto al P.R.G. vigente che alle norme di adeguamento.

Art. 30. — *Norme transitorie per i comuni che non provvedono all'adeguamento del P.R.G. entro il termine semestrale.* —

1. Fino all'approvazione, in sede di adeguamento ai presenti criteri, di una specifica normativa urbanistica di livello comunale, non è consentita, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 114/98 (3), l'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione di quanto disposto nei successivi commi.

2. Nei Comuni che, trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano adottato, ma non ancora definitivamente approvato, apposita variante di adeguamento ai presenti criteri usufruendo delle procedure semplificate di cui all'art. 3 della L.R. 23/1997 (7), ovvero abbiano trasmesso alla Regione per l'approvazione variante di adeguamento secondo le procedure ordinarie, sono applicabili sino all'avvenuta approvazione della variante stessa, le seguenti disposizioni:

a) non è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98 (3) relative a medie strutture di vendita in aree a ciò non specificamente destinate dallo strumento urbanistico generale, ad eccezione dei casi in cui la struttura, comunque conforme sia allo strumento urbanistico vigente che alla variante adottata, venga dotata di parcheggi secondo le quantità previste dalla vigente normativa in materia di standards;

b) non è consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 (3) relative a grandi strutture di vendita ad eccezione di quelle conformi alla normativa urbanistica sia vigente che adottata, ossia interessanti aree ricomprese in zone del P.R.G. vigente, in cui sia comunque consentita la grande distribuzione e risulti una dotazione di standards conforme alle vigenti disposizioni normative di cui alla L.R. 14/99 (1) (38).

3. Qualora l'intervento non rientri in una delle ipotesi di cui al precedente art. 27, comma 4 (39), al progetto va allegato apposito studio di compatibilità territoriale-ambientale contenente:

- una descrizione delle caratteristiche progettuali;
- l'indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all'ubicazione dell'area interessata dall'intervento;
- l'indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull'area interessata dal progetto e le eventuali mitigazioni proposte;
- una specifica descrizione del sistema viario, di trasporti e di accesso riguardante l'area interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;
- specifica relazione sulla dotazione di standard;
- valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale.

4. Lo studio di compatibilità territoriale-ambientale, di cui al precedente comma, deve essere allegato all'istanza di autoriz-

zazione commerciale ed è esaminato dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 (3) (40).

5. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, gli stessi sono sempre consentiti pur in mancanza di variante di adeguamento ai presenti criteri, salva espressa contraria previsione eventualmente già contenuta nella vigente strumentazione urbanistica comunale.

6. Nei Comuni che, trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, non abbiano neppure adottato variante di adeguamento ai presenti criteri, le disposizioni di cui al precedente secondo comma, lettere a) e b), si applicano solo qualora ricorrano contestualmente tutte le seguenti condizioni: (41)

a) nell'ambito interessato dalla nuova struttura risulti un tasso di offerta commerciale basso secondo l'apposita Tabella n. 18 di cui all'allegato 3; tale requisito non è richiesto per le domande di cui all'art. 25 comma 6 del D.Lgs. 114/98 (3) presentate entro il 24 aprile 1998 (42);

b) l'area interessata dalla nuova struttura non risulti sottoposta a nessuno dei seguenti vincoli: storico-artistico o archeologico, paesaggistico, idrogeologico e sismico, e non sia compresa in parchi nazionali o regionali, riserve naturali statali o regionali, monumenti naturali, parchi locali d'interesse sovramunicipale;

c) lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune interessato sia un P.R.G. approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. 15 dicembre 1975, n. 51 (7) e consenta comunque la destinazione commerciale;

d) la localizzazione proposta ricada in una delle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 23/1997 (7);

e) la Conferenza di Servizi ritenga il P.R.G. non contrastante con i criteri di cui al presente Regolamento (43).

Art. 31. — *Esame delle domande ex L. n. 426/71 (3) relative a grandi strutture di vendita.* — **1.** L'art. 25 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98 (3) ha disposto la riattivazione in capo ai Comuni, dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali, delle domande di cui agli artt. 26 e 27 della L. n. 426/71 (3) non decise dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 5 del citato art. 25.

La riattivazione dei procedimenti comporta la preliminare riclassificazione degli interventi richiesti in medie e grandi strutture in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 114/98 (3).

2. Per quanto riguarda le grandi strutture, mentre l'esame delle domande presentate successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali avverrà in base all'ordine cronologico di trasmissione alla Regione e, tra domande concorrenti, in base alle priorità di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/99 (1), per le domande presentate ai sensi della L. n. 426/71 (3) l'ordine di trattazione è invece stabilito in base alla data di ulteriore attivazione dei rispettivi procedimenti.

I procedimenti relativi alle domande in parola sono attivati dal Comune, o dalla Regione in caso di inadempimento, in via

(40) Il comma è stato modificato dal comma 32 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(41) Il capoverso è stato modificato dal comma 33 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(42) La lettera è stata modificata dal comma 34 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(43) La lettera è stata aggiunta dal comma 35 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(38) In sostituzione dei punti precedenti sono state adottate le lett. a) e b) dal comma 30 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(39) L'indicazione del comma è stata così sostituita dal comma 31 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

generale decorsi 30 gg. dalla data di avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

3. In considerazione dell'elevato numero di domande pendenti, la cui presentazione data talvolta ad alcuni anni addietro e in relazione alla esigenza di non gravare in modo non necessario l'attività della pubblica amministrazione, nonché di non recare immotivati pregiudizi alle aspettative dei titolari di altre domande, le Conferenze dei Servizi convocate per l'esame di tali domande, se i richiedenti non abbiano provveduto all'interazione, delle domande secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, della L.R. n. 14/99 (1), assegnano un termine di giorni 30 per confermare l'interesse all'ulteriore corso delle rispettive domande e, in assenza di tale conferma, dichiarano archiviate le domande medesime.

4. La Regione stabilisce l'ordine di esame della domande in base alla data di attivazione dei diversi procedimenti a seguito della comunicazione che i Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione.

A tale ultimo adempimento potrà provvedere, anche ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 5, comma 8, della L.R. n. 14/99 (1), il richiedente stesso (44).

5. Nell'ipotesi di infruttuoso decorso del termine per l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale gli ulteriori termini da esso decorrenti in base alle norme dell'art. 14 della L.R. n. 14/99 (1) vanno riferiti alla scadenza semestrale prevista per l'adeguamento.

In caso di infruttuoso decorso del termine per l'adeguamento, la riattivazione del procedimento può avvenire solo su richiesta dell'interessato.

Art. 32. — *Ordine di esame delle domande nella fase di prima attuazione del D.Lgs. n. 114/98. (3) — 1.* La Regione provvede, nei modi previsti ai precedenti articoli, a determinare l'ordine di esame delle domande su base regionale dandone comunicazione ai richiedenti e ai Comuni e Provincie competenti.

Tale ordine è determinato:

- per le domande presentate fino al 24 aprile 1998 dalla data di riattivazione del procedimento individuata secondo quanto precisato al precedente art. 31 (45);
- per le domande presentate dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo la scadenza del termine assegnato ai Comuni per tale adeguamento (la presentazione è possibile decorsi 30 giorni da tali termini) dalla data di ricevimento da parte della Regione (45);
- nei casi di concorrenza tra domande presentate prima del 24 aprile 1998 si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/99 (1) eccezione fatta per il criterio residuale di priorità cronologica della data di trasmissione alla Regione in luogo del quale andrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione;
- nei casi di concorrenza tra domande presentate dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo il termine per tale adempimento si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/99 (1);
- nei casi di concorrenza tra domande presentate prima del 24 aprile 1998 e domande presentate dopo l'adeguamento degli

strumenti urbanistici comunali o dopo il termine per tale adempimento hanno priorità le domande presentate prima del 24 aprile 1998.

Art. 33. — *Temporanea sospensione dell'apertura di nuovi esercizi di vicinato.* — **1.** Comuni possono inibire l'apertura di nuovi esercizi di vicinato per un periodo non superiore a due anni sulla base di specifica valutazione dell'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano.

2. La sospensione può essere disposta a condizione che:

a) siano in corso di adozione entro il termine di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98 (3), i provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti di polizia locale;

b) dopo che siano decorsi ulteriori 180 giorni dal predetto termine risultino avviati programmi di qualificazione della rete commerciale interessanti l'area in cui si intende localizzare il nuovo esercizio finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle esigenze dei consumatori che risultino pregiudicati dall'apertura del medesimo.

Capo IV Altre disposizioni

Art. 34. — *Esercizio attività congiunta.* — **1.** Nelle aree montane ed insulari nonché nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale e di altri servizi di particolare interesse per la collettività anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. Le forme di esenzione dei tributi regionali previste dall'art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 114/98 (3), saranno previste con il successivo programma triennale in relazione alla piena attuazione delle disposizioni normative riguardanti l'IRAP.

Art. 35. — *Autorizzazioni quali atti dovuti.* — **1.** Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 114/98 (3) l'autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:

a) apertura di una media struttura fino ai limiti di superficie previsti nei rispettivi Comuni per tale classe di esercizi per concentrazione di esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della l. 426/71 (3) per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dalla concentrazione è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall'autorizzazione;

b) ampliamento di una media struttura fino ai limiti previsti nei rispettivi Comuni per tale classe di esercizi per accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della l. 426/71 (3) per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dall'accorpamento è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall'autorizzazione;

c) ampliamento di una grande struttura per accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della l. 426/71 (3) per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dall'accorpamento è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi.

(44) Il capoverso è stato modificato dal comma 36 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(45) L'alinea è stato modificato dal comma 37 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

zi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall'autorizzazione.

2. Il numero degli esercizi di cui alle lettere a), b) e c), compresi quelli di cui si chiede l'apertura o l'ampliamento, non deve essere inferiore a quattro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Nei casi di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi (46).

Art. 36. — *Deroga al criterio della consistenza demografica per l'applicazione dei limiti massimi di superficie degli esercizi vicinato.* — Nelle U.T. n. 7 (Pavia), n. 8 (Cremona), n. 9 (Vigevano), n. 10 (Mantova), n. 11 (Lecco) n. 12 (Lodi), n. 13 (Voghera), n. 15 (Desenzano), n. 16 (Sondrio), n. 18 (Viadana), n. 19 (Luino), n. 20 (Darfo Boario Terme) e n. 21 (Morbegno) nelle quali ricorrono una o più delle caratteristiche di cui all'allegato 3, tav. 7 (bassa densità di popolazione, elevata presenza di comuni di piccola dimensione, alta presenza di popolazione anziana, alta presenza di popolazione residente in zona montana) i Comuni possono applicare il limite massimo di 150 m² per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica (47).

Tale applicazione in deroga, è esclusa nei comuni ad economia prevalentemente turistica.

La deroga per gli esercizi di vicinato va deliberata in sede di fissazione dei criteri per le medie strutture ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/98 (3). La relativa delibera va trasmessa alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.L. (48).

Eventuali precedenti delibere assunte ai sensi della L.R. 14/99 (1), con contenuto diverso da quello stabilito al presente articolo, o relative ai Comuni esterni alle U.T. di cui al comma 1, devono essere riformulate dai Comuni medesimi, fatti salvi gli effetti per gli esercizi che a tale data avevano già presentato la comunicazione di inizio di attività (48).

Art. 37. — *Limite minimo di superficie di vendita riservata ai piccoli negozi per accedere alle priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) e lettera d) della L.R. n. 14/1999 (1).* — **1.** Per accedere al titolo di priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) della L.R. n. 14/1999 (1), i richiedenti l'autorizzazione per l'apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 5000 m², devono riservare agli operatori commerciali su aree pubbliche una quota coperta di almeno il 3% della superficie di vendita richiesta.

I predetti operatori su aree pubbliche devono essere preferibilmente individuati tra quelli aventi sede nel comune in cui viene realizzato il centro commerciale sulla base del criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

2. Per accedere al titolo di priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) della L.R. n. 14/1999 (1), i richiedenti l'autorizzazione per l'apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 5000 m², devono riservare ai negozi specializzati di vicinato condotti da imprenditori autonomi in qualità di

titolari d'azienda ed altre attività di servizio, almeno il 50% della superficie di vendita richiesta.

Art. 38. — *Superficie di vendita e classificazione delle strutture in relazione al rapporto intercorrente fra la superficie di vendita e la superficie di servizio.* — **1.** La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (49).

2. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.

La variazione della superficie di vendita che comporta il passaggio da una all'altra delle singole tipologie distributive è soggetta a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto delle presenti disposizioni.

La modifica o l'aggiunta del settore merceologico è soggetta a comunicazione, per gli esercizi di vicinato, ed a nuova autorizzazione nel caso di medie e grandi strutture di vendita.

3. La superficie di vendita delle grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, con la domanda di apertura, viene incrementata, ai soli effetti delle valutazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto (50).

Nella superficie lorda non si computano le aree a disposizione dei consumatori (es.: le gallerie, le scale mobili, i moll, gli ascensori, i nastri trasportatori, le aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano, in conformità al presente Regolamento, le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/98 (3), per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98 (3). (51)

Art. 39. — *Affido in gestione di reparto.* — Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 (3) perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio.

(46) L'articolo è stato sostituito dal comma 38 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(47) Il capoverso è stato modificato dal comma 39 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(48) Il capoverso è stato aggiunto dal comma 40 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(49) Il capoverso è stato modificato dal comma 41 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(50) Il capoverso è stato modificato dal comma 42 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(51) Il comma è stato sostituito dal comma 43 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

Art. 40. — *Modalità di esercizio del commercio all'ingrosso.* — **1.** Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98 (3), non si applica alla vendita dei seguenti prodotti (52):

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

Art. 41. — *Centri Commerciali.* — **1.** Le autorizzazioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 (3) devono essere riferite alla tipologia Centro Commerciale, se ricorrono tutti i seguenti elementi:

- unicità della struttura o dell'insediamento commerciale;
- destinazione specifica o prevalente della struttura; è assimilabile a tale situazione quella dell'insediamento che assolve ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato il complesso, superiore al 20% della superficie lorda di pavimentazione;
- spazi di servizio gestiti unitariamente;
- infrastrutture comuni.

Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata dal promotore o dal titolare (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e simili) in sede di esame della domanda tenendo conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati.

L'autorizzazione per centro commerciale può comunque essere richiesta anche se non ricorrono tutti gli elementi di cui al presente comma (53).

2. A seguito dell'autorizzazione del Centro Commerciale, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 (3) inseriti nel Centro Commerciale.

Le superfici di vendita comunicate (nel caso degli esercizi di vicinato) o autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale non deve superare quello della citata autorizzazione.

Non è consentita l'allocatione di un esercizio di vicinato all'interno di un Centro Commerciale o il trasferimento di un esercizio già autorizzato oltre i limiti complessivi della superficie di vendita della autorizzazione unitaria rilasciata con le modalità e procedure di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 (3).

Qualora ciò avvenga, configurandosi un aumento della originaria superficie di vendita autorizzata, deve essere richiesta una nuova autorizzazione unitaria per tutto il Centro Commerciale.

Non è consentito il trasferimento di singole autorizzazioni o di attività comunicate fuori dal Centro Commerciale.

In caso di cessazione dell'attività di uno dei punti di vendita autorizzati o comunicati allocati nel C.C. ed in mancanza di un soggetto subentrante entro il termine di cui all'art. 22, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 114/98 (3) il comune riduce la superficie di vendita complessiva del C.C. riportata nella autorizzazione unitaria.

2-bis. La domanda di nuova apertura, di trasferimento di sede, di variazione di superficie e di settore merceologico di un centro commerciale può essere presentata anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/99 (1). L'autorizzazione che viene rilasciata a seguito del procedimento di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 (3) ha carattere unitario. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. n. 114/1998 (3), fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma.

Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso (54).

3. La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

4. Se non è richiesta e rilasciata l'apposita autorizzazione per il Centro Commerciale non sono consentite soluzioni strutturali o formali o informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, idonee a rappresentare gli stessi quali Centro Commerciale o, comunque, come unitario complesso commerciale e a determinare la maggiore attrattività propria di tale classe di esercizi.

5. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che diano luogo a svolgimento abusivo dell'attività, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. 114/98 (3) (55).

6. Le strutture commerciali attive e autorizzate alla data del 9 agosto 2000 e aventi, comunque, i requisiti del Centro Commerciale ai sensi del comma 1 possono richiedere al comune entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il rilascio di un'autorizzazione unitaria per la tipologia Centro Commerciale su una superficie complessiva di vendita pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi presenti nella struttura.

La richiesta di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del nulla-osta eventualmente rilasciato in base alla L. 426/71 (3), dal titolare unico delle autorizzazioni ovvero se è intervenuto il frazionamento dal loro avente causa o dall'organismo associativo cui aderiscono gli operatori del centro o

(52) Il capoverso è stato modificato dal comma 44 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(53) Il comma è stato modificato dal comma 45 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(54) Il comma è stato aggiunto dal comma 46 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(55) Il comma è stato sostituito dal comma 47 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

da tutti i titolari delle autorizzazioni. Tale autorizzazione costituisce atto dovuto e la superficie di vendita in essa considerata non viene dedotta dalla quota obbiettivo dell'U.T.. Se l'autorizzazione non è richiesta si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 (55).

**Titolo IV
CRITERI E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE
TURISTICA E DELLE CITTÀ D'ARTE
E ALTRE DISPOSIZIONI**

Art. 42. — *Ambiti territoriali ad economia prevalentemente turistica di rilievo artistico e periodi di maggior afflusso.* — Ai fini della libera determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e della deroga all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale vengono individuati:

- a) gli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica;
- b) gli ambiti territoriali aventi rilievo artistico;
- c) i periodi di maggior afflusso turistico.

Gli ambiti territoriali di cui sopra, sono costituiti dall'intero territorio comunale o da singole parti di esso.

Art. 43. — *Criteri e procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica.* — La Giunta Regionale individua gli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica in base ai seguenti criteri:

- il numero delle presenze di ospiti nelle strutture ricettive, il numero di pubblici esercizi
- il numero degli addetti al terziario, rapportati all'entità della popolazione residente
- la presenza di manifestazioni a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo.

Con atto preliminare la Giunta Regionale definisce le modalità di applicazione dei sopra indicati criteri.

Art. 44. — *Procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ad economia prevalentemente turistica.* — **1.** Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, della delibera preliminare della Giunta Regionale che definisce le modalità di applicazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Comuni possono inviare proposte alla Regione per ottenere la determinazione degli ambiti territoriali, fornendo i dati necessari per l'applicazione dei criteri precedentemente indicati e allegando la perimetrazione della zona quando questa non coincida con l'intero territorio cittadino.

2. La determinazione degli ambiti territoriali ad economia prevalentemente turistica è effettuata dalla Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, previa valutazione delle proposte pervenute dai Comuni e sentite, su loro richiesta, le Organizzazioni dei Consumatori, nonché le Organizzazioni delle Imprese e dei lavoratori operanti nei settori del commercio e del turismo.

3. Gli atti contenenti le proposte dei Comuni sono rese accessibili dai comuni stessi, secondo le disposizioni legislative sul diritto di accesso e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti comunali, alle organizzazioni sopra citate, le quali possono presentare alla Regione le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai Comuni.

Per l'anno successivo l'eventuale aggiornamento dei criteri,

è effettuato con delibera della Giunta Regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia entro il 31 luglio.

4. Entro il termine perentorio del 30 settembre, i Comuni possono inviare proposte, anche modificative delle precedenti, alla Giunta Regionale che determina gli ambiti e le eventuali modifiche o cancellazioni entro il 30 novembre.

Art. 45. — *Individuazione degli ambiti territoriali a rilievo artistico.* — **1.** Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni le Province attraverso le opportune forme di consultazione dei comuni formulano motivate proposte relative alla individuazione degli ambiti territoriali a rilievo artistico, costituiti da Comuni o da zone di Comuni aventi rilievo artistico, in base alle quali la Giunta Regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, procede entro i successivi 60 giorni al riconoscimento.

2. Le Province formulano le rispettive proposte tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- ambiti urbani significativamente estesi in cui siano presenti emergenze architettoniche e archeologiche;
- presenza sul territorio di istituzioni per la fruizione e diffusione dell'arte.

Art. 46. — *Individuazione dei periodi di maggiore afflusso turistico.* — **1.** Nei comuni ad economia prevalentemente turistica i periodi di maggior afflusso turistico, nei quali gli operatori commerciali possono esercitare le facoltà di cui al presente paragrafo, sono stabiliti dai comuni interessati nei seguenti limiti:

a) 100 giorni per i comuni montani a turismo invernale da effettuarsi tra il primo dicembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

b) 90 giorni per i comuni montani a turismo estivo da effettuarsi tra il 1 giugno e il 30 settembre di ogni anno;

c) 120 giorni per i comuni rivieraschi, lacuali e fluviali a turismo estivo da effettuarsi tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno;

d) 150 giorni per i comuni sede di stazioni termali da effettuarsi tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno;

e) 120 giorni per i comuni con altre forme di turismo da effettuarsi tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ogni anno

f) limitatamente ai giorni in cui si tengono i mercati quando il riconoscimento è effettuato con riferimento a tali iniziative.

2. Negli ambiti territoriali di cui all'art. 42 del presente regolamento i periodi di maggiore afflusso turistico non possono superare i 150 giorni annui e le modalità di effettuazione sono stabilite dal comune interessato.

3. Nei comuni capoluogo di provincia, anche limitatamente a specifici ambiti territoriali e nei comuni di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del precedente art. 42 lettere a) e b), la Giunta regionale, previa definizione di particolari requisiti e su richiesta del comune interessato, estende il periodo di maggiore afflusso turistico all'intero anno (56).

4. In sede di presentazione delle proposte di cui all'art. 44 del presente regolamento i Comuni indicano i periodi di cui al pre-

(56) Il comma è stato sostituito dal comma 48 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

cedente comma 1 nei quali gli operatori commerciali possono esercitare la facoltà di libera determinazione degli orari (57).

**INDICE DEGLI ALLEGATI
AL REGOLAMENTO SUL COMMERCIO**

- Allegato 1** Metodologia per l'individuazione delle Unità Territoriali
- Allegato 2** Criteri adottati dalla Regione per la valutazione delle domande relative a grandi strutture di vendita
- 2.1 Criteri di definizione delle quote di nuove superfici di vendita di cui all'art. 1 comma 4 lett. a) e per l'individuazione delle U.T. ai fini della deroga di cui all'art. 36.
 - 2.2 Indici relativi ai criteri di valutazione e relativi parametri per l'attribuzione dei punteggi
 - 2.3 L'archivio dei dati sul commercio
 - 2.4 Il sistema di analisi delle gravitazioni commerciali
 - 2.5 Computo delle superfici (art. 23) (58)
- Allegato 3** Tavole fuori testo

**ALLEGATO 1
Metodologia per l'individuazione delle Unità Territoriali**

Gli ambiti territoriali di programmazione

L'art. 2 della L.R. n. 14/99 ha previsto la suddivisione del territorio regionale in Unità Territoriali tenendo conto delle aree metropolitane omogenee, delle aree sovracomunali configurabili come bacini di utenza unici, dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica.

I bacini di utenza

Il determinarsi di bacini di utenza commerciali è influenzato da molteplici fattori quali le caratteristiche socioeconomiche della popolazione (propensione al consumo, modelli di vita, accesso alla mobilità individuale ecc.), la distribuzione insediativa e la infrastrutturazione del territorio, le caratteristiche geografiche, le caratteristiche della rete distributiva nonché le azioni dei poteri pubblici in varia misura incidenti sui restanti fenomeni.

La suddivisione del territorio in zone che colgano le diverse connotazioni del territorio, appare lo strumento più adeguato per leggere le specificità e il grado di autonomia dei bacini.

Il criterio di azionamento assunto col presente atto ai fini anzidetti, è basato sulla individuazione delle condizioni di maggiore corrispondenza tra domanda e offerta tenuto conto della configurazione degli insediamenti abitativi e delle caratteristiche del territorio.

Le zone così individuabili possono non coincidere con gli attuali bacini di influenza dei poli commerciali e mirano anzi a riconfigurare tali bacini nelle richiamate condizioni di più razionale collegamento tra domanda e offerta.

Al fine di pervenire alla delimitazione delle Unità Territoriali in relazione agli scopi indicati è stata assunta una ipotesi di partenza che si basa sulla individuazione di Comuni candida-

(57) Il comma è stato modificato dal comma 49 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(58) Il paragrafo è stato aggiunto dal comma 50 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

bili come «poli di bacino» attorno ai quali aggregare le restanti porzioni di territorio.

Specificatamente il metodo di costituzione delle U.T. si è basato sulla individuazione di Comuni aventi le seguenti caratteristiche:

1. popolazione residente superiore ad una soglia prefissata (rilevazioni effettuate su popolazione attiva, popolazione in condizione professionale e occupati, portano a risultati analoghi); la soglia individuata è quella dei 10.000 abitanti;
2. distanza da altri Comuni rispondenti al requisito di cui al punto 1) superiore a Km 25.

Tra i Comuni di cui al punto 1) situati a distanze inferiori a Km 25 viene prescelto il Comune con la maggiore popolazione.

La distanza convenzionale di Km 25 adottata come distanza minima per la separazione dei Comuni polo si basa sulla considerazione che al di sotto di tale valore di distanza prevalgono comunque fenomeni di attrazione dell'aggregato di maggiore dimensione. A sua volta la soglia dei 10.000 abitanti è stata prescelta in base alle considerazioni che al di sotto di tale livello in alcuni casi si configurerebbero Unità Territoriali aventi numero di comuni e popolazioni interessate talmente bassi da smentire secondo ogni evidenza il concetto di bacino.

Il criterio generale adottato contempla infine la composizione delle Unità Territoriali attraverso l'aggregazione al polo dei singoli Comuni circostanti in base alla vicinanza.

ALLEGATO 2

Criteri adottati dalla Regione per la valutazione delle domande relative a grandi strutture di vendita

- 2.1 Criteri di definizione delle quote di nuove superfici di vendita di cui all'art. 1 comma 4 lett. a) (59).

La definizione delle quote è stata operata in relazione a:

- (a) necessità di graduazione del processo in atto di evoluzione della rete distributiva verso strutture di maggiore dimensione
- (b) differenziazione dei ritmi di sviluppo tra settore alimentare e settore extra alimentare tenuto anche conto dei presumibili maggiori effetti che saranno generati sul settore extra alimentare dal superamento delle tabelle merceologiche
- (c) differenziazione dei ritmi di sviluppo in base a specifiche caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

In relazione a tali fattori è stata individuata una compatibilità generale del 20% circa delle superfici di vendita del settore alimentare e del 15% circa delle superfici di vendita del settore extra alimentare.

Grandi Strutture	Situazione attuale		Incremento delle superf. del 20,22% per il settore alim. e del 14,58% per il settore extra alim.		
	m ²	m ² /1000 ab.	aumento m ²	totale m ²	m ² /1000 ab.
Alimentare	553.098	61,49	111.847	664.945	73,93
Extra alimentare	1.054.309	117,21	153.819	1.208.128	134,31
Totale	1.607.407	178,70	265.666	1.873.073	208,24

Le quote di incremento sono state quindi ripartite in proporzione alla popolazione tra le Unità Territoriali escludendo quelle nelle quali il rapporto m²/abitanti è già superiore a quello indicato nell'ultima colonna di destra.

Infine, tenuto conto delle caratteristiche degli ambiti territoriali indicati all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 114/98, 16 alle quote così calcolate sono state apportate delle riduzioni differenziate in rapporto ai seguenti indicatori di criticità che richiedono una maggiore tutela del servizio di vicinato e pertanto un più contenuto sviluppo delle grandi strutture di vendita:

- densità di popolazione
- età media della popolazione
- popolazione residente in comuni di minori dimensioni
- popolazione residente in comuni montani.

Le tavole nn. 3, 4, 5, 6 e 7 riportate nell'allegato 3, riportano le quote base di nuove superfici di vendita attribuite alle Unità Territoriali e i dati e parametri utilizzati per la loro individuazione.

- 2.2 Indici relativi ai criteri di valutazione e relativi parametri per l'attribuzione dei punteggi

- 2.2.1. Dotazione commerciale riferita alle grandi strutture di vendita: (60)

Viene preso a riferimento il rapporto m² di superficie di vendita/abitanti delle Unità Territoriali interessate che si raggiunge a seguito dell'esaurimento delle quote di nuove superfici previste all'art. 1 comma 4 lettera a) (61).

I valori di tale indice sono indicati dalle tavole 5 e 6 (allegato 3), ultima colonna a destra.

In base alle variazioni di tale indice determinate dal nuovo insediamento vengono attribuiti i seguenti punteggi:

- fino al 104% dell'indice punti 6
- fino al 106% dell'indice punti 4
- oltre il 106% dell'indice punti 1 (62).

I valori degli indici relativi agli intervalli sopra indicati per ciascuna UT sono riportati nelle tavole 8 e 9 dell'allegato 3.

A ciascun insediamento si applica il punteggio relativo al settore merceologico interessato.

(60) L'articolazione in punti del paragrafo 2.2 è stata così integrata dal comma 52 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(61) Il capoverso è stato modificato dal comma 53 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(62) I punteggi relativi agli indicatori di cui al paragrafo 2.2 sono stati sostituiti dal comma 54 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(59) Il paragrafo è stato modificato dal comma 51 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

In caso di esercizi misti si effettua la media dei punteggi per settore merceologico.

2.2.2. Equilibrio tra domanda attratta dai punti di vendita presenti nella U.T. e domanda della popolazione residente (60).

In base al sistema di analisi delle gravitazioni illustrato al successivo punto 2.4 viene stimato il rapporto tra la domanda complessivamente attratta dalla rete commerciale insistente su ciascuna UT e la domanda generata dalla popolazione residente nella medesima.

Le U.T. vengono assegnate a tre classi:

- U.T. con rapporto domanda attratta/domanda generata in equilibrio dove la domanda attratta presenta una differenza positiva o negativa inferiore al 5% rispetto alla domanda generata
- U.T. con domanda attratta inferiore alla domanda generata di oltre il 5% (U.T. con rete di vendita deficitaria)
- U.T. con domanda attratta superiore alla domanda di oltre il 5% (U.T. con rete di vendita eccedentaria).

Va tenuto presente che nella logica del sistema di analisi la condizione di squilibrio commerciale di una U.T. non dipende esclusivamente dalla consistenza dell'offerta commerciale in termini di superficie insediata e di numerosità degli esercizi ma anche dalla effettiva attrattività esercitata anche oltre i confini dell'U.T. dall'insieme degli esercizi in relazione alla loro tipologia e localizzazione.

I rapporti tra fatturato stimato e domanda generata per ciascuna UT sono riportati nelle tavole n. 10 e n. 11 all'allegato 3.

Punteggio attribuibile in base alla condizione di equilibrio della rete di vendita della U.T.

U.T. con rete di vendita deficitaria dopo la simulazione di insediamento: punti 3

U.T. con rete di vendita in equilibrio dopo la simulazione di insediamento: punti 2

U.T. con rete di vendita eccedentaria dopo la simulazione di insediamento: punti 1 (62)

2.2.3. Condizioni di criticità della rete distributiva (60)

Punteggio attribuibile in funzione del rapporto tra fatturato stimato degli esercizi di vicinato del settore merceologico interessato compresi nell'Unità Territoriale del nuovo insediamento e la soglia di produttività di cui alle tavole nn. 14 e 15 dell'allegato 3, dopo la simulazione di insediamento:

se il fatturato è inferiore alla soglia di produttività di oltre il 10%: punti 1

se il fatturato è inferiore alla soglia di produttività di non oltre il 10%: punti 2

se il fatturato è superiore alla soglia di produttività: punti 4 (62).

In caso di insediamento di un nuovo esercizio misto si assume il minore dei punteggi attribuiti per ciascun settore merceologico.

Lo stesso criterio di attribuzione si applica ai rapporti tra fatturato stimato e soglia di criticità relativi rispettivamente

alle medie e alle grandi strutture di vendita con attribuzione dei seguenti punteggi:

MS	punti 0	GS	punti 0
	punti 1		punti 1
	punti 2		punti 2 (62)

I dati riferiti alle soglie di produttività per Unità Territoriale, livello distributivo e settore merceologico sono riportate nelle tavole nn.12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'allegato 3.

2.2.4. Prossimità ai nodi domanda (60)

Viene computata la popolazione compresa nell'area determinata dal raggio massimo di attrazione (area di attrazione) dell'insediamento richiesto e nell'area ricompresa in un raggio pari alla metà del raggio massimo (area prossima) secondo i parametri indicati alla tavola riportata al successivo punto 2.3

Sono attribuiti punti 3 se la popolazione residente nell'area prossima è superiore al 50% della popolazione residente nell'area di attrazione

Sono attribuiti punti 2 se la popolazione residente nell'area prossima è compresa tra il 30% e il 50% della popolazione residente nell'area di attrazione

È attribuito punto 1 se la popolazione residente nell'area prossima è inferiore al 30% della popolazione residente nell'area di attrazione (60).

2.2.5 Qualità progettuale dell'intervento

La valutazione regionale è effettuata in base all'istruttoria del comune. Nell'assegnazione del punteggio, comunque motivata, si tiene conto dei canoni architettonici di cui all'art. 11.

Il punteggio è graduato come segue:

- bassa punti 2
- media punti 3
- alta punti 4 (63)

2.2.6 Presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo

La valutazione regionale concerne la presenza di funzioni diverse da quella commerciale in relazione a quanto disposto all'art. 10 ed è effettuata in base all'istruttoria del comune.

Il punteggio è assegnato come segue in relazione alla quota prevista dalle funzioni diverse da quella commerciale rispetto alla s.l.p. dell'insediamento complessivo:

- fino al 30% punti 1
- dal 30% al 60% punti 2
- oltre il 60% punti 3

Qualora le funzioni diverse da quella commerciale comprendono previsioni di realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, su richiesta del comune è attribuito il punteggio di classe superiore a quello spettante in base al calcolo percentuale della ripartizione funzionale (63).

(63) Il sottoparagrafo al paragrafo 2.2 è stato aggiunto dal comma 55 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

2.2.7 Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovra-comunali

La valutazione regionale è effettuata anche in base agli elementi richiesti a Comune e Provincia.

Il punteggio è graduato come segue:

- totale non corrispondenza punti 0
- corrispondenza parziale o non incidenza punti 2
- corrispondenza totale punti 3

In caso di valutazione diversificata, per quanto concerne gli elementi forniti a Comune e Provincia, viene assegnato un punteggio corrispondente alla media tra i punteggi proposti (63).

2.2.8 Previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica

La valutazione regionale è effettuata anche in base agli elementi richiesti a Comune e Provincia.

Il punteggio è graduato come segue:

- previsione di interventi non strategici: punti 1
- previsione di interventi di rilievo strategico non prioritario: punti 2
- previsione di interventi di rilievo strategico prioritario: punti 3 (63)

2.2.9 Localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana

La valutazione regionale è effettuata in base all'istruttoria del comune.

Il punteggio è graduato come segue:

- interventi su aree nude (salvo che si tratti di aree riconosciute degradate e a priorità di riqualificazione nei programmi del comune): punti 0
- interventi su aree edificate in genere: punti 2
- interventi su aree degradate da riqualificare (edificate o non edificate): punti 3 (63)

2.2.10 Valutazione dell'impatto occupazionale netto

La valutazione regionale è effettuata in base alla documentazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) della L.R. n. 14/99.

Il punteggio è attribuito come segue in relazione all'incidenza dell'insediamento proposto sul livello occupazionale:

- incidenza negativa punti 0
- non incidenza punti 1
- incidenza positiva punti 2 (63)

2.2.11 Disponibilità attuale dell'area

La attribuzione del punteggio da parte della Regione è effettuata in base all'istruttoria del comune

- sono attribuiti punti 2 in caso di disponibilità attuale dell'area da parte del richiedente
- è attribuito punteggio pari a 0 nel caso di assenza di tale requisito (63).

2.3 L'archivio dei dati sul commercio

La base dati relativa all'offerta

L'informazione statistica sulle attività commerciali risulta essere piuttosto carente nonostante vi siano numerosi enti, sia pubblici sia privati, che raccolgono dati sulla rete commerciale

presente sul territorio nazionale. Esistono, infatti, difformità di risultati tra le diverse fonti dati, dovute sia a modalità di rilevazione diverse, sia all'utilizzo di definizioni diverse per la classificazione delle forme distributive, sia all'utilizzo di limiti dimensionali diversi per l'aggregazione in classi.

La L.R. 14/99 ha disposto l'istituzione di un Osservatorio nell'ambito del sistema di monitoraggio della rete distributiva previsto su scala nazionale dal D.Lgs. n. 114/98, attraverso il quale sarà possibile organizzare un sistema di rilevazione permanente tale da garantire un aggiornamento continuo della base dati, eliminando in parte le carenze statistiche esistenti nel campo delle attività commerciali.

Nell'attuale fase, si è scelto di utilizzare come base di partenza ai fini delle valutazioni delle domande relative alle grandi strutture di vendita i censimenti realizzati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernenti la GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA anno 1996 e CENTRI COMMERCIALI anno 1995.

Tali fonti sono state successivamente integrate in base ad altre informazioni disponibili elaborate secondo quanto di seguito specificato.

Archivio dei dati sul Commercio (descrizione)

Il MICA ha utilizzato le seguenti definizioni statistiche per il censimento nell'anno 1996 dei punti vendita della Grandi strutture Organizzata:

- *Grande Magazzino*: «esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400m² e di almeno cinque distinti reparti (oltre l'eventuale annesso reparto alimentare) ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo»
- *Supermercato*: «esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o reparto di grande magazzino) organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400m² e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente»
- *Ipermercato*: «esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 m², suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino»
- *Centro commerciale al dettaglio*: «complesso di almeno otto esercizi al dettaglio e di servizi, con superficie di vendita superiore a 2.500 m², concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari».

Tali definizioni risultano solo in parte compatibili con quelle introdotte successivamente dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Al di là dei nuovi limiti dimensionali, va considerato che, per la rapida evoluzione ed integrazione delle diverse formule di vendita, i confini tra le varie tipologie si sono molto sfumati.

La tipologia in senso lato è riferibile infatti, oltre che alle dimensioni, anche alle caratteristiche dell'offerta proposta dal punto vendita, rendendo riconoscibile al cliente un certo tipo di formula di vendita, per una determinata offerta di beni.

In relazione a quanto sopra, sono state effettuate una serie di elaborazioni ed integrazioni tra le fonti disponibili come qui di seguito indicato.

Con riferimento alle definizioni MICA, per tutti i punti vendita della grande distribuzione organizzata, rilevati nei 1546 comuni della Lombardia, sono state evidenziate la tipologia distributiva, riportando separatamente le quote di superficie destinate alla vendita di generi alimentari e generi extra alimentari, oltre ad una serie di informazioni diverse, tra cui la denominazione riferita all'impresa da cui dipende il punto vendita, l'indirizzo e il numero civico del punto vendita.

Le unità di vendita della media e grande distribuzione presenti in Lombardia sono state integrate in un'unica base dati.

Attraverso il censimento dei Centri Commerciali MICA 1995 sono stati riconosciuti ed evidenziati i singoli punti vendita facenti parte di un Centro Commerciale e già rilevati dall'archivio MICA 1996.

I relativi dati sono stati incrociati con i campi «denominazione» e «indirizzo e numero civico» consentendo così l'individuazione dei punti vendita (supermercati, ipermercati e grandi magazzini) inseriti nei Centri Commerciali, ai quali è stato dato un unico indirizzo e numero civico, riferito alla denominazione del Centro Commerciale stesso.

La classificazione MICA 1996 è stata quindi integrata con una nuova sigla che identifica la tipologia di superfici di vendita, alimentari e extra alimentari, delle unità distributive inserite nei Centri Commerciali. La sigla «CC» è stata affiancata alla definizione tipologica del punto vendita, generando nuove tipologie, non previste nella classificazione originale MICA, che, ricomposte secondo le definizioni generali, definiscono il punto vendita inserito in un centro commerciale.

In una prima stesura della base dati del commercio (dicembre 97) è stata utilizzata la seguente classificazione per identificare le diverse tipologie distributive:

SUPERFICI DI VENDITA EXTRA ALIMENTARI

GM	grande magazzino senza reparto alimentare di supermercato
GMCC	grande magazzino senza reparto alimentare, inserito in un centro commerciale
GMI	grande magazzino reparto di ipermercato
GMICC	grande magazzino reparto di ipermercato, inserito in un centro commerciale
GMS	grande magazzino con reparto alimentare di supermercato
GMSCC	grande magazzino con reparto alimentare, di supermercato, inserito in un centro commerciale

SUPERFICI DI VENDITA ALIMENTARI

SMA	supermercato autonomo
SMACC	supermercato autonomo, inserito in un centro commerciale
SMI	supermercato reparto di ipermercato
SMICC	supermercato reparto di ipermercato, inserito in un centro commerciale
SMR	supermercato reparto di grande magazzino
SMRCC	supermercato reparto di grande magazzino, inserito in un centro commerciale

Per la tipologia *Grande Magazzino*, **senza** reparto alimentare, le singole unità di vendita sono identificate da

GM	grande magazzino senza reparto alimentare di supermercato
GMCC	grande magazzino senza reparto alimentare, inserito in un centro commerciale

Per la tipologia *Grande Magazzino*, **con** reparto alimentare, le singole unità di vendita, sono identificate dalla somma delle rispettive quote di superfici alimentare e non alimentare riferite a

GMS	grande magazzino con reparto alimentare di supermercato
SMR	supermercato reparto di grande magazzino
GMCC	grande magazzino senza reparto alimentare, inserito in un centro commerciale
SMRCC	supermercato reparto di grande magazzino, inserito in un centro commerciale

Per la tipologia *Supermercato* le singole unità di vendita, **senza** reparto non alimentare, sono identificate da

SMA	supermercato autonomo
SMACC	supermercato autonomo, inserito in un centro commerciale

Per la tipologia *Ipermercato*, con reparti alimentare e non alimentare, le singole unità di vendita sono identificate dalla somma delle rispettive quote di superfici alimentare e non alimentare riferite a

GMI	grande magazzino reparto di ipermercato
SMI	supermercato reparto di ipermercato
GMICC	grande magazzino reparto di ipermercato, inserito in un centro commerciale
SMICC	supermercato reparto di ipermercato, inserito in un centro commerciale

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le unità di vendita e alcuni dati generali, riferiti a ciascuna tipologia, estratti dalla base dati del modello utilizzando la classificazione MICA, antecedente al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

**Struttura della Grande Distribuzione in Lombardia secondo la classificazione MICA antecedente
al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114**

Definizione statistica	TIPO	Descrizione	N. punti vendita	M ² Superficie alimentare	M ² Superficie non alimentare	M ² Superficie totale dei punti vendita
Grande magazzino	GM	grande magazzino senza reparto alimentare di supermercato	115	327.003		388.392
	GMCC	grande magazzino senza reparto alimentare, in un centro commerciale	22		61.389	
	GMS + SMR	grande magazzino con reparto alimentare di supermercato	18	13.085	21.148	34.233
	GMSCC + SMRCC	grande magazzino con reparto alimentare di supermercato, in un centro commerciale	1	1.319	879	2.198
Supermercato	SMA	supermercato alimentare autonomo	777	744.563		810.865
	SMACC	supermercato alimentare autonomo, in un centro commerciale	31	66.302		
Ipermercato	SMI + GMI	ipermercato con reparto alimentare di supermercato e reparto non alimentare di grande magazzino	38	85.605	128.141	213.746
	SMICC + GMICC	ipermercato con reparto alimentare di supermercato e reparto non alimentare di grande magazzino, in un centro commerciale	25	110.415	93.000	203.415

I valori riportati nella tabella sono stati estratti dalla base dati approntata 1997, che non corrisponde alla base attualmente in uso.

La base dati attualmente impiegata è stata impostata a partire dal luglio 1998 in relazione alle classificazioni introdotte dal D.Lgs n. 114/98.

La nuova classificazione dei punti vendita

La classificazione operata secondo il D.Lgs. n.114/98 organizza i punti vendita sulla variabile della popolazione residente in ciascun comune, secondo la tabella seguente

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti		Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	
Tipo unità di vendita	Limiti dimensionali	Tipo unità di vendita	Limiti dimensionali
Esercizi di vicinato	fino a 150 m ²	Esercizi di vicinato	fino a 250 m ²
MS	da 150 a 1.500 m ²	MS	da 250 a 2.500 m ²
GS	oltre 1.500 m ²	GS	oltre 2.500 m ²

La tabella seguente riporta tutti i tipi di unità di vendita configuratisi nei relativi settori alimentari ed extra alimentare in relazione alla nuova classificazione:

Tipo unità di vendita	Descrizione
Vicinato—A	esercizi di vicinato alimentari
Vicinato—E	esercizi di vicinato extra alimentari
MS—A	media struttura alimentare
MS—E	media struttura extra alimentare
MS—EA	media struttura alimentare e extra alimentare
MS—CC	media struttura in un centro commerciale (alim. e extra alim.)
GS—A	grande struttura alimentare
GS—E	grande struttura extra alimentare

Tipo unità di vendita	Descrizione
GS—EA	grande struttura alimentare e extra alimentare
GS—CC	grande struttura in un centro commerciale (alim. e extra alim.)

La banca dati sui nodi offerta è stata quindi organizzata sulla base della classificazione riportata nella precedente tabella, utilizzando dati ricavati dalle seguenti fonti:

- ISTAT, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 1991
- Mica, Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia al 1° gennaio 1996
- Mica, Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia al 1° gennaio 1995
- Comune di Milano, «Il commercio a Milano» 1996
- Unione Camere di Commercio della Lombardia, Archivio Posteggi, 1997

Per i punti vendita di vicinato, e per le unità di vendita medie con superficie inferiore a 400m², non sono disponibili i dati anagrafici, in quanto estratti dal Censimento dell'Industria e dei Servizi ISTAT 1991.

Per le unità di vendita di media struttura con superficie maggiore di 400m² fino alle unità di vendita di grande struttura sono disponibili i dati anagrafici, in quanto estratti dal Censimento MICA.

Per i Centri commerciali ciascun complesso di vendita è identificabile dalla ricomposizione dai singoli esercizi insediati in ciascun Centro.

I dati, riferiti alle medie strutture superiori a 400m² e alle grandi strutture, del comune di Milano sono disaggregati nelle 20 zone di decentramento in base al loro indirizzo.

Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente i totali riferiti al numero ed alla superficie di vendita alimentare ed

extra alimentare delle unità di vendita per ciascun livello dimensionale, estratti dalla base dati (64).

<i>Tipo di esercizio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Numero unità di vendita</i>	<i>Superficie alimentare m²</i>	<i>Superficie extra alimentare m²</i>	<i>Superficie totale m²</i>
VIC-A	Vicinato alimentare	36.116	1.771.117	-	1.771.117
VIC-E	Vicinato extra alimentare	78.457	-	4.977.191	4.977.191
MS-A	Media struttura alimentare	1.088	837.779	-	837.779
MS-E	Media struttura extra alimentare	1.338	-	1.682.115	1.682.115
MS-AE	Media struttura alim. ed extra alimentare	224	107.860	85.075	192.935
MS-CC	Media struttura in un centro commerciale	14	3.170	10.897	14.067
GS-A	Grande struttura alimentare	66	225.940	-	225.940
GS-E	Grande struttura extra alimentare	151	-	630.093	630.093
GS-AE	Grande struttura alimentare ed extra alimentare	93	244.761	347.061	591.822
GS-CC	Grande struttura in un centro commerciale	28	92.487	92.565	185.052
TOTALE		117.575	3.283.114	7.824.997	11.108.111

La preparazione della base dati per i nodi offerta: gli esercizi di vicinato

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 il punto vendita tradizionale, definito come «esercizio di vicinato», ha una superficie di vendita non superiore a 150 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Dal Censimento ISTAT 1991 sono stati estratti i dati, aggregati per classi di superfici e divisi per settore alimentare e extra alimentare, relativi a

- punti vendita di vicinato con superficie da 0 a 150 m²
- punti vendita di vicinato con superficie da 150 a 250 m²

I dati disponibili sono

- numero totale di unità locali (punti di vendita) della classe di superficie interessata
- numero totale di addetti della classe di superficie interessata
- superficie totale dei punti vendita della classe di superficie interessata.

Tali dati sono disponibili, per tutti i comuni lombardi, senza riferimenti anagrafici, in quanto non accessibili dall'informazione statistica ISTAT.

(64) La tabella è stata sostituita dal comma 60 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

In riferimento al codice ATECO 91, che classifica le attività economiche oggetto del Censimento dell'Industria e dei Servizi, dalla sezione G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio sono stati estratti i dati riferiti ai punti vendita compresi nelle divisioni:

Codice ATECO	Descrizione
50	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli
52	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motoveicoli

Dalla divisione 50 sono stati estratti i dati riferiti ai seguenti gruppi o sottoclassi, appartenenti al settore extra alimentare:

Settore	Codice ATECO	Descrizione
EXTRA ALIM.	50.1	Commercio di autoveicoli
EXTRA ALIM.	50.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
EXTRA ALIM.	50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
EXTRA ALIM.	50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclo motori

Poiché per le caratteristiche dei punti vendita che svolgono tali attività può essere compresa anche la vendita all'ingrosso, si è scelto di considerare il valore assoluto di superficie di vendita ridotto al 50%, conteggiando tutti i punti vendita.

Dalla divisione 52 sono stati estratti i dati riferiti ai seguenti gruppi o sottoclassi, appartenenti al settore alimentare oppure extra alimentare:

Settore	Codice ATECO	Descrizione
ALIM	52.11.1	Commercio al dettaglio degli ipermercati
ALIM	52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati
ALIM	52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati
ALIM	52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
ALIM	52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
ALIM	52.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
ALIM	52.22	Commercio al dettaglio di carne e prodotti base di carne
ALIM	52.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
ALIM	52.24	Commercio al dettaglio di pane pasticceria e dolciumi
ALIM	52.25	Commercio al dettaglio di bevande
ALIM	52.27	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
EXTRA ALIM.	52.12.1	Commercio al dettaglio dei grandi magazzini
EXTRA ALIM.	52.12.2	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
EXTRA ALIM.	52.32	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
EXTRA ALIM.	52.331	Commercio al dettaglio nelle erboristerie
EXTRA ALIM.	52.332	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi

Settore	Codice ATECO	Descrizione
EXTRA ALIM.	52.41	Commercio al dettaglio di tessuti
EXTRA ALIM.	52.42	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
EXTRA ALIM.	52.43	Commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio
EXTRA ALIM.	52.44	Commercio al dettaglio di mobili e apparecchi illuminanti
EXTRA ALIM.	52.45	Commercio al dettaglio di elettrodomestici radio televisioni
EXTRA ALIM.	52.46	Commercio al dettaglio di ferramenta colori vernici e vetro
EXTRA ALIM.	52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi
EXTRA ALIM.	52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
EXTRA ALIM.	52.48	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
EXTRA ALIM.	52.50.1	Commercio al dettaglio di libri usati
EXTRA ALIM.	52.50.2	Commercio al dettaglio di mobili usati
EXTRA ALIM.	52.50.3	Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati

Per tutti i punti vendita, appartenenti ai diversi codici ATECO, è stata calcolata la superficie media: tale valore medio è stato utilizzato nel caso di punti vendita con superficie non indicata nei dati ISTAT.

I valori di superficie media ottenuti tengono conto della riduzione al 50% della superficie dei punti vendita appartenenti ai codici 50.1 Commercio di autoveicoli, 50.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli, 50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, 50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclo motori, come riportato sulla seguente tabella:

Settore	Codice ATECO	% superficie considerata	superficie media m ²
ALIM	52.111	100	9
ALIM	52.112	100	165
ALIM	52.113	100	115
ALIM	52.114	100	53
ALIM	52.115	100	57
ALIM	52.21	100	37
ALIM	52.22	100	37
ALIM	52.23	100	32
ALIM	52.24	100	39
ALIM	52.25	100	45
ALIM	52.27	100	47
EXTRA ALIM	50.1	50	111
EXTRA ALIM	50.3	50	54
EXTRA ALIM	50.40.1	50	70
EXTRA ALIM	50.402	50	55
EXTRA ALIM	52.121	100	11
EXTRA ALIM	52.122	100	52
EXTRA ALIM	52.32	100	36

Settore	Codice ATECO	% superficie considerata	superficie media m ²
EXTRA ALIM	52.331	100	32
EXTRA ALIM	52.332	100	38
EXTRA ALIM	52.41	100	57
EXTRA ALIM	52.42	100	54
EXTRA ALIM	52.43	100	57
EXTRA ALIM	52.44	100	97
EXTRA ALIM	52.45	100	64
EXTRA ALIM	52.46	100	73
EXTRA ALIM	52.471	100	41
EXTRA ALIM	52.472	100	25
EXTRA ALIM	52.473	100	43
EXTRA ALIM	52.48	100	47
EXTRA ALIM	52.501	100	39
EXTRA ALIM	52.502	100	53
EXTRA ALIM	52.503	100	22
EXTRA ALIM	52.504	100	32

La preparazione della base dati per i nodi offerta: gli esercizi di vicinato del comune di Milano

I dati 1996 per il comune di Milano relativi alla piccola distribuzione (fino a 400 m²), disaggregati per zone di decentramento, provengono dal Comune di Milano Settore Commercio Artigianato.

Per poter integrare i punti vendita del comune di Milano nella base dati è stato necessario scinderli in due classi: da 0 a 250 m², esercizi di vicinato, e da 250 a 400m² esercizi della MS.

Dai dati ISTAT 91, sono state estratte le superfici totali per classi dimensionali e settore alimentare ed extra alimentare di Milano

settore	Totale m ² per classi di superfici		
	0 - 150	150 - 250	250 - 400
ALIM	100285	10502	4832
EXTRA ALIM	345698	80153	62720

Su tali valori è stata calcolata la percentuale di consistenza della classe di superficie da 0 a 250 m²:

settore	% di consistenza per classe 0 - 250m ²
ALIM	96%
EXTRA ALIM	87%

La percentuale di consistenza è stata applicata al numero dei punti di vendita e alla superficie per ottenere i valori degli esercizi di vicinato per zona di decentramento.

Il risultato è nella tabella che segue:

Zona di decentramento	SETTORE ALIMENTARE				SETTORE EXTRA ALIMENTARE			
	dati comunali		dati modificati		dati comunali		dati modificati	
	num—pdv	sup—tot	num—pdv	sup—tot	num—pdv	sup—tot	num—pdv	sup—tot
01	626	32.809	601	31.497	4.608	361.198	4.424	346.750
02	366	21.510	351	20.650	1.060	83.960	1.018	80.602
03	335	16.492	322	15.832	1.664	127.837	1.597	122.724
04	410	18.931	394	18.174	1.232	87.041	1.183	83.559
05	340	14.633	326	14.048	1.261	91.372	1.211	87.717
06	523	22.463	502	21.564	1.966	139.734	1.887	134.145
07	146	8.003	140	7.683	398	25.352	382	24.338
08	130	7.713	125	7.404	317	24.178	304	23.211
09	159	6.730	153	6.461	335	22.532	322	21.631
10	440	20.777	422	19.946	1.152	84.225	1.106	80.856
11	490	21.027	470	20.186	1.329	80.192	1.276	76.984
12	112	4.786	108	4.595	233	19.631	224	18.846
13	90	3.870	86	3.715	152	11.516	146	11.055
14	279	11.124	268	10.679	673	53.886	646	51.731
15	151	5.827	145	5.594	346	20.708	332	19.880
16	134	7.109	129	6.825	296	22.868	284	21.953
17	305	11.887	293	11.412	731	46.107	702	44.263
18	229	10.416	220	9.999	518	33.649	497	32.303
19	299	13.214	287	12.685	588	35.592	564	34.168
20	326	16.483	313	15.824	825	70.125	792	67.320
totali	5.890	275.804	5.655	264.773	19.684	1.441.703	18.897	1.384.035

La preparazione della base dati per i nodi offerta: il commercio al dettaglio su aree pubbliche

Nell'ambito dell'offerta è stato considerato anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

I dati utilizzati per le analisi del commercio su aree pubbliche, riferiti ai mercati che si tengono nei comuni lombardi, disaggregati per zona di decentramento nel caso del comune di Milano, sono stati estratti dall'Archivio Posteggi dell'Unione Camere di Commercio della Lombardia, aggiornati al 31 dicembre 1997.

Anche tali dati hanno richiesto alcune operazioni preliminari per poter essere integrati nella base dati dei nodi offerta, nella tabella degli esercizi di vicinato.

I posteggi sono stati integrati con l'inserimento delle rispettive quote di superficie, distinte in alimentare e extra alimentare.

In base alle indicazioni dei rappresentanti di categoria è stato considerato che un posteggio, in mezza giornata di mercato, fattura la metà di quello che un punto vendita tradizionale, di uguale superficie, fattura in una settimana.

Ne consegue che un posteggio di un mercato settimanale (in generale mezza giornata di lavoro) è equivalente ad un punto vendita al dettaglio con una superficie pari a metà di quella del posteggio stesso.

$$\text{Superficie di vendita equivalente} = \frac{\text{Superficie posteggio}}{2}$$

In base alla frequenza del mercato, è stata calcolata, per ciascun comune, la superficie di punti vendita al dettaglio equivalente alla superficie totale dei posteggi.

	Superficie equivalente
Mercato settimanale	(m ² posteggio)/2
Mercato quindicinale	(m ² posteggio)/4
Mercato mensile	(m ² posteggio)/8

Al fine di integrare i dati del commercio su aree pubbliche alla base dati dei nodi offerta è stato necessario disporre anche di un numero di punti vendita equivalente: tale numero è stato calcolato dividendo la superficie totale di mercato ambulante comunale per la superficie media di un punto vendita al dettaglio.

I valori di superficie media utilizzati sono: punto vendita alimentare: 50 m² punto vendita extra alimentare: 60 m²

Nel caso in cui la superficie equivalente del posteggio fosse inferiore alla superficie media di un punto di vendita tradizionale (più del 90% dei casi per i mercati alimentari, 70% dei casi per i mercati extra alimentare), è stato comunque conteggiato un punto vendita; va precisato che il modello ripartisce la spesa secondo la superficie dei punti di vendita e non secondo il loro numero.

La tabella seguente riporta, suddivisi per Unità Territoriale, il totale della superficie alimentare e extra alimentare dedicata al commercio su aree pubbliche, nonché i corrispondenti punti vendita equivalenti ottenuti:

ut	denominazione unità territoriale	n. pdv equivalenti alimentari	n. pdv equivalenti extra alimentari	m ² superficie equivalente alimentare	m ² superficie equivalente alimentare	m ² superficie equivalente totale
1	MILANO	1.041	2.238	52.170	134.237	186.407
2	BRESCIA	268	574	13.327	34.331	47.658
3	BERGAMO	474	996	23.079	59.497	82.576
4	VARESE	154	326	7.400	19.087	26.487
5	COMO	251	506	11.800	30.413	42.213
6	BUSTO ARSIZIO	418	898	20.839	53.679	74.518
7	PAVIA	118	250	5.796	14.937	20.733
8	CREMONA	345	418	4.379	11.643	16.022
9	VIGEVANO	134	284	6.585	16.975	23.560
10	MANTOVA	64	138	3.230	8.319	11.549
11	LECCO	120	255	5.876	15.172	21.048
12	LODI	311	490	8.677	22.517	31.194
13	VOGHERA	83	175	4.020	10.368	14.388
14	VIMERCATE	494	1.051	24.482	63.050	87.532
15	DESENZANO DEL GARDA	197	423	9.838	25.327	35.165
16	SONDRIO	56	120	2.771	7.135	9.906
17	CHIARI	331	577	11.240	29.113	40.353
18	VIADANA	148	157	1.027	2.815	3.842
19	LUINO	67	142	3.312	8.531	11.843
20	DARFO BOARIO TERME	155	312	7.294	18.828	26.122
21	MORBEGNO	50	94	2.123	5.486	7.609

Note:

I dati disponibili non consentono la ripartizione dei posteggi per il settore alimentare ed extra alimentare, per cui si è scelto di ripartirli secondo le percentuali ricavate dai dati del 1988 a livello regionale: 28% per il settore alimentare e 72% per il settore extra alimentare.

Per la provincia di Milano i posteggi sono stati assegnati alle varie zone di decentramento in base al loro indirizzo, quando disponibile; i posteggi senza indirizzo sono stati assegnati alla zona 1.

Per la provincia di Mantova i dati disponibili al 1996 sono incompleti o denotano errori evidenti. I dati mancanti sono stati ricavati dai dati del 1988 (36 comuni, per un totale di 6.543 m² per il settore alimentare e 24.756 m² per il settore extra alimentare). Sono stati inoltre azzerati tutti i posteggi che riportano dati di superficie macroscopicamente errati.

La preparazione della base dati per i nodi offerta: gli esercizi di media e grande struttura

Il Censimento MICA 1996 è stato utilizzato integralmente per i dati riferiti ai punti vendita con superficie superiore a 400 m², per i quali è riportato anche il dettaglio anagrafico; per le unità di vendita con superficie compresa tra 250 - 400m² è stata fatta un'estrazione dai dati ISTAT 1991, come totale di superficie alimentare ed extra alimentare, in quanto non accessibile il dettaglio anagrafico.

Il Censimento MICA 1995 è stato utilizzato per evidenziare i singoli punti vendita facenti parte di un Centro Commerciale, già rilevati dall'archivio MICA 1996, incrociando «denominazione» e «indirizzo e numero civico», attribuendo al punto vendita la specifica «CC» se inseriti in un centro commerciale.

Le unità di vendita con superficie superiore a 250m² sono quindi state riclassificate sulla base dei limiti dimensionali del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e sono state integrate in un'unica banca dati riferita alle medie e grandi strutture.

- Per ciascun comune è possibile estrarre i seguenti dati
- totale superficie MS con superficie da 250 a 400m²
- elenco punti vendita MS con superficie superiore a 400m²
- elenco punti vendita MS
- elenco punti vendita GS

Nell'agosto 1998 sono stati avviati un aggiornamento, e contemporaneamente una verifica, della banca dati delle medie e grandi strutture. È stato inviato, a quei comuni che presentavano almeno un punto vendita con superficie superiore a 400m², un estratto dei dati riferiti ai punti vendita presenti sul territorio comunale, con la richiesta di confermare o aggiornare, se necessario, quanto riportato in elenco. È stato inoltre chiesto di segnalare eventuali nuove strutture commerciali non ancora in funzione, ma già autorizzate.

Le strutture dichiarate «in costruzione» dai Comuni, sono state incluse tra le strutture esistenti.

La preparazione della base dati per i nodi domanda: la spesa della popolazione

La banca dati sui nodi domanda, per la stima della spesa della popolazione, è stata strutturata attraverso i dati di fonte ISTAT del Censimento della popolazione, anno 1991, e dell'Indagine campionaria sulla spesa media mensile per famiglia, anno 1996.

L'unità di rilievo per la stima dei consumi è la famiglia, classificata in funzione della condizione socio-professionale della persona di riferimento (capofamiglia) della famiglia stessa.

Nel dettaglio il Censimento della popolazione, anno 1991,

riporta, disaggregate per comune, il numero delle famiglie in funzione della condizione e della posizione professionale della persona di riferimento così strutturate:

Condizione professionale della persona di riferimento

- occupato
- in cerca di nuova occupazione
- in cerca di prima occupazione
- pensionato
- altro

Posizione professionale della persona di riferimento

- imprenditore/libero professionista
- altro lavoro proprio
- dirigente impiegato
- operaio/altro dipendente
- pensionato
- avente altro mezzo di sussistenza

Sono in condizione professionale gli occupati e coloro che sono in cerca di una nuova occupazione; sono in condizione non professionale coloro che sono in cerca di prima occupazione, sono pensionati e coloro che hanno altro mezzo di sussistenza.

L'Indagine campionaria sui consumi delle famiglie, anno 1996, riporta, distintamente per i consumi alimentari e extra alimentari

- il valore complessivo mensile della spesa in lire
- la spesa media mensile per famiglia
- la spesa media mensile per componente effettivo

Tali valori di spesa sono riferiti alla condizione socio professionale della persona di riferimento (capofamiglia) secondo i codici

- in condizione professionale
 - 3032 imprenditori, liberi professionisti
 - 3033 lavoratori in proprio
 - 3092 dirigenti, impiegati
 - 3123 operai e assimilati
- in condizione non professionale
 - 3212 pensionati
 - 3213 aventi altro mezzo di sussistenza

È stata definita quindi la corrispondenza fra categoria socio professionale, condizione professionale e posizione professionale secondo il seguente schema:

condizione professionale		posizione professionale		categoria socio-professionale	
codice	descrizione	cod.	descrizione	codice	descrizione
1	occupato	1	imprenditore libero professionista	3032	imprenditori e liberi professionisti
1	occupato	2	altro lavoro proprio	3033	lavoratori in proprio
1	occupato	3	dirigente impiegato	3092	dirigenti e impiegati
1	occupato	4	operaio altro dipendente	3123	operai e assimilati
2	in cerca nuova occupazione	1	imprenditore libero professionista	3032	imprenditori e liberi professionisti
2	in cerca nuova occupazione	2	altro lavoro proprio	3033	lavoratori in proprio
2	in cerca nuova occupazione	3	dirigente impiegato	3092	dirigenti e impiegati
2	in cerca nuova occupazione	4	operaio altro dipendente	3123	operai e assimilati
3	in cerca prima occupazione			3213	aventi altro mezzo di sussistenza
6	pensionato			3212	aventi la pensione come principale mezzo di suss.
9	altro			3213	aventi altro mezzo di sussistenza

La spesa totale per famiglia e per categoria socioprofessionale viene stimata attraverso la rilevazione dei «consumi privati, costituiti da tutti i beni e servizi acquistati o autoconsumati dalle famiglie per il soddisfacimento dei propri bisogni».

L'ISTAT classifica i beni per settore alimentare e extra alimentare: nella banca dati per il settore alimentare sono state usati tutti i beni; per il settore extra alimentare, è stata fatta una selezione, dettagliata nella seguente tabella:

codice bene	descrizione
11A1100	VESTIARIO E CALZATURE
1811431	LAMPADARI E LAMPADE
1811432	QUADRI, SOPRAMMOBILI, SPECCHI
18B1401	MOBILI IN LEGNO
18B1402	MOBILI IN METALLO
18B1403	LAMPADARI E SOPRAMMOBILI
18C1404	LENZUOLA, COPERTE E ALTRA BIANCHERIA DA CASA
18C1405	TAPPETI E MOQUETTES

codice bene	descrizione
18C1406	MATERASSI
18C1407	PENTOLE, UTENSILI PER LA CASA
18C1408	PIATTI, BICCHIERI E SIMILI
18C1409	CUCINE, STUFE, SCALDABAGNI
18C1410	FRIGORIFERI E CONGELATORI
18C1411	LAVABIANCHERIA
18C1412	LAVASTOVIGLIE
18C1413	CONDIZIONATORI D'ARIA
18C1414	ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICI
18C1415	MACCHINE PER CUCIRE E PER MAGLIERIA
18C1416	ALTRI APPARECCHI ELETTRICI
18C1417	ARTICOLI ED UTENSILI NON ELETTRICI
18C1421	COPERTE E TESSUTI PER ARREDAMENTO
18C1422	DETERSIVI E DETERGENTI
18C1423	ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER LA CASA

codice bene	descrizione
18C1424	ALTRI ARTICOLI ED ATTREZZI PER LA CASA
18C1427	MOBILI E ARTICOLI DI ARREDAMENTO IN PLASTICA
20B1601	AUTOMOBILI NUOVE
20B1602	AUTOMOBILI USATE
20B1603	ROULOTTES, RIMORCHI
20B1604	SCOOTERS E MOTOCICLI
20B1605	BICICLETTE
20B1612	PNEUMATICI
20B1613	LUBRIFICANTI
20B1624	TELEFONO, SEGRET. TELEF. (ACQUISTO)
20B1625	TELEFONO CELLULARE (ACQUISTO)
21B1702	LIBRI
21B1706	RADIO E RADIOGRAMMOFONI
21B1707	GIRADISCHI E REGISTRATORI
21B1708	TELEVISORI IN BIANCO E NERO
21B1710	MACCHINE FOTOCINEMATOGRAFICHE
21B1711	PELLICOLE FOTOCINEMATOGRAFICHE
21B1712	STRUMENTI MUSICALI
21B1713	MACCHINE DA SCRIVERE
21B1714	BARCHE, CANOTTI E SIMILI
21B1715	ARTICOLI SPORTIVI E DA CAMPEGGIO
21B1716	ANIMALI DOMESTICI
21B1717	MANGIMI
21B1718	PIANTE E FIORI
21B1719	GIOCATTOLI
21B1720	DISCHI E FONOCASSETTE
21C1728	TELEVISORI A COLORI
21C1729	BRICOLAGE E HOBBY
21C1730	VIDEOREGISTRATORI
21C1731	PERSONAL COMPUTER
22B1807	RASOI, SAPONETTE E SIMILI
22B1809	BORSE E ARTICOLI IN PELLE
22B1810	ARGENTERIA, GIOIELLI, BIGIOTTERIA, ECC.
22B1811	ARTICOLI PERSONALI
22B1815	ARTICOLI DI CANCELLERIA

Le fonti della base dati

NODI DOMANDA	Fonte	Anno
Popolazione residente	ISTAT	1996
Popolazione per classe di età	ISTAT su base anagrafica comunale	1996
<i>nb: mancano i dati di 21 comuni che non hanno risposto all'indagine ISTAT</i>		
Popolazione residente nel comune di Milano, disaggregata per Zone di Decentramento	SICOM Servizi Informatici Comune di Milano	1996

NODI DOMANDA	Fonte	Anno
Popolazione residente per condizione socio-professionale	ISTAT Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni	1991
Spesa pro-capite media mensile per condizione socio-professionale	<i>nb: sono state considerate solo le voci di spesa interessate dai punti vendita presi in considerazione.</i> ISTAT Indagine campionaria sui consumi delle famiglie	1996
Movimenti Pendolari	ISTAT Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni	1991
Presenza Turistica nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere	ANCITEL, ISTAT - SIST	1994
Comunità Montane	REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Enti Locali	1996

NODI OFFERTA	Fonte	Anno
Esercizi al dettaglio della rete di vicinato e della media distribuzione con superfici inferiori a 400 m ² , per classi di superficie e per gruppo merceologico	ISTAT Censimento dell'Industria e dei Servizi	1991
Esercizi al dettaglio delle medie e grandi strutture con superficie superiore a 400 m ² , dati anagrafici	MICA Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato	1996
<i>nb: in corso di verifica possibilità aggiornamento MICA 1997</i>		
Esercizi al dettaglio delle grandi strutture con superficie superiore a 400 m ² , dati anagrafici del comune di Milano disaggregati per Zone di Decentramento	COMUNE DI MILANO Settore Commercio e Artigianato	1996
Esercizi al dettaglio grande distribuzione con superficie superiore a 400 m ² , dati anagrafici	Aggiornamento regionale	07/1998
Posteggi per il commercio su aree pubbliche UNIONCAMERE LOMBARDIA Archivio posteggi	1998	

ALTRE VARIABILI	Fonte	Anno
Distanze minime tra Comuni, considerando tutte le strade, escluse quelle comunali	REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE	1995
Valori commerciali dei fabbricati MINISTERO DELLE FINANZE Osservatorio dei valori immobiliari	1997	

Dati aggregati per la Lombardia

popolazione al 96	8.994.825
numero famiglie	3.289.825
spesa alimentare	29.569.167.184.719
spesa extra alimentare	24.567.397.190.231 (65)

Correzioni dovute a turismo e pendolari (conteggiate nella spesa):

variazione spesa alimentare dovuta al turismo	276.806.321.840
variazione spesa extra alim. dovuta al turismo	358.272.716.134
variazione spesa alim. dovuta ai pendolari	- 53.207.877.677
variazione spesa extra alim. dovuta ai pendolari	- 44.207.568.443

GS:

GS: numero pdv alimentari	173
GS: superficie alimentare	553.098
GS: numero pdv extra alimentari	257
GS: superficie extra alimentare	1.054.309

MS:

MS: numero pdv alimentari	1.321 (*)
MS: superficie alimentare	958.899
MS: numero pdv extra alimentari	1.584 (*)
MS: superficie extra alimentare	1.793.497

Vicinato:

Vicinato: numero pdv alimentari	36.116
Vicinato: superficie alimentare	1.771.116
Vicinato: numero pdv extra alimentari	78.457
Vicinato: superficie extra alimentare	4.977.190

Ambulantato (già conteggiato nel Vicinato):

Ambulantato: superficie reale totale	1.642.891
Ambulantato: superficie equivalente alimentare	229.265
Ambulantato: superficie equivalente extra alim.	591.460
Ambulantato: numero pdv equivalenti alimentari	5.279
Ambulantato: numero pdv equivalenti extra alim.	10.424

2.4 Il sistema di analisi delle gravitazioni commerciali

Il sistema si basa su un modello¹, in termini generali, in tre passi:

1. Il calcolo, in base ad un'ipotesi di tipo gravitazionale espressa attraverso un apposito algoritmo, della probabilità che un generico cliente acquisti in un generico esercizio.
2. La generalizzazione di tale comportamento a tutti i potenziali clienti e quindi la stima del numero di potenziali clienti di un generico esercizio.
3. La trasformazione di tale numero atteso di clienti in fatturato atteso attribuendo al generico cliente una virtuale capacità di spesa.

Le variabili fondamentali utilizzate dall'algoritmo di calcolo sono:

(65) I dati sono stati modificati dal comma 56 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

(*) valore approssimativo: i pdv di MS di superficie < 400m² contano per 1 in ogni comune.

(1) Tra i molti consimili si veda anche il modello adottato dalla Regione Liguria (Regione Liguria, Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo 1995 n. 20 «Indicazioni programmatiche per il commercio al dettaglio»).

1. La capacità di vendita dell'esercizio;
2. Il tempo necessario al generico cliente per raggiungerlo;
3. Attrattività dell'esercizio per il cliente.

La capacità di spesa espressa dalla popolazione lombarda articolata secondo alcune caratteristiche sociodemografiche viene quindi distribuita in ogni comune tra esercizi di diverse tipologie distributive e classi dimensionali.

L'ipotesi sottostante è l'esaurimento della domanda da parte dell'offerta: si ipotizza cioè che tutta la domanda potenziale esistente in Lombardia si esaurisca completamente nei punti vendita della regione, ovvero che la domanda lombarda che si rivolge ad esercizi commerciali di altre regioni, sia compensata da un equivalente flusso di spesa di provenienza extra regionale.

Mantenendo questa ipotesi di base ed escludendo perciò ipotesi di mobilità generata dal rapporto domanda/offerta in ambito extra regionale, vengono tuttavia stimati alcuni effetti sulla distribuzione della spesa derivanti dalla mobilità giornaliera interna ed esterna alla regione e dai flussi turistici.

Il sistema si articola in due sotto-sistemi:

- settore alimentare;
- settore extra alimentare.

I valori di fatturato atteso ottenuti con riferimento al singolo esercizio consentono il calcolo di numerosi indicatori aggregati:

- per comune o unità territoriali sovracomunali;
- per tipologia distributiva/classe dimensionale;
- per classificazioni incrociate per ambiti territoriali e tipologie distributive.

Tali valori consentono inoltre di definire la struttura delle gravitazioni e i relativi centri e i comuni o le unità territoriali per le quali - secondo le ipotesi sottostanti il modello - esiste un'offerta distributiva in grado o meno di soddisfare la domanda esistente.

Il modello tiene conto, come fattori di calibrazione delle gravitazioni - cioè per valutare la differente attrattività relativa delle singole tipologie distributive - dei dati esperienziali disponibili relativi ai fatturati unitari e totali per tipologia distributiva, settore merceologico e classe dimensionale.

La struttura e le componenti del modello e la relativa base dati specifica sono illustrate di seguito.

La struttura e le componenti del modello sono dettagliate qui di seguito.

Struttura e componenti del modello

L'area commerciale, nell'ambito del modello, si configura come un insieme di nodi distinti in:

nodi origine-domanda costituiti dai comuni e caratterizzati dalla popolazione² e dai suoi attributi in termini di composizione socio-demografica e capacità di spesa per settore merceologico;

nodi destinazione-offerta caratterizzati dai punti vendita classificati in base a tipologia distributiva, classe dimensionale, classe del comune di localizzazione e settore merceologico;

Da un punto di vista generale i nodi offerta sono distinti secondo il seguente schema per livelli, che tiene conto della

(2) Fa eccezione Milano, per cui si è provveduto ad una disaggregazione sulla base della suddivisione nelle 20 attuali zone di decentramento.

nuova classificazione operata dal D.Lgs. 114/98 integrata da sottoclassificazioni che individuano alcune classi tipologiche-dimensionali che sembrano contraddistinguere la rete esistente ai soli fini delle valutazioni di attrattività dei punti vendita.

In particolare:

- viene individuato un livello inferiore (livello 1) per le medie strutture con riferimento al limite dimensionale di 600m² introdotto a suo tempo dalla L. 121/87 per le concentrazioni nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti;
- viene individuato un livello inferiore (livello 1) per la

Grande Distribuzione. Il relativo limite è fissato a 5000 m² secondo un indirizzo ripreso dalla letteratura di settore. Il primo livello viene indicato come sovracomunale il secondo livello come area estesa

LIVELLO DISTRIBUTIVO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
<i>Vicinato</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizi fino a 150 m² in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 ab. • Esercizi fino a 250 m² in Comuni con popolazione superiore a 10.000 ab. • Commercio su aree pubbliche
<i>Medie strutture 1</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizi da 150 a 1500 m² in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 ab. • Esercizi da 250 a 2500 m² in Comuni con popolazione superiore a 10.000 ab.
<i>Medie Strutture 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizi e Centri Commerciali da 600 a 1500 m² in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 ab. • Esercizi e Centri Commerciali da 600 a 2500 m² in Comuni con popolazione superiore a 10.000 ab.
<i>Grandi Strutture sovracomunali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizi e Centri Commerciali oltre 1500 m² in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 ab. • Esercizi e Centri Commerciali oltre 2500 m² in Comuni con popolazione superiore a 10.000 ab.
<i>Grandi Strutture area estesa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizi e Centri Commerciali oltre 5000 m²

Il criterio metodologicamente più rigoroso di classificazione dei punti vendita su base esclusivamente tipologica (rete tradizionale, supermercato, ipermercato, centro commerciale, grande magazzino, formula mista ecc.) presenta alcune controindicazioni legate alle modalità di classificazione e alla rapida evoluzione delle formule e delle definizioni sottostanti i dati disponibili e alla loro conseguente relativa affidabilità. In particolare, i dati relativi alla Grande Distribuzione di fonte Ministero dell'Industria non fanno riferimento alla struttura distributiva complessiva, bensì a singole unità omogenee per gruppo merceologico (ad esempio supermercato reparto di ipermercato).

Infine essa trova ormai solo parziale riscontro nella classificazione adottata dal D.Lgs. 114/97 e riportata nella tabella.

Ad ogni nodo domanda (comune o zona di decentramento nel caso di Milano) corrisponde:

- un nodo offerta vicinale, in quanto gli esercizi di questo tipo e la relativa superficie sono considerati nel loro insieme;
- un nodo-offerta per ogni esercizio delle restanti tipologie/classi.

I nodi-domanda ed i nodi-offerta sono collegati da tratti stradali, le cui distanze sono trasformate, sulla base di convenzioni semplificatrici, in tempi di percorrenza.

Metodologia di calcolo

I parametri fondamentali del modello sono i seguenti:

- Capacità di vendita rappresentata dalla superficie di vendita degli esercizi espressa in m² (S_j)
- Tempo di viaggio dal nodo-domanda i al nodo-offerta j in minuti (T_{ij})
- Sensibilità del cliente rispetto al tempo in relazione alle caratteristiche dell'offerta (λ_i)

Il parametro λ_i esprime la attrattività relativa di un punto vendita. Esso contribuisce a determinare le probabilità di attrazione di due punti vendita sulla base delle sue caratteristiche e della sua classificazione nella rete distributiva.

In particolare esercizi aventi uguale superficie e uguale distanza dal generico cliente posseggono differenti valori del parametro λ_i - e quindi differenti attrattività - a seconda della rispettiva classe/tipologia.

In considerazione di quanto sopra detto, la capacità di attrazione del nodo-offerta j è espressa dalla seguente formula:

$$A_j = \frac{S_j}{T_{ij}^{\lambda_j}}$$

La probabilità che un cliente del nodo-domanda i vada ad acquistare nel nodo-offerta j è determinata allora da:

$$P_{ij} = \frac{\frac{S_j}{T_{ij}^{\lambda_j}}}{\sum \left(\frac{S_j}{T_{ij}^{\lambda_j}} \right)}$$

Cioè dall'attrattività relativa del nodo-offerta j rispetto a tutti i nodi-offerta potenzialmente disponibili per il nododomanda i (determinati ipotizzando una distanza massima ammissibile per l'attrattività del punto vendita). Trattandosi di probabilità, si assume il vincolo

$$\sum_j P_{ij} = 1$$

Il numero medio atteso di clienti del nodo-domanda i per il nodo-offerta j è allora pari a:

$$E_{ij} = P_{ij} * NC_i$$

NC_i è la popolazione del nodo-domanda i.

Il parametro λ_j, in considerazione delle caratteristiche dei dati e dei limitati riferimenti disponibili, j è stato tarato sulla base di indicazioni empiriche provenienti da studi commissio-

nati dalla Regione Lombardia³ o da altre Regioni⁴, da ricerche pubblicate in riviste specializzate, dalle indicazioni fornite dagli operatori di settore e dalle risultanze delle simulazioni effettuate nell'applicazione del modello, messa a punto per il presente programma

Parametri adottati nell'applicazione del modello

Raggi massimi di attrazione (in minuti)

Livello distributivo	Alimentare	Misto	Extra Alimentare	Alimentare e extra alim. in centri commerciali
Vicinato e commercio su aree pubbliche	15	15	15	15
Medie strutture 1	20	20	20	20
Medie strutture 2	30	30	30	30
Grandi strutture Sovracomunali	35	35	35	35
Grandi strutture Area estesa	40	40	40	40

Valori di LAMBDA

Livello distributivo	Alimentare	Misto	Extra Alimentare	Alimentare e extra alim. in centri commerciali
Vicinato e commercio su aree pubbliche	1	1	1	1
Medie strutture 1	0,85	0,85	0,87	0,85
Medie strutture 2	0,80	0,80	0,83	0,80
Grandi strutture Sovracomunali	0,75	0,75	0,80	0,75
Grandi strutture Area estesa	0,70	0,70	0,78	0,70

In relazione a quanto illustrato precedentemente si assumono le seguenti definizioni:

Nodo offerta: punto vendita o insieme di punti vendita; nel caso di punto vendita di media e grandi strutture il nodo offerta contraddistingue un singolo punto vendita (nodo offerta puntuale); nel caso di punto vendita di vicinato il nodo offerta contraddistingue l'insieme dei punti vendita compresi in un Comune (circoscrizione di decentramento nel caso del Comune di Milano) (nodo offerta distribuito).

Nodo domanda: popolazione aggregata per Comune (circoscrizione di decentramento nel caso del Comune di Milano).

Area di attrazione: il nodo domanda o l'insieme di nodi domanda la cui spesa, in base ai parametri previsti dal modello di analisi, può dirigersi ad un nodo offerta.

(3) In particolare INSIDE srl, nell'ambito di incarichi di consulenza per la Regione Lombardia effettuati in seguito ad una prima ricerca conclusasi nel marzo 1993 con una «Proposta di direttive regionali di urbanistica commerciale per la programmazione delle grandi strutture di vendita per il periodo 1993-94 e per la redazione dei piani commerciali comunali».

(4) Sono stati presi a riferimento, in particolare, alcuni indici relativi alla produttività degli esercizi commerciali utilizzati dalla Regione Piemonte.

Area di influenza: l'insieme dei nodi offerta la cui produttività può direttamente risentire, in relazione alle rispettive aree di attrazione, della presenza di un determinato nodo offerta.

Area di gravitazione: l'Unità Territoriale o l'insieme di Unità Territoriali interessate dall'area di attrazione di un nodo offerta.

Fatturato: spesa attratta dai nodi offerta.

Soglia di produttività: il valore di fatturato al di sotto del quale può risultare critica l'economicità del nodo offerta.

2.5 Computo delle superfici (art. 23)

a) *Computo delle superfici di vendita dell'esercizio commerciale oggetto della domanda ai fini della sua valutazione*

• **Domande di nuova apertura**

Nei casi di domanda di apertura di una grande struttura la verifica della disponibilità delle quote base o, nei casi di indisponibilità anche parziale, la valutazione in base ai criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) viene effettuata tenendo conto della superficie di vendita nell'entità che viene richiesta salvo quanto previsto all'art. 38 commi 3 e 4.

Nei casi di domanda di apertura di grandi strutture di vendita aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

• **Domande di modificazione di strutture esistenti**

Nei casi di domande ai sensi dell'art. 35 e nei casi di trasferimento senza aumento di superficie di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

Nel caso delle richieste di ampliamento e di trasferimento con contemporaneo ampliamento di una grande struttura preesistente viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base la sola superficie di vendita richiesta in aggiunta; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4 lettera b) l'analisi di compatibilità è riferita alla struttura ampliata o trasferita, in sostituzione di quella preesistente.

Nel caso della richiesta di ampliamento o di trasformazione con contemporaneo ampliamento di una media struttura di vendita che si trasforma in grande struttura viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base l'intera superficie della nuova grande struttura; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) l'analisi è riferita alla nuova grande struttura in sostituzione della media struttura preesistente. Se la nuova grande struttura integra le fattispecie di punti vendita previste all'art. 1, comma 4, lettera a.2) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

Nel caso della richiesta di ampliamento di una grande struttura mediante concentrazione o accorpamento nella stessa U.T. viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base la sola superficie di vendita aggiuntiva rispetto a quella delle preesistenti grandi strutture interessate dalla domanda; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) l'analisi è riferita alla struttura trasformata in sostituzione di quelle preesistenti.

Nel caso di concentrazione o accorpamento nella stessa U.T. di sole grandi strutture senza ampliamento della superficie ri-

spetto a quella preesistente non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

b) *Computo della superficie di vendita della grande struttura autorizzata ai fini della valutazione delle domande successive*

• *Autorizzazione all'apertura*

In funzione dell'esame di domande successive la superficie di vendita di una grande struttura autorizzata all'apertura ivi compresi i casi di apertura o ampliamento di punti vendita di cui all'art. 1, comma 4 lettera a.2) o di nuove superfici commerciali previste in Accordi di programma la cui ipotesi è approvata dalla Giunta regionale viene detratta dalle quote base disponibili. Sono fatte salve le eventuali deroghe disposte ai sensi dell'art. 16.

L'archivio dei dati relativi alle strutture in esercizio di cui all'allegato 2.3 è in tutti i casi integrato, ai fini della valutazione delle domande successive, dalle strutture autorizzate all'apertura o previste negli Accordi di Programma di cui sopra; la superficie di vendita attribuita alla grande struttura autorizzata è quella derivante dall'autorizzazione salvo quanto previsto all'art. 38, comma 4.

• *Autorizzazioni relative a modificazioni di strutture esistenti*

Nei casi di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 viene detratta dalle quote base la superficie di vendita aggiuntiva a quella delle grandi strutture preesistenti.

Nei casi di autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento con contemporaneo ampliamento di una grande struttura preesistente viene detratta dalle quote base disponibili la superficie di vendita aggiuntiva.

Nei casi di autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento con contemporaneo ampliamento di una media struttura che si trasforma in grande struttura viene detratta dalle quote base disponibili l'intera superficie della grande struttura risultante, ivi compresi i casi di punti vendita di cui all'art. 1, comma 4, lettera a.2).

Nel caso di autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento viene detratta dalle quote base disponibili la sola superficie di vendita aggiuntiva rispetto a quella delle preesistenti grandi strutture interessate dall'autorizzazione.

L'archivio dei dati relativi alle strutture in esercizio di cui all'allegato 2.3 è in tutti i casi integrato, ai fini della valutazione delle domande successive, dalla grande struttura come modificata a seguito dell'autorizzazione in sostituzione dell'esercizio o degli esercizi preesistenti.

In caso di rinuncia all'autorizzazione rilasciata o di revoca della stessa le superfici di vendita detratte dalle quote base a seguito del rilascio sono riconsiderate dalla Regione nei successivi atti di indirizzo e programmazione.

Le richieste di modifica o comunque comportanti modifica di autorizzazioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/98, presentate prima dell'inizio dell'attività già autorizzata, sono esaminate considerando le autorizzazioni già rilasciate come rinunciate.

In tali casi, se le richieste di nuova autorizzazione non sono

accolte, restano in essere, se ancora validi, i titoli autorizzativi già rilasciati (66).

ALLEGATO 3

Tavole fuori testo

- Tav. 1 Ripartizione dei Comuni nelle Unità Territoriali
- Tav. 2 Individuazione dei confini provinciali con campitura delle 21 U.T.
- Tav. 3 Quote base di nuove superfici di vendita attribuite alle U.T. di cui all'art. 1, com. 3, lett. a)
- Tav. 4 Quote base di nuove superfici di vendita attribuite alle U.T., ripartite per provincia
- Tav. 5 Indici relativi al rapporto m²/abitanti per le grandi strutture applicati per la determinazione delle quote base attribuite alle U.T. settore alimentare
- Tav. 6 Indici relativi al rapporto m²/abitanti per le grandi strutture applicati per la determinazione delle quote base attribuite alle U.T. settore extra alimentare
- Tav. 7 Indicatori di criticità, punteggi e relative percentuali di riduzione applicati per la determinazione delle quote base attribuite alle U.T.
- Tav. 8 Grandi strutture, settore alimentare, intervalli di variazione dell'indice m²/1000 ab. per U.T. ai fini delle valutazioni degli insediamenti
- Tav. 9 Grandi strutture, settore extra alimentare, intervalli di variazione dell'indice m²/1000 ab. per U.T. ai fini delle valutazioni degli insediamenti
- Tav. 10 Settore alimentare: Rapporto tra fatturato stimato dei punti vendita e domanda della popolazione di ciascuna U.T.
- Tav. 11 Settore alimentare: Rapporto tra fatturato stimato dei punti vendita e domanda della popolazione di ciascuna U.T.
- Tav. 12 (tav. 12 A e tav. 12 B) Soglie di produttività regionali al m² (in milioni di lire)
- Tav. 13 Coefficiente di correzione soglia per UT
- Tav. 14 Soglie di produttività al m² per UT e livello distributivo per il settore alimentare (in milioni di lire)
- Tav. 15 Soglie di produttività al m² per UT e livello distributivo per il settore extra alimentare (in milioni di lire)
- Tav. 16 Posizione rispetto alla soglia Settore Alimentare
- Tav. 17 Posizione rispetto alla soglia Settore Extra Alimentare
- Tav. 18 Unità Territoriali a basso tasso di offerta

Allegato n. 3

TAV. 1 Ripartizione dei comuni nelle unità territoriali

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
MILANO	1.303.925	MI	1	
ARESE	19.078	MI	1	
ASSAGO	6.966	MI	1	

(66) Il paragrafo è stato aggiunto dal comma 57 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
BAREGGIO	15.188	MI	1	
BARLASSINA	5.815	MI	1	
BASIGLIO	7.880	MI	1	
BOLLATE	45.290	MI	1	
BOVISIO MASCIAGO	12.673	MI	1	
BRESSO	28.227	MI	1	
BUCCINASCO	23.890	MI	1	
CARONNO PERTUSELLA	11.708	VA	1	
CESANO BOSCONI	25.456	MI	1	
CESANO MADERNO	31.621	MI	1	
CESATE	12.043	MI	1	
CINISELLO BALSAMO	75.631	MI	1	
CISLIANO	3.307	MI	1	
CORMANO	18.276	MI	1	
CORNAREDO	19.624	MI	1	
CORSICO	35.873	MI	1	
CUSAGO	2.755	MI	1	
CUSANO MILANINO	20.404	MI	1	
GAGGIANO	8.039	MI	1	
GARBAGNATE MILANESE	27.626	MI	1	
LAINATE	22.222	MI	1	
LIMBIATE	32.368	MI	1	
LOCATE DI TRIULZI	8.193	MI	1	
NOVA MILANESE	21.556	MI	1	
NOVATE MILANESE	20.084	MI	1	
OPERA	13.542	MI	1	
PADERNO DUGNANO	44.748	MI	1	
PERO	10.631	MI	1	
PESCHIERA BORROMEO	19.770	MI	1	
PIEVE EMANUELE	16.699	MI	1	
PIOLTELLO	32.624	MI	1	
PREGNANA MILANESE	5.990	MI	1	
RHO	51.870	MI	1	
RODANO	4.472	MI	1	
ROZZANO	36.503	MI	1	
SAN DONATO MILANESE	32.207	MI	1	
SAN GIULIANO MILANESE	32.535	MI	1	
SEDRIANO	9.539	MI	1	
SEGRATE	34.295	MI	1	
SENAGO	18.226	MI	1	
SESTO SAN GIOVANNI	83.260	MI	1	
SETTIMO MILANESE	16.921	MI	1	
SEVESO	18.351	MI	1	
TREZZANO SUL NAVIGLIO	18.653	MI	1	
VAREDO	12.702	MI	1	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
VIMODRONE	14.455	MI	1	
ZIBIDO SAN GIACOMO	5.151	MI	1	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	MILANO			2.398.862
BRESCIA	189.767	BS	2	
AGNOSINE	1.811	BS	2	
ANFO	431	BS	2	
AZZANO MELLA	1.574	BS	2	
BAGNOLO MELLA	11.059	BS	2	
BAGOLINO	3.952	BS	2	
BARBARIGA	2.036	BS	2	
BARGHE	1.074	BS	2	
BIONE	1.326	BS	2	
BORGOSATOLLO	7.784	BS	2	
BOTTICINO	9.672	BS	2	
BOVEGNO	2.275	BS	2	
BOVEZZO	7.323	BS	2	
BRIONE	520	BS	2	
CAINO	1.426	BS	2	
CALVISANO	7.025	BS	2	
CAPRIANO DEL COLLE	3.764	BS	2	
CASTEGNATO	5.795	BS	2	
CASTEL MELLA	7.652	BS	2	
CASTENEDOLO	8.577	BS	2	
CASTO	1.742	BS	2	
CELLATICA	4.738	BS	2	
COLLEBEATO	4.454	BS	2	
COLLIO	2.392	BS	2	
CONCESIO	12.659	BS	2	
DELLO	3.781	BS	2	
FLERO	7.608	BS	2	
GARDONE VAL TROMPIA	10.928	BS	2	
GHEDI	14.709	BS	2	
GOTTOLENGO	4.737	BS	2	
GUSSAGO	13.947	BS	2	
IRMA	156	BS	2	
ISORELLA	3.340	BS	2	
LAVENONE	637	BS	2	
LENO	11.875	BS	2	
LODRINO	1.548	BS	2	
LONGHENA	544	BS	2	
LUMEZZANE	23.816	BS	2	
MAIRANO	2.122	BS	2	
MANERBIO	12.463	BS	2	
MARCHENO	4.105	BS	2	
MARMENTINO	697	BS	2	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
MAZZANO	8.103	BS	2	
MONTICELLI BRUSATI	3.289	BS	2	
MONTIRONE	3.427	BS	2	
MURA	782	BS	2	
NAVE	10.169	BS	2	
NUVOLENTO	3.307	BS	2	
NUVOLERA	3.250	BS	2	
ODOLO	1.901	BS	2	
OFFLAGA	3.108	BS	2	
OME	2.681	BS	2	
OSPITALETTO	9.890	BS	2	
PADERNO FRANCIACORTA	3.084	BS	2	
PAITONE	1.484	BS	2	
PERTICA ALTA	599	BS	2	
PERTICA BASSA	707	BS	2	
PEZZAZE	1.540	BS	2	
POLAVENO	2.244	BS	2	
PONCARALE	3.720	BS	2	
PRESEGLIE	1.448	BS	2	
PREVALLE	4.618	BS	2	
REZZATO	12.185	BS	2	
RODONGO SAIANO	6.210	BS	2	
RONCADELLE	7.288	BS	2	
SABBIO CHIESE	2.929	BS	2	
SAN ZENO NAVIGLIO	3.423	BS	2	
SAREZZO	11.198	BS	2	
SERLE	2.841	BS	2	
SULZANO	1.398	BS	2	
TAVERNOLE SUL MELLA	1.324	BS	2	
TORBOLE CASAGLIA	4.497	BS	2	
TRAVAGLIATO	10.372	BS	2	
VALLIO TERME	1.084	BS	2	
VESTONE	4.220	BS	2	
VILLA CARCINA	10.050	BS	2	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE		BRESCIA		566.211
BERGAMO	117.193	BG	3	
ALBANO SANT'ALESSAN- DRO	6.294	BG	3	
ALBINO	16.495	BG	3	
ALGUA	688	BG	3	
ALMÈ	5.814	BG	3	
ALMENNO SAN BARTOLO- MEO	4.539	BG	3	
ALMENNO SAN SALVATORE	5.641	BG	3	
ALZANO LOMBARDO	11.909	BG	3	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
AMBIVERE	2.160	BG	3	
ARCENE	4.230	BG	3	
AVERARA	211	BG	3	
AVIATICO	514	BG	3	
AZZANO SAN PAOLO	6.665	BG	3	
BAGNATICA	3.496	BG	3	
BARZANA	1.309	BG	3	
BEDULITA	688	BG	3	
BERBENNO	2.279	BG	3	
BERZO SAN FERMO	1.073	BG	3	
BIANZANO	541	BG	3	
BLELLO	102	BG	3	
BOLGARE	4.006	BG	3	
BOLTIERE	3.683	BG	3	
BONATE SOPRA	5.719	BG	3	
BONATE SOTTO	5.073	BG	3	
BORGO DI TERZO	872	BG	3	
BOTTANUCO	4.383	BG	3	
BRACCA	657	BG	3	
BRANZI	804	BG	3	
BREMBATE	6.621	BG	3	
BREMBATE DI SOPRA	6.626	BG	3	
BREMBILLA	4.186	BG	3	
BRIGNANO GERA D'ADDA	4.700	BG	3	
BRUMANO	73	BG	3	
BRUSAPORTO	3.595	BG	3	
CALVENZANO	3.177	BG	3	
CAMERATA CORNELLO	533	BG	3	
CANONICA D'ADDA	3.678	BG	3	
CAPIZZONE	1.134	BG	3	
CAPRIATE SAN GERVASIO	7.085	BG	3	
CARAVAGGIO	14.102	BG	3	
CAROBIO DEGLI ANGELI	2.976	BG	3	
CARONA	401	BG	3	
CASAZZA	3.352	BG	3	
CASNIGO	3.562	BG	3	
CASSIGLIO	120	BG	3	
CASTEL ROZZONE	2.436	BG	3	
CAVERNAGO	1.424	BG	3	
CAZZANO SANT'ANDREA	1.304	BG	3	
CENATE SOPRA	1.861	BG	3	
CENATE SOTTO	2.323	BG	3	
CENE	3.735	BG	3	
CHIGNOLO D'ISOLA	2.506	BG	3	
CHIUDUNO	4.698	BG	3	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
CISERANO	4.718	BG	3	
COLOGNO AL SERIO	9.246	BG	3	
COLZATE	1.660	BG	3	
COMUN NUOVO	2.744	BG	3	
CORNA IMAGNA	845	BG	3	
CORNALBA	301	BG	3	
COSTA DI MEZZATE	2.269	BG	3	
COSTA DI SERINA	917	BG	3	
COSTA VALLE IMAGNA	635	BG	3	
CURNO	6.823	BG	3	
CUSIO	348	BG	3	
DALMINE	20.350	BG	3	
DOSSENA	1.005	BG	3	
ENTRATICO	1.388	BG	3	
FARA GERA D'ADDA	6.085	BG	3	
FILAGO	2.503	BG	3	
FIORANO AL SERIO	2.647	BG	3	
FOPPOLO	208	BG	3	
FUIPIANO VALLE IMAGNA	232	BG	3	
GANDINO	5.737	BG	3	
GAVERINA TERME	861	BG	3	
GAZZANIGA	4.972	BG	3	
GEROSA	366	BG	3	
GORLAGO	4.295	BG	3	
GORLE	4.672	BG	3	
GORNO	1.822	BG	3	
GRASSOBBIO	4.982	BG	3	
GRONE	757	BG	3	
ISOLA DI FONDRÀ	199	BG	3	
LALLIO	2.960	BG	3	
LEFFE	5.024	BG	3	
LENNA	687	BG	3	
LEVATE	3.088	BG	3	
LOCATELLO	713	BG	3	
LURANO	1.843	BG	3	
LUZZANA	617	BG	3	
MADONE	2.960	BG	3	
MAPELLO	5.208	BG	3	
MEDOLAGO	1.891	BG	3	
MOIO DÈ CALVI	185	BG	3	
MONASTEROLO DEL CASTELLO	956	BG	3	
MONTELLO	2.243	BG	3	
MORENGO	2.080	BG	3	
MOZZO	6.593	BG	3	
NEMBRO	10.989	BG	3	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
OLMO AL BREMBO	528	BG	3	
OLTRE IL COLLE	1.203	BG	3	
ONETA	708	BG	3	
ORIO AL SERIO	1.327	BG	3	
ORNICA	230	BG	3	
OSIO SOPRA	3.744	BG	3	
OSIO SOTTO	10.197	BG	3	
PAGAZZANO	1.807	BG	3	
PALADINA	3.109	BG	3	
PALAZZAGO	3.363	BG	3	
PARRE	2.646	BG	3	
PEDRENGO	4.857	BG	3	
PEIA	1.750	BG	3	
PIAZZA BREMBANA	1.171	BG	3	
POGNANO	1.225	BG	3	
PONTE NOSSA	2.088	BG	3	
PONTE SAN PIETRO	9.710	BG	3	
PONTERANICA	6.910	BG	3	
PONTIDA	2.843	BG	3	
PONTIROLO NUOVO	4.027	BG	3	
PRADALUNGA	4.181	BG	3	
PREMOLO	1.005	BG	3	
PRESEZZO	4.496	BG	3	
RANICA	5.878	BG	3	
RONCOBELLO	470	BG	3	
RONCOLA	606	BG	3	
ROTA D'IMAGNA	821	BG	3	
SAN GIOVANNI BIANCO	4.934	BG	3	
SAN PAOLO D'ARGON	3.958	BG	3	
SAN PELLEGRINO TERME	5.162	BG	3	
SANTA BRIGIDA	658	BG	3	
SANT'OMOBONO IMAGNA	3.065	BG	3	
SCANZOROSCIATE	8.468	BG	3	
SEDRINA	2.372	BG	3	
SELVINO	1.944	BG	3	
SERiate	19.503	BG	3	
SERINA	2.132	BG	3	
SOLZA	1.327	BG	3	
SORISOLE	8.468	BG	3	
SOTTO IL MONTE GIOVA	2.899	BG	3	
SPINONE AL LAGO	793	BG	3	
SPIRANO	4.116	BG	3	
STEZZANO	9.377	BG	3	
STROZZA	889	BG	3	
SUISIO	3.225	BG	3	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
TERNO D'ISOLA	3.960	BG	3	
TORRE BOLDONE	7.683	BG	3	
TORRE DE' ROVERI	1.882	BG	3	
TRESCORE BALNEARIO	7.650	BG	3	
TREVIGLIO	25.336	BG	3	
TREVILO	8.070	BG	3	
UBIALE CLANEZZO	1.194	BG	3	
URGNANO	7.885	BG	3	
VALBREMBO	3.520	BG	3	
VALLEVE	158	BG	3	
VALNEGRA	218	BG	3	
VALSECCA	447	BG	3	
VALTORTA	373	BG	3	
VAPRIO D'ADDA	6.350	MI	3	
VERDELLINO	6.487	BG	3	
VERDELLO	6.248	BG	3	
VERTOVA	4.738	BG	3	
VIGANO SAN MARTINO	976	BG	3	
VILLA D'ALMÈ	6.171	BG	3	
VILLA DI SERIO	5.647	BG	3	
ZANDOBBIO	2.140	BG	3	
ZANICA	6.345	BG	3	
ZOGNO	8.869	BG	3	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE		BERGAMO		731.407
VARESE	84.520	VA	4	
ALBIOLO	2.170	CO	4	
ALBIZZATE	5.047	VA	4	
ANGERA	5.506	VA	4	
ARCISATE	9.264	VA	4	
AZZATE	3.777	VA	4	
AZZIO	703	VA	4	
BARASSO	1.677	VA	4	
BARDELLO	1.245	VA	4	
BEDERO VALCUVIA	561	VA	4	
BEREZZO CON FIGLIA	2.260	CO	4	
BESANO	2.256	VA	4	
BESOZZO	7.812	VA	4	
BIANDRONNO	3.159	VA	4	
BINAGO	3.980	CO	4	
BISUSCHIO	3.833	VA	4	
BODIO LOMNAGO	2.015	VA	4	
BREBBIA	3.161	VA	4	
BREGANO	679	VA	4	
BRENTA	1.604	VA	4	
BRINZIO	768	VA	4	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
BRUNELLO	881	VA	4	
BUGUGGIATE	2.993	VA	4	
CADREZZATE	1.548	VA	4	
CAGNO	1.880	CO	4	
CANTELLO	4.169	VA	4	
CARAVATE	2.595	VA	4	
CARNAGO	5.349	VA	4	
CARONNO VARESE	4.407	VA	4	
CASALE LITTA	2.351	VA	4	
CASCIAGO	3.920	VA	4	
CASTELNUOVO BOZZENTE	725	CO	4	
CASTIGLIONE OLONA	7.505	VA	4	
CASTRONNO	4.714	VA	4	
CAZZAGO BRABBIA	789	VA	4	
CITTIGLIO	3.764	VA	4	
CLIVIO	1.961	VA	4	
COCQUIO TREVISAGO	4.663	VA	4	
COMABBIO	911	VA	4	
COMERIO	2.412	VA	4	
CROSIO DELLA VALLE	516	VA	4	
CUASSO AL MONTE	2.995	VA	4	
DAVERIO	2.495	VA	4	
GALLIATE LOMBARDO	814	VA	4	
GAVIRATE	9.323	VA	4	
GAZZADA SCHIANNO	4.378	VA	4	
GEMONIO	2.449	VA	4	
GORNATE OLONA	1.757	VA	4	
INARZO	759	VA	4	
INDUNO OLONA	9.706	VA	4	
ISPRA	4.769	VA	4	
LEGGIUNO	2.889	VA	4	
LOZZA	957	VA	4	
LUVINATE	1.363	VA	4	
MALGESSO	1.071	VA	4	
MALNATE	14.946	VA	4	
MASCIAGO PRIMO	212	VA	4	
MERCALLO	1.578	VA	4	
MONVALLE	1.672	VA	4	
MORAZZONE	4.128	VA	4	
MORNAGO	3.856	VA	4	
OLGIATE COMASCO	10.122	CO	4	
ORINO	710	VA	4	
OSMATE	431	VA	4	
PORTO CERESIO	3.009	VA	4	
RANCIO VALCUVIA	811	VA	4	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
RANCO	1.113	VA	4	
RODERO	1.051	CO	4	
SALTRIO	2.910	VA	4	
SANGIANO	1.138	VA	4	
SOLBIATE	2.112	CO	4	
SOLBIATE ARNO	4.103	VA	4	
SUMIRAGO	5.621	VA	4	
TAINO	3.021	VA	4	
TERNATE	2.243	VA	4	
TRAVEDONA MONATE	3.441	VA	4	
VALGANNA	1.504	VA	4	
VALMOREA	2.396	CO	4	
VARANO BORGHI	2.284	VA	4	
VEDANO OLONA	6.926	VA	4	
VENEGONO INFERIORE	5.729	VA	4	
VENEGONO SUPERIORE	6.534	VA	4	
VERGIATE	8.450	VA	4	
VIGGIU'	4.854	VA	4	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE	VARESE			356.680
COMO	84.207	CO	5	
ALBAVILLA	5.820	CO	5	
ALBESE CON CASSANO	3.924	CO	5	
ALSERIO	1.027	CO	5	
ALZATE BRIANZA	4.217	CO	5	
ANZANO DEL PARCO	1.532	CO	5	
APPIANO GENTILE	7.012	CO	5	
ARREGNO	672	CO	5	
AROSIO	4.230	CO	5	
BENE LARIO	313	CO	5	
BIZZARONE	1.477	CO	5	
BLESSAGNO	277	CO	5	
BLEVIO	1.314	CO	5	
BREGNANO	4.861	CO	5	
BRENNA	1.782	CO	5	
BRIENNO	418	CO	5	
BRUNATE	1.734	CO	5	
BULGAROGGRASSO	2.722	CO	5	
CADORAGO	6.281	CO	5	
CAMPIONE D'ITALIA	2.303	CO	5	
CANTU'	35.749	CO	5	
CANZO	4.697	CO	5	
CAPIAGO INTIMIANO	4.647	CO	5	
CARATE URIO	1.242	CO	5	
CARIMATE	3.670	CO	5	
CARLAZZO	2.569	CO	5	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
CARUGO	4.981	CO	5	
CASASCO D'INTELVI	359	CO	5	
CASLINO D'ERBA	1.751	CO	5	
CASNATE CON BERNATE	4.210	CO	5	
CASSINA RIZZARDI	2.282	CO	5	
CASTELMARTE	1.073	CO	5	
CASTIGLIONE D'INTELVI	739	CO	5	
CAVALLASCA	2.695	CO	5	
CAVARGNA	342	CO	5	
CERANO D'INTELVI	449	CO	5	
CERMENATE	8.540	CO	5	
CERNOBBIO	6.996	CO	5	
CIRIMIDO	1.880	CO	5	
CLAINO CON OSTENO	598	CO	5	
COLONNO	550	CO	5	
CORRIDO	709	CO	5	
CUCCIAGO	2.975	CO	5	
CUSINO	281	CO	5	
DIZZASCO	412	CO	5	
DREZZO	1.000	CO	5	
ERBA	16.345	CO	5	
FAGGETO LARIO	1.162	CO	5	
FALOPPIO	3.408	CO	5	
FENEGRO'	2.433	CO	5	
FIGINO SERENZA	4.579	CO	5	
FINO MORNASCO	8.219	CO	5	
GIRONICO	1.832	CO	5	
GRANDATE	2.941	CO	5	
GRANDOLA ED UNITI	1.223	CO	5	
GRIANTE	755	CO	5	
GUANZATE	4.667	CO	5	
INVERIGO	7.916	CO	5	
LAGLIO	898	CO	5	
LAINO	497	CO	5	
LAMBRUGO	2.135	CO	5	
LANZO D'INTELVI	1.326	CO	5	
LAZZATE	5.994	MI	5	
LENNO	1.707	CO	5	
LENTATE SUL SEVESO	14.302	MI	5	
LEZZENO	2.017	CO	5	
LIPOMO	5.646	CO	5	
LOMAZZO	7.802	CO	5	
LUISAGO	2.175	CO	5	
LURAGO D'ERBA	4.696	CO	5	
LURATE CACCIVIO	9.581	CO	5	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
MARIANO COMENSE	19.331	CO	5	
MASLIANICO	3.457	CO	5	
MENAGGIO	3.082	CO	5	
MERONE	3.337	CO	5	
MEZZEGRA	920	CO	5	
MISINTO	3.869	MI	5	
MOLTRASIO	1.855	CO	5	
MONGUZZO	1.826	CO	5	
MONTANO LUCINO	4.196	CO	5	
MONTORFANO	2.573	CO	5	
NESSO	1.505	CO	5	
NIBIONNO	3.202	LC	5	
NOVEDRATE	2.803	CO	5	
OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.023	CO	5	
ORSENIIGO	2.203	CO	5	
OSSUCCIO	942	CO	5	
PARÈ	1.372	CO	5	
PELLIO INTELVI	782	CO	5	
PIGRA	327	CO	5	
PLESIO	826	CO	5	
POGNANA LARIO	879	CO	5	
PONNA	272	CO	5	
PONTE LAMBRO	4.011	CO	5	
PORLEZZA	4.138	CO	5	
RAMPONIO VERNA	381	CO	5	
REZZAGO	279	CO	5	
RONAGO	1.420	CO	5	
SALA COMACINA	628	CO	5	
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARNA	1.181	CO	5	
SAN FEDELE INTELVI	1.403	CO	5	
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	4.115	CO	5	
SAN NAZZARO VAL CAVA	467	CO	5	
SCHIGNANO	908	CO	5	
SENNA COMASCO	2.177	CO	5	
TAVERNERIO	5.142	CO	5	
TORNO	1.180	CO	5	
TREMEZZO	1.374	CO	5	
UGGIATE TREVANO	3.573	CO	5	
VAL REZZO	238	CO	5	
VEDUGGIO CON COLZANO	4.255	MI	5	
VELESO	253	CO	5	
VENIANO	2.216	CO	5	
VERTEMATE CON MINORIO	3.683	CO	5	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
VILLA GUARDIA	6.248	CO	5	
ZELBIO	193	CO	5	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	COMO			456.820
BUSTO ARSIZIO	77.537	VA	6	
ARCONATE	5.054	MI	6	
ARLUNO	8.935	MI	6	
ARSAGO SEPRIO	4.313	VA	6	
BERNATE TICINO	2.898	MI	6	
BESNATE	4.666	VA	6	
BOFFALORA SOPRA TICINO	4.245	MI	6	
BUSCATE	4.290	MI	6	
BUSTO GAROLFO	12.110	MI	6	
CAIRATE	7.103	VA	6	
CANEGRATE	11.472	MI	6	
CARBONATE	2.378	CO	6	
CARDANO AL CAMPO	11.698	VA	6	
CASORATE SEMPIONE	4.715	VA	6	
CASOREZZO	4.491	MI	6	
CASSANO MAGNAGO	20.912	VA	6	
CASTANO PRIMO	9.652	MI	6	
CASTELLANZA	15.048	VA	6	
CASTELSEPRIO	1.214	VA	6	
CAVARIA CON PREMEZZO	4.791	VA	6	
CERIANO LAGHETTO	5.299	MI	6	
CERRO MAGGIORE	14.176	MI	6	
CISLAGO	8.139	VA	6	
COGLIATE	7.177	MI	6	
CUGGIONO	7.240	MI	6	
DAIRAGO	4.509	MI	6	
FAGNANO OLONA	10.353	VA	6	
FERNO	6.363	VA	6	
GALLARATE	45.953	VA	6	
GERENZANO	8.628	VA	6	
GOLASECCA	2.563	VA	6	
GORLA MAGGIORE	4.792	VA	6	
GORLA MINORE	7.291	VA	6	
INVERUNO	8.312	MI	6	
JERAGO CON ORAGO	4.543	VA	6	
LEGNANO	53.332	MI	6	
LIMIDO COMASCO	2.151	CO	6	
LOCATE VARESINO	3.877	CO	6	
LONATE CEPPINO	3.899	VA	6	
LONATE POZZOLO	11.173	VA	6	
LURAGO MARINONE	1.885	CO	6	
MAGENTA	23.248	MI	6	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
MAGNAGO	7.504	MI	6	
MARCALLO CON CASONE	5.333	MI	6	
MARNATE	5.785	VA	6	
MESERO	3.295	MI	6	
MOZZATE	6.694	CO	6	
NERVIANO	16.593	MI	6	
NOSATE	636	MI	6	
OGGIONA CON SANTO STEFANO	4.260	VA	6	
OLGIATE OLONA	10.332	VA	6	
ORIGGIO	6.032	VA	6	
OSSONA	3.625	MI	6	
PARABIAGO	23.865	MI	6	
POGLIANO MILANESE	7.788	MI	6	
RESCALDINA	12.183	MI	6	
ROBECCHETTO CON INDUNO	4.178	MI	6	
ROVELLASCA	6.034	CO	6	
ROVELLO PORRO	5.472	CO	6	
SAMARATE	15.576	VA	6	
SAN GIORGIO SU LEGNA	6.239	MI	6	
SAN VITTORE OLONA	6.955	MI	6	
SANTO STEFANO TICINO	3.760	MI	6	
SARONNO	37.538	VA	6	
SESTO CALENDE	9.624	VA	6	
SOLARO	11.573	MI	6	
SOLBIATE OLONA	5.355	VA	6	
SOMMA LOMBARDO	16.467	VA	6	
TRADATE	16.113	VA	6	
TURATE	7.906	CO	6	
TURBIGO	7.224	MI	6	
UBOLDO	9.266	VA	6	
VANZAGHELLO	4.741	MI	6	
VANZAGO	5.880	MI	6	
VILLA CORTESE	5.941	MI	6	
VITTUONE	7.433	MI	6	
VIZZOLA TICINO	428	VA	6	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	BUSTO ARSIZIO			770.053
PAVIA	74.699	PV	7	
ALBAREDO ARNABOLDI	207	PV	7	
ALBUZZANO	2.044	PV	7	
ARENA PO	1.563	PV	7	
BARBIANELLO	783	PV	7	
BATTUDA	374	PV	7	
BELGIOIOSO	5.249	PV	7	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
BEREGUARDO	2.306	PV	7	
BINASCO	6.666	MI	7	
BORGARELLO	1.238	PV	7	
BORNASCO	1.218	PV	7	
BOSNASCO	579	PV	7	
BRESSANA BOTTARONE	3.142	PV	7	
BRONI	9.802	PV	7	
BUBBIANO	1.043	MI	7	
CAMPOSPINOSO	742	PV	7	
CANNETO PAVESE	1.417	PV	7	
CARBONARA AL TICINO	1.245	PV	7	
CASANOVA LONATI	407	PV	7	
CASARILE	3.107	MI	7	
CASORATE PRIMO	6.516	PV	7	
CASTANA	749	PV	7	
CAVA MANARA	5.223	PV	7	
CERANOVA	759	PV	7	
CERTOSA DI PAVIA	3.343	PV	7	
CIGOGNOLA	1.394	PV	7	
COPIANO	1.323	PV	7	
CORTEOLONA	1.766	PV	7	
COSTA DÈ NOBILI	380	PV	7	
CURA CARPIGNANO	1.651	PV	7	
DORNO	4.094	PV	7	
FILIGHERA	825	PV	7	
GENZONE	384	PV	7	
GIUSSAGO	3.496	PV	7	
GOLFERENZO	232	PV	7	
GROPELLO CAIROLI	4.121	PV	7	
LACCHIARELLA	7.428	MI	7	
LANDRIANO	3.951	PV	7	
LARDIRAGO	1.023	PV	7	
LINAROLO	2.081	PV	7	
MAGHERNO	1.369	PV	7	
MARCIGNAGO	1.630	PV	7	
MARZANO	865	PV	7	
MEZZANINO	1.435	PV	7	
MONTECALVO VERSIGGIA	560	PV	7	
MONTESCANO	391	PV	7	
MONTU' BECCARIA	1.745	PV	7	
MOTTA VISCONTI	5.734	MI	7	
NOVIGLIO	2.588	MI	7	
PORTALBERA	1.269	PV	7	
REA	544	PV	7	
ROGNANO	120	PV	7	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
RONCARO	487	PV	7	
ROVESCALA	978	PV	7	
SAN CIPRIANO PO	434	PV	7	
SAN DAMIANO AL COLLE	772	PV	7	
SAN GENESIO ED UNITI	3.242	PV	7	
SAN MARTINO SICCOMARIO	4.791	PV	7	
SAN ZENONE AL PO	533	PV	7	
SANTA CRISTINA E BISSONE	1.969	PV	7	
SANTA MARIA DELLA VERSA	2.580	PV	7	
SANT'ALESSIO CON VIALONE	361	PV	7	
SIZIANO	4.667	PV	7	
SOMMO	1.014	PV	7	
SPESSA	497	PV	7	
STRADELLA	11.046	PV	7	
TORRE D'ARESE	426	PV	7	
TORRE DÈ NEGRI	360	PV	7	
TORRE D'ISOLA	1.627	PV	7	
TORREVECCHIA PIA	1.951	PV	7	
TRAVACO' SICCOMARIO	3.626	PV	7	
TRIVOLZIO	1.151	PV	7	
TROVO	623	PV	7	
VALLE SALIMBENE	1.352	PV	7	
VELLEZZO BELLINI	1.793	PV	7	
VERRUA PO	1.304	PV	7	
VIDIGULFO	3.409	PV	7	
VILLANOVA D'ARDENGI	708	PV	7	
VISTARINO	1.050	PV	7	
VOLPARA	127	PV	7	
ZECZONE	1.011	PV	7	
ZENEVREDO	382	PV	7	
ZERBO	462	PV	7	
ZERBOLO'	1.235	PV	7	
ZINASCO	2.817	PV	7	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE		PAVIA		245.605
CREMONA	72.337	CR	8	
ACQUANEGRA CREMONESE	1.204	CR	8	
ALFIANELLO	2.272	BS	8	
ANNICCO	1.969	CR	8	
ASOLA	9.003	MN	8	
AZZANELLO	688	CR	8	
BASSANO BRESCIANO	1.579	BS	8	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
BONEMERSE	891	CR	8	
BORDOLANO	561	CR	8	
CÀ D'ANDREA	560	CR	8	
CANNETO SULL'OGLIO	4.542	MN	8	
CAPPELLA CANTONE	565	CR	8	
CAPPELLA DÈ PICENARDI	430	CR	8	
CASALBUTTANO ED UNITI	4.133	CR	8	
CASALMORANO	1.669	CR	8	
CASALROMANO	1.307	MN	8	
CASELLE LANDI	1.802	LO	8	
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	1.796	LO	8	
CASTELVERDE	4.771	CR	8	
CASTELVISCONTI	353	CR	8	
CELLA DATI	631	CR	8	
CICOGNOLO	848	CR	8	
CIGOLE	1.506	BS	8	
CINGIA DÈ BOTTI	1.247	CR	8	
CORNO GIOVINE	1.249	LO	8	
CORNOVECCHIO	233	LO	8	
CORTE DÈ CORTESI CON CIGNON	1.003	CR	8	
CORTE DÈ FRATI	1.400	CR	8	
CROTTA D'ADDA	677	CR	8	
DEROVERE	370	CR	8	
DRIZZONA	542	CR	8	
FIESSE	1.794	BS	8	
FORMIGARA	1.148	CR	8	
GABBIONETA BINANUOVA	966	CR	8	
GADESCO PIEVE DELMONA	1.518	CR	8	
GAMBARA	4.335	BS	8	
GERRE DE' CAPRIOLI	982	CR	8	
GRONTARDO	1.358	CR	8	
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	1.895	CR	8	
ISOLA DOVARESE	1.208	CR	8	
MACCASTORNA	76	LO	8	
MALAGNINO	1.076	CR	8	
MALEO	3.324	LO	8	
MELETI	467	LO	8	
MILZANO	1.465	BS	8	
MOTTA BALUFFI	962	CR	8	
OLMENETA	942	CR	8	
OSTIANO	2.962	CR	8	
PADERNO PONCHIELLI	1.523	CR	8	
PAVONE DEL MELLA	2.565	BS	8	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
PERSICO DOSIMO	2.517	CR	8	
PESCAROLO ED UNITI	1.503	CR	8	
PESSINA CREMONESE	786	CR	8	
PIADENA	3.650	CR	8	
PIEVE D'OLMI	1.154	CR	8	
PIEVE SAN GIACOMO	1.388	CR	8	
PIZZIGHETONE	6.872	CR	8	
PONTEVICO	6.332	BS	8	
POZZAGLIO ED UNITI	1.220	CR	8	
PRALBOINO	2.564	BS	8	
QUINZANO D'OGGIO	5.771	BS	8	
ROBECCO D'OGGIO	2.243	CR	8	
SAN BASSANO	2.063	CR	8	
SAN DANIELE PO	1.521	CR	8	
SAN GERVASIO BRESCIA	1.301	BS	8	
SAN MARTINO DEL LAGO	453	CR	8	
SANTO STEFANO LODIGIANO	1.800	LO	8	
SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	658	CR	8	
SENGA	1.540	BS	8	
SESTO ED UNITI	2.665	CR	8	
SOLAROLO RAINERIO	963	CR	8	
SORESINA	8.742	CR	8	
SOSPIRO	3.171	CR	8	
SPINADESCO	1.411	CR	8	
STAGNO LOMBARDO	1.467	CR	8	
TORRE DÈ PICENARDI	1.896	CR	8	
VEROLANUOVA	7.630	BS	8	
VEROLAVECCHIA	3.738	BS	8	
VESCOVATO	3.541	CR	8	
VOLONGO	641	CR	8	
VOLTIDO	466	CR	8	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	CREMONA			234.371
VIGEVANO	59.949	PV	9	
ABBIATEGRASSO	27.327	MI	9	
ALAGNA	736	PV	9	
ALBAIRATE	3.808	MI	9	
ALBONESE	494	PV	9	
BESATE	1.647	MI	9	
BORGO SAN SIRO	901	PV	9	
BREME	982	PV	9	
CALVIGNASCO	929	MI	9	
CANDIA LOMELLINA	1.693	PV	9	
CASSINETTA DI LUGAGNANO	1.323	MI	9	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
CASSOLNOVO	5.671	PV	9	
CASTELLO D'AGOGNA	947	PV	9	
CASTELNOVETTO	660	PV	9	
CERETTO LOMELLINA	231	PV	9	
CERGNAGO	762	PV	9	
CILAVEGNA	4.836	PV	9	
CONFENZA	1.717	PV	9	
CORBETTA	13.478	MI	9	
COZZO	426	PV	9	
GAMBOLO'	7.974	PV	9	
GARLASCO	9.330	PV	9	
GRAVELLONA LOMELLINA	2.091	PV	9	
GUDO VISCONTI	1.278	MI	9	
LANGOSCO	438	PV	9	
LOMELLO	2.333	PV	9	
MORIMONDO	1.164	MI	9	
MORTARA	14.262	PV	9	
NICORVO	400	PV	9	
OLEVANO DI LOMELLINA	739	PV	9	
OTTOBIANO	1.143	PV	9	
OZZERO	1.391	MI	9	
PALESTRO	1.998	PV	9	
PARONA	1.655	PV	9	
ROBBIO	6.347	PV	9	
ROBECCO SUL NAVIGLIO	5.676	MI	9	
ROSASCO	716	PV	9	
ROSATE	4.325	MI	9	
SAN GIORGIO DI LOMELLINA	1.239	PV	9	
SANT'ANGELO LOMELLINA	771	PV	9	
SARTIRANA LOMELLINA	1.875	PV	9	
SEMIANA	276	PV	9	
TROMELLO	3.260	PV	9	
VALLE LOMELLINA	2.218	PV	9	
VELEZZO LOMELLINA	123	PV	9	
VERMEZZO	2.600	MI	9	
VERNATE	2.177	MI	9	
ZELO SURRIGONE	987	MI	9	
ZEME	1.197	PV	9	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	VIGEVANO			208.500
MANTOVA	49.564	MN	10	
ACQUANEGRA SUL CHIESE	2.950	MN	10	
BAGNOLO SAN VITO	5.293	MN	10	
BIGARELLO	1.667	MN	10	
BORGOFORTE	3.087	MN	10	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
BORGOFRANCO SUL PO	972	MN	10	
BOZZOLO	4.229	MN	10	
CALVATONE	1.278	CR	10	
CARBONARA DI PO	1.332	MN	10	
CASALOLDO	1.972	MN	10	
CASTEL D'ARIO	4.050	MN	10	
CASTELBELFORTE	2.549	MN	10	
CASTELLUCCHIO	4.824	MN	10	
CERESARA	2.425	MN	10	
CURTATONE	11.584	MN	10	
FELONICA	1.745	MN	10	
GAZOLDO DEGLI IPPOLI	2.427	MN	10	
GOITO	9.262	MN	10	
GONZAGA	7.599	MN	10	
MAGNACAVALLO	1.813	MN	10	
MARCARIA	7.069	MN	10	
MARIANA MANTOVANA	589	MN	10	
MARMIROLO	7.136	MN	10	
MOGLIA	5.430	MN	10	
MOTTEGGIANA	1.788	MN	10	
OSTIGLIA	7.227	MN	10	
PEGOGNAGA	6.459	MN	10	
PIEVE DI CORIANO	839	MN	10	
PIUBEGA	1.651	MN	10	
POGGIO RUSCO	6.216	MN	10	
PORTO MANTOVANO	12.653	MN	10	
QUINGENTOLE	1.232	MN	10	
QUISTELLO	5.827	MN	10	
REDONDESCO	1.413	MN	10	
REVERE	2.611	MN	10	
RODIGO	4.920	MN	10	
RONCOFERRARO	6.681	MN	10	
ROVERBELLA	7.483	MN	10	
SAN BENEDETTO PO	7.558	MN	10	
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	1.774	MN	10	
SAN GIORGIO DI MANTO	6.511	MN	10	
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	1.179	MN	10	
SAN MARTINO DALL'ARGINE	1.915	MN	10	
SCHIVENOGLIA	1.241	MN	10	
SERMIDE	6.751	MN	10	
SERRAVALLE A PO	1.698	MN	10	
SUSTINENTE	2.365	MN	10	
SUZZARA	17.515	MN	10	
VILLA POMA	2.064	MN	10	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
VILLIMPENTA	2.137	MN	10	
VIRGILIO	9.752	MN	10	
VOLTA MANTOVANA	6.159	MN	10	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE			MANTOVA	276.465
LECCO	45.381	LC	11	
ABBADIA LARIANA	3.161	LC	11	
AIRUNO	2.704	LC	11	
ANNONE DI BRIANZA	1.909	LC	11	
ASSO	3.182	CO	11	
BALLABIO	2.974	LC	11	
BARNI	460	CO	11	
BARZAGO	2.274	LC	11	
BARZIO	1.292	LC	11	
BELLAGIO	2.907	CO	11	
BELLANO	3.336	LC	11	
BOSISIO PARINI	3.012	LC	11	
BULCIAGO	2.641	LC	11	
CAGLIO	383	CO	11	
CALOLZIOCORTE	14.302	LC	11	
CAPRINO BERGAMASCO	2.766	BG	11	
CARENNO	1.391	LC	11	
CASARGO	851	LC	11	
CASSINA VALSASSINA	442	LC	11	
CASTELLO DI BRIANZA	2.032	LC	11	
CESANA BRIANZA	2.288	LC	11	
CISANO BERGAMASCO	5.463	BG	11	
CIVATE	3.773	LC	11	
CIVENNA	696	CO	11	
COLLE BRIANZA	1.343	LC	11	
CORTENOVA	1.255	LC	11	
COSTA MASNAGA	4.356	LC	11	
CRANDOLA VALSASSINA	262	LC	11	
CREMENO	944	LC	11	
DOLZAGO	1.929	LC	11	
ELLO	1.016	LC	11	
ERVE	733	LC	11	
ESINO LARIO	808	LC	11	
EUPILIO	2.337	CO	11	
GALBIATE	8.594	LC	11	
GARBAGNATE STERO	2.091	MONA-LC	11	
GARLATE	2.562	LC	11	
INTROBIO	1.482	LC	11	
LASNIGO	390	CO	11	
LIERNA	1.797	LC	11	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
LONGONE AL SEGRINO	1.376	CO	11	
MAGREGLIO	385	CO	11	
MALGRATE	4.257	LC	11	
MANDELLO DEL LARIO	10.163	LC	11	
MARGNO	376	LC	11	
MOGGIO	496	LC	11	
MOLTENO	2.981	LC	11	
MONTE MARENZO	1.782	LC	11	
MORTERONE	29	LC	11	
OGGIONO	7.854	LC	11	
OLGINATE	6.695	LC	11	
OLIVETO LARIO	1.066	LC	11	
PAGNONA	459	LC	11	
PARLASCO	144	LC	11	
PASTURO	1.600	LC	11	
PERLEDO	917	LC	11	
PESCATE	1.861	LC	11	
PREMANA	2.198	LC	11	
PRIMALUNA	1.733	LC	11	
PROSERPIO	886	CO	11	
PUSIANO	1.103	CO	11	
ROGENO	2.531	LC	11	
SANTA MARIA HOÈ	1.935	LC	11	
SIRONE	2.213	LC	11	
SORMANO	660	CO	11	
SUELLO	1.510	LC	11	
TACENO	424	LC	11	
TALEGGIO	633	BG	11	
TORRE DÈ BUSI	1.703	LC	11	
VALBRONA	2.344	CO	11	
VALGREGHENTINO	2.822	LC	11	
VALMADRERA	10.626	LC	11	
VARENNA	876	LC	11	
VEDESETA	281	BG	11	
VENDROGNO	318	LC	11	
VERCURAGO	2.875	LC	11	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE	LECCO			221.631
LODI	42.159	LO	12	
ABBADIA CERRETO	282	LO	12	
AGNADELLO	2.564	CR	12	
ARZAGO D'ADDA	2.056	BG	12	
BADIA PAVESE	392	PV	12	
BAGNOLO CREMASCO	4.371	CR	12	
BASCAPÈ	1.457	PV	12	
BERTONICO	1.112	LO	12	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
BOFFALORA D'ADDA	994	LO	12	
BORGHETTO LODIGIANO	3.648	LO	12	
BORGO SAN GIOVANNI	1.449	LO	12	
BREMBIO	2.365	LO	12	
CAMAIRAGO	547	LO	12	
CAMPAGNOLA CREMASCA	493	CR	12	
CAPERGNANICA	1.543	CR	12	
CAPRALBA	1.862	CR	12	
CARPIANO	2.377	MI	12	
CASALETTO CEREDANO	1.018	CR	12	
CASALETTO LODIGIANO	1.864	LO	12	
CASALETTO VAPRIO	1.151	CR	12	
CASALMAIOCCO	2.125	LO	12	
CASALPUSTERLENGO	14.082	LO	12	
CASELLE LURANI	1.818	LO	12	
CASIRATE D'ADDA	3.195	BG	12	
CASTELLEONE	8.889	CR	12	
CASTIGLIONE D'ADDA	4.661	LO	12	
CASTIRAGA VIDARDO	1.474	LO	12	
CAVACURTA	806	LO	12	
CAVENAGO D'ADDA	1.935	LO	12	
CERRO AL LAMBRO	4.443	MI	12	
CERVIGNANO D'ADDA	1.401	LO	12	
CHIEVE	1.581	CR	12	
CHIGNOLO PO	3.196	PV	12	
CODOGNO	14.089	LO	12	
COLTURANO	1.454	MI	12	
COMAZZO	1.322	LO	12	
CORNEGLIANO LAUDENSE	2.073	LO	12	
CORTE PALASIO	1.396	LO	12	
CREDERA RUBBIANO	1.672	CR	12	
CREMA	33.313	CR	12	
CREMOSANO	1.126	CR	12	
CRESPIATICA	1.539	LO	12	
DOVERA	3.331	CR	12	
DRESANO	2.274	MI	12	
FIESCO	808	CR	12	
FOMBIO	1.734	LO	12	
GALGAGNANO	521	LO	12	
GERENZAGO	905	PV	12	
GOMBITO	621	CR	12	
GRAFFIGNANA	2.602	LO	12	
GUARDAMIGLIO	2.482	LO	12	
INVERNO E MONTELEONE	1.088	PV	12	
IZANO	1.536	CR	12	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
LIVRAGA	2.431	LO	12	
LODI VECCHIO	6.432	LO	12	
MADIGNANO	2.550	CR	12	
MAIRAGO	969	LO	12	
MARUDO	1.082	LO	12	
MASSALENGO	2.976	LO	12	
MEDIGLIA	9.092	MI	12	
MELEGNANO	16.128	MI	12	
MERLINO	1.048	LO	12	
MIRADOLO TERME	2.990	PV	12	
MISANO DI GERA D'ADDA	2.327	BG	12	
MONTANASO LOMBARDO	1.573	LO	12	
MONTE CREMASCO	1.780	CR	12	
MONTICELLI PAVESE	729	PV	12	
MONTODINE	2.219	CR	12	
MOSCAZZANO	778	CR	12	
MULAZZANO	4.393	LO	12	
OFFANENGO	5.440	CR	12	
ORIO LITTA	1.875	LO	12	
OSPEDALETTO LODIGIANO	1.453	LO	12	
OSSAGO LODIGIANO	1.178	LO	12	
PALAZZO PIGNANO	3.483	CR	12	
PANDINO	7.492	CR	12	
PANTIGLIATE	5.025	MI	12	
PAULLO	10.116	MI	12	
PIANENGO	2.112	CR	12	
PIERANICA	887	CR	12	
PIEVE FISSIRAGA	1.116	LO	12	
PIEVE PORTO MORONE	2.653	PV	12	
QUINTANO	659	CR	12	
RIPALTA ARPINA	959	CR	12	
RIPALTA CREMASCA	2.983	CR	12	
RIPALTA GUERINA	395	CR	12	
RIVOLTA D'ADDA	7.095	CR	12	
SALERANO SUL LAMBRO	1.972	LO	12	
SALVIROLA	849	CR	12	
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	7.091	MI	12	
SAN FIORANO	1.639	LO	12	
SAN MARTINO IN STRADA	3.278	LO	12	
SAN ROCCO AL PORTO	3.189	LO	12	
SAN ZENONE AL LAMBRO	2.988	MI	12	
SANT'ANGELO LODIGIANO	11.681	LO	12	
SECUGNAGO	1.716	LO	12	
SENNA LODIGIANA	2.013	LO	12	
SETTALA	5.258	MI	12	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
SOMAGLIA	3.042	LO	12	
SORDIO	2.070	LO	12	
SPINO D'ADDA	5.608	CR	12	
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	4.734	LO	12	
TERRANOVA DEI PASSE-RINI	675	LO	12	
TORLINO VIMERCATI	287	CR	12	
TRESCORE CREMASCO	2.281	CR	12	
TRIBIANO	1.675	MI	12	
TRIGOLO	1.728	CR	12	
TURANO LODIGIANO	1.261	LO	12	
VAIANO CREMASCO	3.511	CR	12	
VAILATE	3.653	CR	12	
VALERA FRATTA	981	LO	12	
VILLANOVA DEL SILLARO	1.189	LO	12	
VILLANTERIO	2.510	PV	12	
VIZZOLO PREDABISSI	4.134	MI	12	
ZELO BUON PERSICO	4.508	LO	12	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE		LODI		399.135
VOGHERA	40.422	PV	13	
BAGNARIA	657	PV	13	
BASTIDA DE' DOSSI	186	PV	13	
BASTIDA PANCARANA	959	PV	13	
BORGO PRIOLO	1.421	PV	13	
BORGORATTO MORMO- ROLO	469	PV	13	
BRALLO DI PREGOLA	1.056	PV	13	
CALVIGNANO	157	PV	13	
CANEVINO	120	PV	13	
CASATISMA	841	PV	13	
CASEI GEROLA	2.573	PV	13	
CASTEGGIO	6.903	PV	13	
CASTELLETTO DI BRAN- DUZZO	1.055	PV	13	
CECIMA	286	PV	13	
CERVESINA	1.217	PV	13	
CODEVILLA	939	PV	13	
CORANA	817	PV	13	
CORNALE	703	PV	13	
CORVINO SAN QUIRICO	1.109	PV	13	
FERRERA ERBOGNONE	1.138	PV	13	
FORTUNAGO	433	PV	13	
FRASCAROLO	1.325	PV	13	
GALLIAVOLA	238	PV	13	
GAMBARANA	292	PV	13	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
GODIASCO	2.597	PV	13	
LIRIO	153	PV	13	
LUNGAVILLA	2.161	PV	13	
MEDE	7.122	PV	13	
MENCONICO	520	PV	13	
MEZZANA BIGLI	1.203	PV	13	
MEZZANA RABATTONI	534	PV	13	
MONTALTO PAVESE	997	PV	13	
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	1.587	PV	13	
MONTESEGALE	343	PV	13	
MORNICO LOSANA	736	PV	13	
OLIVA GESSI	198	PV	13	
PANCARANA	356	PV	13	
PIETRA DÈ GIORGI	926	PV	13	
PIEVE ALBIGNOLA	913	PV	13	
PIEVE DEL CAIRO	2.247	PV	13	
PINAROLO PO	1.583	PV	13	
PIZZALE	675	PV	13	
PONTE NIZZA	903	PV	13	
REDAVALLE	1.040	PV	13	
RETORBIDO	1.089	PV	13	
RIVANAZZANO	4.223	PV	13	
ROBECCO PAVESE	561	PV	13	
ROCCA DÈ GIORGI	108	PV	13	
ROCCA SUSELLA	230	PV	13	
ROMAGNESE	998	PV	13	
RUINO	853	PV	13	
SANNAZZARO DÈ BURGO	5.933	PV	13	
SANTA GIULETTA	1.641	PV	13	
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	684	PV	13	
SCALDASOLE	898	PV	13	
SILVANO PIETRA	672	PV	13	
SUARDI	716	PV	13	
TORRAZZA COSTE	1.468	PV	13	
TORRE BERETTI E CASTELLARO	614	PV	13	
TORRICELLA VERZATE	771	PV	13	
VAL DI NIZZA	728	PV	13	
VALEGGIO	233	PV	13	
VALVERDE	385	PV	13	
VARZI	3.666	PV	13	
VERRETTO	318	PV	13	
VILLA BISCOSSI	80	PV	13	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
ZAVATTARELLO	1.167	PV	13	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	VOGHERA			120.146
VIMERCATE	25.700	MI	14	
AGRATE BRIANZA	12.482	MI	14	
AICURZIO	1.849	MI	14	
ALBIATE	4.717	MI	14	
ARCORE	16.462	MI	14	
BARZANO'	4.644	LC	14	
BASIANO	2.753	MI	14	
BELLINZAGO LOMBARDO	3.444	MI	14	
BELLUSCO	5.971	MI	14	
BERNAREGGIO	7.929	MI	14	
BESANA IN BRIANZA	13.080	MI	14	
BIASSONO	10.493	MI	14	
BRIOSCO	5.526	MI	14	
BRIVIO	3.996	LC	14	
BRUGHERIO	29.927	MI	14	
BURAGO DI MOLGORA	4.239	MI	14	
BUSNAGO	4.139	MI	14	
BUSSERO	7.927	MI	14	
CABIATE	6.620	CO	14	
CALCO	3.943	LC	14	
CALUSCO D'ADDA	8.004	BG	14	
CAMBIAGO	4.267	MI	14	
CAMPARADA	1.490	MI	14	
CAPONAGO	3.838	MI	14	
CARATE BRIANZA	16.186	MI	14	
CARNATE	7.330	MI	14	
CARUGATE	12.021	MI	14	
CARVICO	4.070	BG	14	
CASATENOVO	11.494	LC	14	
CASSAGO BRIANZA	3.948	LC	14	
CASSANO D'ADDA	16.593	MI	14	
CASSINA DÈ PECCHI	12.240	MI	14	
CAVENAGO DI BRIANZA	5.433	MI	14	
CERNUSCO LOMBARDO	3.535	LC	14	
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	27.193	MI	14	
COLOGNO MONZESE	50.121	MI	14	
CONCOREZZO	13.483	MI	14	
CORNATE D'ADDA	8.823	MI	14	
CORREZZANA	1.701	MI	14	
CREMELLA	1.446	LC	14	
DESIO	34.600	MI	14	
GESSATE	5.156	MI	14	
GIUSSANO	20.693	MI	14	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
GORGONZOLA	16.859	MI	14	
GREZZAGO	1.767	MI	14	
IMBERSAGO	1.762	LC	14	
INZAGO	8.785	MI	14	
LESMO	6.420	MI	14	
LISCATE	3.433	MI	14	
LISSONE	33.315	MI	14	
LOMAGNA	4.036	LC	14	
MACHERIO	6.323	MI	14	
MASATE	2.147	MI	14	
MEDA	21.300	MI	14	
MELZO	18.766	MI	14	
MERATE	14.044	LC	14	
MEZZAGO	3.294	MI	14	
MISSAGLIA	6.885	LC	14	
MONTEVECCHIA	2.398	LC	14	
MONTICELLO BRIANZA	4.179	LC	14	
MONZA	119.197	MI	14	
MUGGIO'	20.701	MI	14	
OLGIATE MOLGORA	5.706	LC	14	
ORNAGO	3.345	MI	14	
OSNAGO	3.827	LC	14	
PADERNO D'ADDA	2.821	LC	14	
PEREGO	1.518	LC	14	
PESSANO CON BORNAGO	7.614	MI	14	
POZZO D'ADDA	3.166	MI	14	
POZZUOLO MARTESANA	6.589	MI	14	
RENATE	3.624	MI	14	
ROBBIATE	4.732	LC	14	
RONCELLO	2.293	MI	14	
RONCO BRIANTINO	2.680	MI	14	
ROVAGNATE	2.352	LC	14	
SEREGNO	39.501	MI	14	
SIRTORI	2.556	LC	14	
SOVICO	6.880	MI	14	
SULBIATE	3.144	MI	14	
TREZZANO ROSA	2.979	MI	14	
TREZZO SULL'ADDA	11.198	MI	14	
TRIUGGIO	7.287	MI	14	
TRUCCAZZANO	4.065	MI	14	
USMATE VELATE	7.799	MI	14	
VEDANO AL LAMBRO	7.348	MI	14	
VERANO BRIANZA	8.724	MI	14	
VERDERIO INFERIORE	2.095	LC	14	
VERDERIO SUPERIORE	2.140	LC	14	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
VIGANO'	1.703	LC	14	
VIGNATE	7.567	MI	14	
VILLA D'ADDA	3.762	BG	14	
VILLASANTA	12.466	MI	14	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE	VIMERCATE			926.598
DESENZANO DEL GARDA	22.804	BS	15	
ACQUAFREDDA	1.277	BS	15	
BEDIZZOLE	8.694	BS	15	
CALCINATO	9.763	BS	15	
CALVAGESE DELLA RI- VIERA	2.108	BS	15	
CAPOVALLE	478	BS	15	
CARPENEDOLO	9.918	BS	15	
CASALMORO	1.802	MN	15	
CASTEL GOFFREDO	9.090	MN	15	
CASTIGLIONE DELLE STI- VIERE	17.488	MN	15	
CAVRIANA	3.558	MN	15	
GARDONE RIVIERA	2.448	BS	15	
GARGNANO	3.109	BS	15	
GAVARDO	9.393	BS	15	
GUIDIZZOLO	4.922	MN	15	
IDRO	1.572	BS	15	
LIMONE SUL GARDA	973	BS	15	
LONATO	11.359	BS	15	
MAGASA	215	BS	15	
MANERBA DEL GARDA	3.113	BS	15	
MEDOLE	3.167	MN	15	
MONIGA DEL GARDA	1.570	BS	15	
MONTICHIARI	17.321	BS	15	
MONZAMBANO	4.193	MN	15	
MUSCOLINE	1.913	BS	15	
PADENGHE SUL GARDA	3.264	BS	15	
POLPENAZZE DEL GARDA	1.741	BS	15	
PONTI SUL MINCIO	1.841	MN	15	
POZZOLENGO	2.737	BS	15	
PROVAGLIO VAL SABBIA	903	BS	15	
PUEGNAGO DEL GARDA	2.488	BS	15	
REMEDELLO	2.960	BS	15	
ROÈ VOLCIANO	3.966	BS	15	
SALO'	9.874	BS	15	
SAN FELICE DEL BENACO	2.717	BS	15	
SIRMIONE	5.829	BS	15	
SOIANO DEL LAGO	1.307	BS	15	
SOLFERINO	2.136	MN	15	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
TIGNALE	1.280	BS	15	
TOSCOLANO MADERNO	6.983	BS	15	
TREMOSINE	1.924	BS	15	
TREVISO BRESCIANO	604	BS	15	
VALVESTINO	317	BS	15	
VILLANUOVA SUL CLISI	4.641	BS	15	
VISANO	1.574	BS	15	
VOBARNO	7.325	BS	15	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE	DESENZANO DEL GARDA			218.659
SONDRIO	22.179	SO	16	
ALBOSAGGIA	3.083	SO	16	
APRICA	1.594	SO	16	
BERBENNO DI VALTELLINA	4.208	SO	16	
BIANZONE	1.314	SO	16	
BORMIO	4.187	SO	16	
CAIOLO	946	SO	16	
CASPOGGIO	1.583	SO	16	
CASTELLO DELL'ACQUA	740	SO	16	
CASTIONE ANDEVENNO	1.542	SO	16	
CEDRASCO	489	SO	16	
CHIESA IN VALMALENCO	2.779	SO	16	
CHIURO	2.481	SO	16	
COLORINA	1.466	SO	16	
CORTENO GOLGI	2.060	BS	16	
FAEDO VALTELLINO	571	SO	16	
FUSINE	650	SO	16	
GROSIO	4.882	SO	16	
GROSOTTO	1.674	SO	16	
LANZADA	1.457	SO	16	
LIVIGNO	4.690	SO	16	
LOVERO	671	SO	16	
MAZZO DI VALTELLINA	1.069	SO	16	
MONTAGNA IN VALTELLINA	2.942	SO	16	
PIATEDA	2.346	SO	16	
POGGIRIDENTI	1.791	SO	16	
PONTE IN VALTELLINA	2.241	SO	16	
POSTALESIO	607	SO	16	
SERNIO	447	SO	16	
SONDALO	4.815	SO	16	
SPRIANA	139	SO	16	
TEGLIO	5.017	SO	16	
TIRANO	8.948	SO	16	
TORRE DI SANTA MARIA	949	SO	16	
TOVO DI SANT'AGATA	533	SO	16	
TRESIVIO	1.867	SO	16	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
VALDIDENTRO	3.840	SO	16	
VALDISOTTO	3.133	SO	16	
VALFURVA	2.783	SO	16	
VERVIO	267	SO	16	
VILLA DI TIRANO	2.970	SO	16	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE	SONDRIO			111.950
CHIARI	17.223	BS	17	
ADRARA SAN MARTINO	1.841	BG	17	
ADRARA SAN ROCCO	700	BG	17	
ADRO	5.961	BS	17	
ANTEGNATE	2.265	BG	17	
BARBATA	558	BG	17	
BARIANO	3.871	BG	17	
BERLINGO	1.745	BS	17	
BORGO SAN GIACOMO	4.411	BS	17	
BRANDICO	909	BS	17	
CALCINATE	4.160	BG	17	
CALCIO	4.755	BG	17	
CAMISANO	1.183	CR	17	
CAPRIOLO	7.970	BS	17	
CASALE CREMASCO VIDO- LASCO	1.252	CR	17	
CASALETTO DI SOPRA	469	CR	17	
CASTEL GABBIANO	367	CR	17	
CASTELCOVATI	5.104	BS	17	
CASTELLI CALEPIO	8.740	BG	17	
CASTREZZATO	5.371	BS	17	
CAZZAGO SAN MARTINO	9.372	BS	17	
CIVIDATE AL PIANO	4.731	BG	17	
COCCAGLIO	6.797	BS	17	
COLOGNE	5.961	BS	17	
COMEZZANO CIZZAGO	2.477	BS	17	
CORTE FRANCA	5.743	BS	17	
CORTENUOVA	1.589	BG	17	
CORZANO	906	BS	17	
COVO	3.006	BG	17	
CREDARO	2.159	BG	17	
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	436	CR	17	
ERBUSCO	6.624	BS	17	
FARA OLIVANA CON SOLA	1.054	BG	17	
FONTANELLA	3.531	BG	17	
FORESTO SPARSO	2.541	BG	17	
FORNOVO SAN GIOVANNI	2.445	BG	17	
GANDOSSO	1.246	BG	17	
GENIVOLTA	1.143	CR	17	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
GHISALBA	4.373	BG	17	
GRUMELLO DEL MONTE	6.206	BG	17	
ISEO	8.404	BS	17	
ISSO	585	BG	17	
LOGRATO	2.791	BS	17	
MACLODIO	1.157	BS	17	
MARTINENGO	8.119	BG	17	
MONTE ISOLA	1.806	BS	17	
MORNICO AL SERIO	2.499	BG	17	
MOZZANICA	3.662	BG	17	
ORZINUOVI	10.719	BS	17	
ORZIVECCHI	2.204	BS	17	
PALAZZOLO SULL'OGLIO	16.622	BS	17	
PALOSCO	4.873	BG	17	
PARATICO	3.359	BS	17	
PARZANICA	398	BG	17	
PASSIRANO	5.357	BS	17	
POMPIANO	3.234	BS	17	
PONTOGLIO	6.247	BS	17	
PREDORE	1.665	BG	17	
PROVAGLIO D'ISEO	5.587	BS	17	
PUMENENGO	1.432	BG	17	
RICENGO	1.073	CR	17	
ROCCAFRANCA	3.584	BS	17	
ROMANENGO	2.381	CR	17	
ROMANO DI LOMBARDIA	15.467	BG	17	
ROVATO	13.704	BS	17	
RUDIANO	4.465	BS	17	
SAN PAOLO	3.613	BS	17	
SARNICO	5.724	BG	17	
SERGNANO	2.804	CR	17	
SONCINO	7.170	CR	17	
TAVERNOLA BERGAMASCA	2.322	BG	17	
TELGATE	3.934	BG	17	
TICENGO	405	CR	17	
TORRE PALLAVICINA	1.014	BG	17	
TRENZANO	4.663	BS	17	
URAGO D'OGLIO	2.991	BS	17	
VIADANICA	926	BG	17	
VIGOLO	675	BG	17	
VILLACHIARA	1.228	BS	17	
VILLONGO	6.166	BG	17	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE		CHIARI		326.224
VIADANA	16.415	MN	18	
CASALMAGGIORE	13.283	CR	18	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
CASTELDIDONE	616	CR	18	
COMMESSAGGIO	1.129	MN	18	
DOSOLO	3.101	MN	18	
GAZZUOLO	2.535	MN	18	
GUSSOLA	2.646	CR	18	
MARTIGNANA DI PO	1.151	CR	18	
POMPONESCO	1.450	MN	18	
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	1.927	CR	18	
RIVAROLO MANTOVANO	2.757	MN	18	
SABBIONETA	4.346	MN	18	
SAN GIOVANNI IN CROCE	1.525	CR	18	
SCANDOLARA RAVARA	1.564	CR	18	
SPINEDA	617	CR	18	
TORNATA	486	CR	18	
TORRICELLA DEL PIZZO	691	CR	18	
POPOLAZIONE DELL'INTE- RA UNITÀ TERRITORIALE		VIADANA		56.239
LUINO	14.479	VA	19	
AGRA	357	VA	19	
BREZZO DI BEDERO	933	VA	19	
BRISSAGO VALTRAVAGLIA	900	VA	19	
BRUSIMPIANO	1.031	VA	19	
CADEGLIANO VICONAGO	1.811	VA	19	
CASALZUIGNO	1.186	VA	19	
CASSANO VALCUVIA	512	VA	19	
CASTELLO CABIAGLIO	478	VA	19	
CASTELVECCANA	1.926	VA	19	
CREMENAGA	808	VA	19	
CUGLIATE FABIASCO	2.822	VA	19	
CUNARDO	2.551	VA	19	
CURIGLIA CON MONTE- VIASCO	224	VA	19	
CUVEGLIO	2.809	VA	19	
CUVIO	1.478	VA	19	
DUMENZA	1.333	VA	19	
DUNO	121	VA	19	
FERRERA DI VARESE	554	VA	19	
GERMIGNAGA	3.536	VA	19	
GRANTOLA	1.024	VA	19	
LAVENA PONTE TRESA	5.389	VA	19	
LAVENO MOMBELLO	8.916	VA	19	
MACCAGNO	2.192	VA	19	
MARCHIROLO	3.068	VA	19	
MARZIO	299	VA	19	
MESENZANA	1.129	VA	19	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**

**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	1.194	VA	19	
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	266	VA	19	
PORTO VALTRAVAGLIA	2.467	VA	19	
TRONZANO LAGO MAGGIORE	296	VA	19	
VALSOLDA	1.811	CO	19	
VEDDASCA	374	VA	19	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	LUINO			68.274
DARFO BOARIO TERME	13.325	BS	20	
ANGOLO TERME	2.529	BS	20	
ARDESIO	3.707	BG	20	
ARTOGNE	3.041	BS	20	
AZZONE	513	BG	20	
BERZO DEMO	1.841	BS	20	
BERZO INFERIORE	2.138	BS	20	
BIENNO	3.464	BS	20	
BORNO	2.810	BS	20	
BOSSICO	1.048	BG	20	
BRAONE	582	BS	20	
BRENO	5.112	BS	20	
CAPO DI PONTE	2.449	BS	20	
CASTIONE DELLA PRESOLANA	3.272	BG	20	
CASTRO	1.441	BG	20	
CEDEGOLO	1.319	BS	20	
CERETE	1.260	BG	20	
CERVENO	641	BS	20	
CETO	1.781	BS	20	
CEVO	1.090	BS	20	
CIMBERGO	605	BS	20	
CIVIDATE CAMUNO	2.676	BS	20	
CLUSONE	8.027	BG	20	
COLERE	1.141	BG	20	
COSTA VOLPINO	8.515	BG	20	
EDOLO	4.381	BS	20	
ENDINE GAIANO	2.870	BG	20	
ESINE	4.497	BS	20	
FINO DEL MONTE	1.064	BG	20	
FONTENO	724	BG	20	
GANDELLINO	1.050	BG	20	
GIANICO	1.855	BS	20	
GROMO	1.265	BG	20	
INCUDINE	472	BS	20	
LOSINE	516	BS	20	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
LOVERE	5.557	BG	20	
LOZIO	430	BS	20	
MALEGNO	2.167	BS	20	
MALONNO	3.391	BS	20	
MARONE	3.096	BS	20	
MONNO	585	BS	20	
NIARDO	1.787	BS	20	
OLTRESSENDA ALTA	187	BG	20	
ONO SAN PIETRO	921	BS	20	
ONORE	697	BG	20	
OSSIMO	1.426	BS	20	
PAISCO LOVENO	293	BS	20	
PASPARDO	705	BS	20	
PIAN CAMUNO	3.624	BS	20	
PIANCOGNO	3.972	BS	20	
PIANICO	1.286	BG	20	
PIARIO	890	BG	20	
PISOGNE	7.801	BS	20	
PONTE DI LEGNO	1.914	BS	20	
PRESTINE	419	BS	20	
RANZANICO	954	BG	20	
RIVA DI SOLTO	851	BG	20	
ROGNO	3.044	BG	20	
ROVETTA	3.080	BG	20	
SALE MARASINO	3.068	BS	20	
SAVIORE DELL'ADAMELLO	1.244	BS	20	
SCHILPARIO	1.324	BG	20	
SELLERO	1.472	BS	20	
SOLTO COLLINA	1.425	BG	20	
SONGAVAZZO	570	BG	20	
SONICO	1.249	BS	20	
SOVERE	4.797	BG	20	
TEMU'	1.037	BS	20	
VALBONDIONE	1.244	BG	20	
VALGOGLIO	609	BG	20	
VEZZA D'OGGIO	1.441	BS	20	
VILLA D'OGNA	1.660	BG	20	
VILMINORE DI SCALVE	1.517	BG	20	
VIONE	837	BS	20	
ZONE	1.125	BS	20	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE	DARFO BOARIO TERME			166.717
MORBEGNO	10.963	SO	21	
ALBAREDO PER SAN MARCO	444	SO	21	
ANDALO VALTELLINO	514	SO	21	

**INTERVENTI NELL'ECONOMIA
COMMERCIO FIERE E MERCATI**


**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
R.R. 21 luglio 2000, n. 3**

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
ARDENNO	3.117	SO	21	
BEMA	146	SO	21	
BUGLIO IN MONTE	2.070	SO	21	
CAMPODOLCINO	1.118	SO	21	
CERCINO	656	SO	21	
CHIAVENNA	7.387	SO	21	
CINO	341	SO	21	
CIVO	1.032	SO	21	
COLICO	6.209	LC	21	
CONSIGLIO DI RUMO	1.118	CO	21	
COSIO VALTELLINO	5.139	SO	21	
CREMIA	751	CO	21	
DAZIO	333	SO	21	
DELEBIO	2.839	SO	21	
DERVIO	2.758	LC	21	
DOMASO	1.474	CO	21	
DONGO	3.403	CO	21	
DORIO	345	LC	21	
DOSSO DEL LIRO	348	CO	21	
DUBINO	3.061	SO	21	
FORCOLA	897	SO	21	
GARZENO	1.154	CO	21	
GERA LARIO	960	CO	21	
GERMASINO	254	CO	21	
GEROLA ALTA	266	SO	21	
GORDONA	1.682	SO	21	
GRAVEDONA	2.662	CO	21	
INTROZZO	137	LC	21	
ISOLATO	622	SO	21	
LIVO	222	CO	21	
MANTELLIO	688	SO	21	
MELLO	1.007	SO	21	
MENAROLA	40	SO	21	
MESE	1.513	SO	21	
MEZZOLDO	250	BG	21	
MONTEMEZZO	299	CO	21	
MUSSO	1.061	CO	21	
NOVATE MEZZOLA	1.678	SO	21	
PEDESINA	33	SO	21	
PEGLIO	201	CO	21	
PIANELLO DEL LARIO	1.042	CO	21	
PIANTEDO	1.178	SO	21	
PIAZZATORRE	484	BG	21	
PIAZZOLO	108	BG	21	
PIURO	1.807	SO	21	

<i>Comuni appartenenti a ciascuna delle 21 unità territoriali con individuazione in neretto del comune polo</i>	<i>Popolazione al 1996</i>	<i>Pr.</i>	<i>N. di unità territoriale</i>	<i>Popolazione totale dell'unità territoriale</i>
PRATA CAMPORTACCIO	2.702	SO	21	
RASURA	306	SO	21	
ROGOLO	488	SO	21	
SAMOLACO	2.828	SO	21	
SAN GIACOMO FILIPPO	551	SO	21	
SANTA MARIA REZZONICO	1.147	CO	21	
SANT'ABBONDIO	840	CO	21	
SORICO	1.171	CO	21	
STAZZONA	674	CO	21	
SUEGLIO	180	LC	21	
TALAMONA	4.405	SO	21	
TARTANO	293	SO	21	
TRAONA	2.017	SO	21	
TREMENICO	281	LC	21	
TREZZONE	194	CO	21	
VAL MASINO	952	SO	21	
VERCANA	715	CO	21	
VERCEIA	1.161	SO	21	
VESTRENO	290	LC	21	
VILLA DI CHIAVENNA	1.117	SO	21	
POPOLAZIONE DELL'INTERA UNITÀ TERRITORIALE		MORBEGNO		98.123

ALLEGATO 3 TAV. 2

*Individuazione dei confini provinciali con
campitura delle 21 U.T.*



(*) Il nome è stato sostituito dal comma 58 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

Allegato n. 3

Tavola 3 Quote base di nuove superfici di vendita attribuite alle U.T. di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) (67)

U.T.	Denominazione	Quote assegnate settore alimentare	Quote assegnate sett. extralimen	Totale quote assegnate
1	MILANO	45.818	55.713	101.531
2	BRESCIA	0	11.835	11.835
3	BERGAMO	10.133	6.249	16.382
4	VARESE	0	0	0
5	COMO	0	14.879	14.879
6	BUSTO ARSIZIO	14.489	0	14.489
7	PAVIA	2.969	7.050	10.019
8	CREMONA	3.748	6.680	10.428
9	VIGEVANO	1.995	6.292	8.287
10	MANTOVA	4.277	8.343	12.620
11	LECCO	3.759	6.699	10.458

(67) L'indicazione del comma è stata modificata dal comma 59 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

U.T.	Denominazione	Quote assegnate settore alimentare	Quote assegnate sett. extralimen	Totale quote assegnate
12	LODI	0	0	0
13	VOGHERA	0	0	0
14	VIMERCATE	16.219	3.171	19.390
15	DESENZANO DEL GARDA	0	6.295	6.295
16	SONDRIO	216	2.785	3.001
17	CHIARI	0	0	0
18	VIADANA	794	963	1.757
19	LUINO	891	1.588	2.479
20	DARFO BOARIO TERME	1.721	4.131	5.852
21	MORBEGNO	857	1.899	2.756
TOTALI		107.887	144.573	252.460

Le riagggregazioni di tali quote per provincia è riportata alla seguente tavola

Allegato n. 3

Tavola 4 Quote base di nuove superfici di vendita attribuite alle Unità Territoriali ripartite per provincia

Provincia	N. U.T.	Denominazione U.T.	Comuni Polo che sono nella provincia	Popolazione residente al 1996	Densità Ab./Ha.	N. Comuni di ogni U.T. che sono nella provincia	% Popolazione per U.T. nella provincia	Alimentare: quote assegnate in m ²	Extra Alimentare: quote assegnate in m ²	Totale Alim. + Extra Alim.: quote assegnate in m ²
Bergamo	3	Bergamo	Bergamo	724.008	4,68	165	99,13%	10.045	6.195	16.240
	11	Lecco		9.143	1,11	4	4,12%	155	276	431
	12	Lodi		7.578	2,96	3	1,87%	0	0	0
	14	Vimercate		15.836	8,50	3	1,72%	279	55	333
	17	Chiari		118.898	3,45	35	36,49%	0	0	0
	20	Darfo Boario Terme		65.589	1,00	31	39,93%	687	1.649	2.337
	21	Morbegno		842	0,18	3	0,84%	7	16	23
Totale Provincia Bergamo				941.894	3,46	244		11.173	8.191	19.364
Brescia	2	Brescia	Brescia	579.214	3,80	76	100,00%	0	11.835	11.835
	8	Cremona		44.392	1,85	14	18,94%	710	1.265	1.975
	15	Desenzano del Garda	Desenzano	149.418	1,37	37	75,61%	0	4.760	4.760
	16	Sondrio		2.060	0,25	1	1,86%	4	52	56
	17	Chiari	Chiari	188.283	3,41	34	57,78%	0	0	0
	20	Darfo Boario Terme	Darfo B.T.	98.688	0,76	44	60,07%	1.034	2.482	3.516
Totale Provincia Brescia				1.062.055	2,22	206		1.748	20.394	22.142
Como	4Va-rese		26.696	6,43	9	7,48%	0	0	0	
	5	Como	Como	431.467	5,35	111	93,17%	0	13.863	13.863
	6	Busto Arsizio		36.397	7,46	8	4,73%	685	0	685
	11	Lecco		17.109	1,74	13	7,71%	290	516	806
	14	Vimercate		6.620	20,56	1	0,72%	117	23	139
	19	Luino		1.811	0,57	1	2,68%	24	43	66
	21	Morbegno		21.634	0,84	20	21,62%	185	411	596
Totale Provincia Como				541.734	4,21	163		1.300	14.856	16.156
Cremona	8	Cremona	Cremona	164.380	1,70	56	70,14%	2.629	4.685	7.314
	10	Mantova		1.278	0,95	1	0,46%	20	39	58
	12	Lodi		126.252	3,00	37	31,11%	0	0	0
	17	Chiari		18.683	1,22	11	5,73%	0	0	0

Provincia	N. U.T.	Denominazione U.T.	Comuni Polo che sono nella provincia	Popolazione residente al 1996	Densità Ab./Ha.	N. Comuni di ogni U.T. che sono nella provincia	% Popolazione per U.T. nella provincia	Alimentare: quote assegnate in m ²	Extra Alimentare: quote assegnate in m ²	Totale Alim. + Extra Alim.: quote assegnate in m ²
	18	Viadana		24.506	1,11	10	43,57%	346	420	766
Totale Provincia Cremona				335.099	1,89	115		2.995	5.143	8.138
Lecco	5	Como		3.202	8,94	1	0,69%	0	103	103
	11	Lecco	Lecco	195.737	3,19	59	88,17%	3.315	5.907	9.222
	14	Vimercate		90.255	7,56	23	9,80%	1.589	311	1.900
	21	Morbegno		10.200	1,29	7	10,19%	87	194	281
Totale Provincia Lecco				299.394	3,67	90		4.991	6.514	11.505
Lodi	8	Cremona		10.747	1,01	8	4,59%	172	306	478
	12	Lodi	Lodi	181.474	2,68	53	44,72%	0	0	0
Totale Provincia Lodi				192.221	2,46	61		172	306	478
Milano	1	Milano	Milano	2.423.309	34,39	49	99,52%	45.597	55.445	101.043
	3	Bergamo		6.350	9,01	1	0,87%	88	54	142
	5	Como		28.420	10,18	4	6,14%	0	913	913
	6	Busto Arsizio		331.186	10,16	36	43,01%	6.232	0	6.232
	7	Pavia		26.566	4,16	6	10,74%	319	757	1.076
	9	Vigevano		68.110	3,30	14	32,67%	652	2.055	2.707
	12	Lodi		72.055	5,53	13	17,75%	0	0	0
	14	Vimercate	Vimercate	808.382	15,71	65	87,76%	14.235	2.783	17.018
Totale Provincia Milano				3.764.378	19,01	188		67.122	62.008	129.131
Mantova	8	Cremona		14.852	1,33	3	6,34%	238	423	661
	10	Mantova	Mantova	275.187	1,57	51	99,54%	4.257	8.304	12.561
	15	Desenzano del Garda		48.197	2,02	9	24,39%	0	1.535	1.535
	18	Viadana	Viadana	31.733	1,34	7	56,43%	448	544	991
Totale Provincia Mantova				369.969	1,58	70		4.942	10.807	15.749
Pavia	7	Pavia	Pavia	220.802	2,35	79	89,26%	2.650	6.293	8.943
	9	Vigevano	Vigevano	140.390	1,73	35	67,33%	1.343	4.237	5.580
	12	Lodi		18.480	1,58	9	4,55%	0	0	0
	13	Voghera	Voghera	122.334	1,12	67	100,00%	0	0	0
Totale Provincia Pavia				502.006	1,69	190		3.993	10.530	14.523
Sondrio	16	Sondrio	Sondrio	108.693	0,51	40	98,14%	212	2.733	2.945
	21	Morbegno	Morbegno	67.391	0,63	38	67,35%	577	1.279	1.856
Totale Provincia Sondrio				176.084	0,55	78		789	4.012	4.802
Varese	1	Milano		11.708	13,61	1	0,48%	220	268	488
	4	Varese	Varese	329.984	6,18	75	92,52%	0	0	0
	6	Busto Arsizio	Busto A.	402.470	10,93	33	52,27%	7.573	0	7.573
	19	Luino	Luino	65.829	2,29	32	97,32%	867	1.545	2.412
Totale Provincia Varese				809.991	6,76	141		8.660	1.813	10.473

Allegato n. 3

Tavola 5 Indici relativi al rapporto m²/abitanti per le grandi strutture applicati per la determinazione delle quote base attribuite alle U.T. - Settore alimentare

U.T.	denominazione	situazione attuale (superfici di vendita)				ripartizione quote in base a popolaz. grandi strutture	quote attribuite (in base a criticità) grandi strutture	Superficie esistente + quota attribuita grandi strutture	indice per U.T. in base a quote attribuite grandi strutture
		medie strutture	grandi strutture	medie strutture	grandi strutture				
		superficie totale	superficie totale	m ² /1000 ab.	m ² /1000 ab.				
1	MILANO	216.873	77.656	89,06	31,89	45.818	45.818	123.474	50,71
2	BRESCIA	85.649	49.964	147,87	86,26	0	0	49.964	86,26
3	BERGAMO	76.804	43.862	105,16	60,06	10.133	10.133	53.995	73,93
4	VARESE	29.346	42.739	82,28	119,82	0	0	42.739	119,82
5	COMO	47.795	56.859	103,21	122,78	0	0	56.859	122,78
6	BUSTO ARSIZIO	79.303	41.150	102,98	53,44	14.489	14.489	55.639	72,25
7	PAVIA	22.618	14.795	91,43	59,81	3.493	2.969	17.764	71,81
8	CREMONA	22.110	11.552	94,34	49,29	4.410	3.748	15.300	65,28
9	VIGEVANO	25.981	13.198	124,61	63,30	2.216	1.995	15.193	72,87
10	MANTOVA	45.008	15.687	162,80	56,74	4.752	4.277	19.964	72,21
11	LECCO	24.276	5.200	109,36	23,42	4.177	3.759	8.959	40,36
12	LODI	32.661	37.804	80,48	93,15	0	0	37.804	93,15
13	VOGHERA	17.745	15.930	145,05	130,22	0	0	15.930	130,22
14	VIMERCATE	105.484	51.877	114,52	56,32	16.219	16.219	68.096	73,93
15	DESENZANO DEL GARDA	34.145	15.770	172,79	79,80	0	0	15.770	79,80
16	SONDRIO	10.263	7.900	92,67	71,33	288	216	8.116	73,28
17	CHIARI	31.988	32.151	98,16	98,66	0	0	32.151	98,66
18	VIADANA	10.737	2.981	190,92	53,01	1.058	794	3.775	67,12
19	LUINO	12.539	0	185,38	0,00	1.273	891	891	13,17
20	DARFO BOARIO TERME	17.109	9.850	104,15	59,96	2.295	1.721	11.571	70,44
21	MORBEGNO	10.465	6.173	104,58	61,69	1.225	857	7.030	70,26
TOTALI		958.899	553.098	106,61	61,49	111.847	107.887	660.985	73,49

Allegato n. 3

Tavola 6 Indici relativi al rapporto m²/abitanti per le grandi strutture applicati per la determinazione delle quote base attribuite alle U.T. - Settore extra alimentare

U.T.	denominazione	situazione attuale (superfici di vendita)				ripartizione quote in base a popolaz. grandi strutture	quote attribuite (in base a criticità) grandi strutture	Superficie esistente + quota attribuita grandi strutture	indice obiettivo per U.T. in base a quote attribuite grandi strutture
		medie strutture	grandi strutture	medie strutture	grandi strutture				
		superficie totale	superficie totale	m ² /1000 ab.	m ² /1000 ab.				
1	MILANO	423.788	271.334	174,04	111,43	55.713	55.713	327.047	134,31
2	BRESCIA	117.314	65.959	202,54	113,88	11.835	11.835	77.794	134,31
3	BERGAMO	129.849	91.845	177,79	125,75	6.249	6.249	98.094	134,31
4	VARESE	43.155	62.229	120,99	174,47	0	0	62.229	174,47
5	COMO	106.139	47.318	229,20	102,18	14.879	14.879	62.197	134,31
6	BUSTO ARSIZIO	152.476	107.361	198,01	139,42	0	0	107.361	139,42
7	PAVIA	43.617	22.265	176,32	90,01	8.294	7.050	29.315	118,51
8	CREMONA	34.170	16.907	145,79	72,14	7.859	6.680	23.587	100,64
9	VIGEVANO	69.121	13.566	331,52	65,06	6.991	6.292	19.858	95,24

U.T.	denominazione	situazione attuale (superfici di vendita)				ripartizione quote in base a popolaz.	quote attribuite (in base a criticità)	Superficie esistente + quota attribuita	indice obiettivo per U.T. in base a quote attribuite
		medie strutture	grandi strutture	medie strutture	grandi strutture	grandi strutture	grandi strutture	grandi strutture	grandi strutture
		superficie totale	superficie totale	m ² /1000 ab.	m ² /1000 ab.	superficie m ²	superficie m ²	superficie m ²	m ² /1000 ab.
10	MANTOVA	73.310	27.072	265,17	97,92	9.270	8.343	35.415	128,10
11	LECCO	35.902	6.563	161,73	29,56	7.443	6.699	13.262	59,74
12	LODI	58.721	95.700	144,69	235,81	0	0	95.700	235,81
13	VOGHERA	13.946	16.750	114,00	136,92	0	0	16.750	136,92
14	VIMERCATE	318.028	120.541	345,27	130,87	3.171	3.171	123.712	134,31
15	DESENZANO GARDA DEL	64.763	7.544	327,72	38,18	6.626	6.295	13.839	70,03
16	SONDRIO	16.142	1.428	145,75	12,89	3.714	2.785	4.213	38,04
17	CHIARI	38.594	51.266	118,44	157,32	0	0	51.266	157,32
18	VIADANA	8.952	6.269	159,18	111,47	1.284	963	7.232	128,60
19	LUINO	11.236	0	166,11	0,00	2.268	1.588	1.588	23,47
20	DARFO BOARIO TERME	25.037	11.665	152,41	71,01	5.508	4.131	15.796	96,16
21	MORBEGNO	9.237	10.727	92,31	107,20	2.713	1.899	12.626	126,18
TOTALI		1.793.497	1.054.309	199,39	117,21	153.819	144.573	1.198.882	133,29

Allegato n. 3

Tavola 7 Indicatori di criticità, punteggi e relative percentuali di riduzione applicati per la determinazione delle quote base attribuite alle UT

U.T.	U.T.	Densità ab./ha	Punteggio densità	% comuni < 3000 ab.	Punteggio % comuni < 3000 ab.	% pop. con più di 64 anni	Punteggio % pop. con più di 64 anni	% pop. delle C.M.	Punteggio % pop. delle C.M.	Punteggio totale equivalente alla % di riduzione applicata
1	MILANO	33,640		0,110		17,170				0
2	BRESCIA	3,720		8,000		15,640		24,850		0
3	BERGAMO	4,710		14,860		14,540		26,300		0
4	VARESE	6,200		21,090		16,530		19,820		0
5	COMO	5,450		20,570		16,080		21,090		0
6	BUSTO ARSIZIO	10,370		1,840		15,560				0
7	PAVIA	2,450	5	27,790	5	19,470	5	0,150		15
8	CREMONA	1,650	5	35,190	5	20,450	5			15
9	VIGEVANO	2,050	5	20,270		18,880	5			10
10	MANTOVA	1,570	5	16,500		21,070	5			10
11	LECCO	2,790		39,470	5	16,460		58,800	5	10
12	LODI	2,920		31,410	5	15,690				5
13	VOGHERA	1,100	10	43,180	10	24,530	10	15,410		30
14	VIMERCATE	14,130		4,370		14,190				0
15	DESENZANO DEL GARDA	1,650	5	17,780		16,930		25,610		5
16	SONDRIO	0,500	10	38,380	5	16,730		100,000	10	25
17	CHIARI	3,110		17,670		13,620		11,210		0
18	VIADANA	1,230	10	33,950	5	22,210	10			25
19	LUINO	2,140	5	48,170	10	17,710	5	99,300	10	30
20	DARFO BOARIO TERME	0,850	10	40,760	5	15,740		100,000	10	25
21	MORBEGNO	0,670	10	55,480	10	16,290		100,000	10	30

Nota alla Tavola 7 allegato 3

Le specificità degli ambiti individuati dalle Unità Territoriali sono state analizzate in rapporto ad alcuni indicatori ritenuti espressione di una situazione di criticità del territorio. Tali indicatori si riferiscono alle caratteristiche della popolazione residente in ciascuna Unità Territoriale, valutate sulla base di

- densità di popolazione
- percentuale di popolazione di età superiore a 64 anni
- percentuale di popolazione residente in comuni con meno di 3.000 abitanti
- percentuale di popolazione residente in comuni montani.

A ciascun indicatore è stato assegnato un punteggio, la cui somma è equivalente alla percentuale di riduzione (es. 5 punti totali = riduzione 5%) da applicare alle quote assegnate in prima istanza sulla base del raggiungimento del rapporto m²/ab. previsto a livello medio regionale (cfr. allegato 2, punto 2.1)

Densità di popolazione:

- per tale indicatore sono stati assegnati
- punti 0 di detrazione per le UT con densità di popolazione superiore al 2,50 ab/ha
 - punti 5 di detrazione per le UT con densità di popolazione compresa tra 1,50 ab/ha e 2,50 ab/ha
 - punti 10 di detrazione per le UT con densità di popolazione inferiore a 1,50 ab/ha.

Percentuale di popolazione di età superiore a 64 anni:

- per tale indicatore sono stati assegnati
- punti 0 di detrazione per le UT con % di popolazione inferiore 17,50%
 - punti 5 di detrazione per le UT con % di popolazione compresa tra 17,50% e 22%
 - punti 10 di detrazione per le UT con % di popolazione superiore a 22%.

Percentuale di popolazione residente in comuni con meno di 3.000 abitanti:

- punti 0 di detrazione per le UT con % di popolazione inferiore 25%
- punti 5 di detrazione per le UT con % di popolazione compresa tra 25% e 41%
- punti 10 di detrazione per le UT con % di popolazione superiore al 41%

Percentuale di popolazione residente in comuni riuniti in Comunità Montane:

- punti 0 di detrazione per le UT con % di popolazione inferiore al 50%
- punti 5 di detrazione per le UT con % di popolazione compresa tra 50% e 75%
- punti 10 di detrazione per le UT con % di popolazione superiore al 75%.

Allegato n. 3

Tavola 8 Grandi strutture, settore alimentare, intervalli di variazione dell'indice m²/1000 ab. per U.T. ai fini delle valutazioni degli insediamenti

Denominazione U.T.	Indice obiettivo dopo riduzione criticità totale m ² /1.000 ab.	Variazione fino al 4% dell'indice obiettivo m ² /1.000 ab.	Variazione fino al 6% dell'indice obiettivo m ² /1.000 ab.
1 MILANO	50,71	52,74	53,75

Denominazione U.T.	Indice obiettivo dopo riduzione criticità totale m ² /1.000 ab.	Variazione fino al 4% dell'indice obiettivo m ² /1.000 ab.	Variazione fino al 6% dell'indice obiettivo m ² /1.000 ab.
2 BRESCIA	86,26	89,71	91,44
3 BERGAMO	73,93	76,89	78,37
4 VARESE	119,82	124,62	127,01
5 COMO	122,78	127,69	130,15
6 BUSTO ARSIZIO	72,25	75,14	76,59
7 PAVIA	71,81	74,68	76,12
8 CREMONA	65,28	67,89	69,20
9 VIGEVANO	72,87	75,78	77,24
10 MANTOVA	72,21	75,10	76,54
11 LECCO	40,36	41,97	42,78
12 LODI	93,15	96,88	98,74
13 VOGHERA	130,22	135,43	138,03
14 VIMERCATE	73,93	76,89	78,37
15 DESENZANO DEL GARDA	79,80	82,99	84,59
16 SONDRIO	73,28	76,21	77,68
17 CHIARI	98,66	102,61	104,58
18 VIADANA	67,12	69,80	71,15
19 LUINO	13,17	13,70	13,96
20 DARFO BOARIO TERME	70,44	73,25	74,66
21 MORBEGNO	70,26	73,07	74,47

Tavola 9 Grandi strutture, settore extra alimentare, intervalli di variazione dell'indice m²/1000 ab. per U.T. ai fini delle valutazioni degli insediamenti

Denominazione U.T.	Indice obiettivo dopo riduzione criticità totale m ² /1.000 ab.	Variazione fino al 4% dell'indice obiettivo m ² /1.000 ab.	Variazione fino al 6% dell'indice obiettivo m ² /1.000 ab.
1 MILANO	134,31	139,68	142,37
2 BRESCIA	134,31	139,68	142,37
3 BERGAMO	134,31	139,68	142,37
4 VARESE	174,47	181,45	184,94
5 COMO	134,31	139,68	142,37
6 BUSTO ARSIZIO	139,42	145,00	147,79
7 PAVIA	118,51	123,25	125,62
8 CREMONA	100,64	104,66	106,68
9 VIGEVANO	95,24	99,05	100,96
10 MANTOVA	128,10	133,22	135,79
11 LECCO	59,74	62,13	63,33
12 LODI	235,81	245,24	249,96
13 VOGHERA	136,92	142,40	145,14
14 VIMERCATE	134,31	139,68	142,37
15 DESENZANO DEL GARDA	70,03	72,83	74,23
16 SONDRIO	38,04	39,56	40,32
17 CHIARI	157,32	163,62	166,76
18 VIADANA	128,60	133,74	136,32
19 LUINO	23,47	24,41	24,88
20 DARFO BOARIO TERME	96,16	100,00	101,93
21 MORBEGNO	126,18	131,22	133,75

Allegato n. 3

Tavola 10 Settore alimentare: Rapporto tra fatturato stimato dei punti vendita e domanda della popolazione di ciascuna U.T. (68)

UT	Denominazione UT	Pop.	Famiglie	Domanda	Produttività pdv	Offerta/domanda in %	Situazione
1	MILANO	2435017	966.026	8.744.002.414.751	8.988.749.026.752	2,80	Equilibrio
2	BRESCIA	579214	201.245	1.818.251.040.300	1.874.568.524.507	3,10	Equilibrio
3	BERGAMO	730358	250.083	2.277.114.127.633	2.373.136.582.207	4,22	Equilibrio
4	VARESE	356680	126.604	1.116.725.878.160	1.181.103.663.680	5,76	Eccedente
5	COMO	463089	161.565	1.455.498.075.638	1.656.952.328.060	13,84	Eccedente
6	BUSTO ARSIZIO	770053	269.714	2.367.010.886.085	2.307.928.581.726	- 2,50	Equilibrio
7	PAVIA	247368	95.047	835.792.659.019	710.123.870.673	- 15,04	Deficitario
8	CREMONA	234371	88.910	785.995.275.211	732.557.024.441	- 6,80	Deficitario
9	VIGEVANO	208500	79.715	695.504.454.645	669.012.381.173	- 3,81	Equilibrio
10	MANTOVA	276465	99.151	882.171.054.505	864.021.577.191	- 2,06	Equilibrio
11	LECCO	221989	78.639	732.639.809.778	583.061.938.150	- 20,42	Deficitario
12	LODI	405839	137.819	1.197.739.119.159	1.183.497.805.794	- 1,19	Equilibrio
13	VOGHERA	122334	49.875	442.184.255.204	445.409.468.504	0,73	Equilibrio
14	VIMERCATE	921093	318.640	2.795.224.891.145	2.775.068.071.391	- 0,72	Equilibrio
15	DESENZANO DEL GARDA	197615	75.625	729.724.349.273	684.541.161.356	- 6,19	Deficitario
16	SONDRIO	110753	40.659	388.749.318.076	394.884.521.356	1,58	Equilibrio
17	CHIARI	325864	108.643	978.104.480.389	900.739.672.335	- 7,91	Deficitario
18	VIADANA	56239	20.628	183.462.385.455	190.732.165.636	3,96	Equilibrio
19	LUINO	67640	25.740	234.151.876.969	138.048.676.331	- 41,04	Deficitario
20	DARFO BOARIO TERME	164277	60.508	582.236.007.145	576.806.475.208	- 0,93	Equilibrio
21	MORBEGNO	100067	34.989	326.884.826.179	318.874.037.959	- 2,45	Equilibrio

Allegato n. 3

Tavola 11 Settore extra alimentare: Rapporto tra fatturato stimato dei punti vendita e domanda della popolazione di ciascuna U.T. (68)

UT	Denominazione UT	Pop.	Famiglie	Domanda	Produttività pdv	Offerta/domanda espressa in %	Situazione
1	MILANO	2435017	966.026	7.443.530.740.923	7.591.165.460.165	1,98	Equilibrio
2	BRESCIA	579214	201.245	1.507.268.529.002	1.541.941.964.954	2,30	Equilibrio
3	BERGAMO	730358	250.083	1.885.971.072.090	1.991.531.625.500	5,60	Eccedente
4	VARESE	356680	126.604	913.737.685.402	979.385.085.992	7,18	Eccedente
5	COMO	463089	161.565	1.204.765.884.887	1.085.858.343.450	- 9,87	Deficitario
6	BUSTO ARSIZIO	770053	269.714	1.928.370.904.018	1.969.280.032.432	2,12	Equilibrio
7	PAVIA	247368	95.047	675.857.843.610	556.620.339.258	- 17,64	Deficitario
8	CREMONA	234371	88.910	632.189.736.108	554.476.632.203	- 12,29	Deficitario
9	VIGEVANO	208500	79.715	552.016.473.278	490.982.896.574	- 11,06	Deficitario
10	MANTOVA	276465	99.151	717.606.974.950	716.123.046.060	- 0,21	Equilibrio
11	LECCO	221989	78.639	600.198.930.009	449.147.128.082	- 25,17	Deficitario
12	LODI	405839	137.819	985.696.594.934	1.037.515.102.661	5,26	Eccedente
13	VOGHERA	122334	49.875	348.809.281.142	327.384.956.500	- 6,14	Deficitario
14	VIMERCATE	921093	318.640	2.339.485.546.027	2.589.705.986.044	10,70	Eccedente
15	DESENZANO DEL GARDA	197615	75.625	617.405.712.500	609.954.683.047	- 1,21	Equilibrio
16	SONDRIO	110753	40.659	326.594.828.520	325.489.600.344	- 0,34	Equilibrio
17	CHIARI	325864	108.643	810.323.048.644	694.801.856.525	- 14,26	Deficitario

(68) La tabella è stata sostituita dal comma 61 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).

UT	Denominazione UT	Pop.	Famiglie	Domanda	Produttività pdv	Offerta/domanda espressa in %	Situazione
18	VIADANA	56239	20.628	147.995.371.565	153.573.800.737	3,77	Equilibrio
19	LUINO	67640	25.740	188.498.804.166	141.923.121.518	- 24,71	Deficitario
20	DARFO BOARIO TERME	164277	60.508	477.320.819.756	479.696.045.011	0,50	Equilibrio
21	MORBEGNO	100067	34.989	263.752.408.699	261.491.221.971	- 0,86	Equilibrio

Allegato 3

Tavola 12 Soglie di produttività regionali al m² (in milioni di lire) (68)

La soglia regionale è pari all'80% della produttività media regionale per tutti i livelli distributivi tranne che per gli esercizi di vicinato per i quali è pari al 100%. I valori di soglia medi regionali sono i seguenti.

Tavola 12 A) - Alimentare			
Livello distributivo	produttività al m ²	Soglia	% media regionale
Vicinato	4.865.609	4.900.000	100
MS 1	6.500.923	5.200.000	80
MS 2	13.462.861	10.800.000	80
GS sovracomunale	17.288.086	13.800.000	80
GS Area Estesa	21.363.615	17.100.000	80

Tavola 12 B) - Extra Alimentare			
Livello distributivo	Produttività al m ²	Soglia	% media regionale
Vicinato	1.974.638	2.000.000	100
MS 1	2.669.445	2.100.000	80
MS 2	4.724.651	3.800.000	80
GS sovracomunale	6.504.361	5.200.000	80
GS Area Estesa	9.071.935	7.300.000	80

Allegato n. 3

Tavola 13 Coefficiente di correzione soglia per UT

UT	Denominazione	Indice/superficie	Totale	Valore medio/m ²	Coefficiente di correzione	Variazione % accettata
1	MILANO	5.002.869.067	3.184.502	1.571	0,89	0,89
2	BRESCIA	1.275.440.847	756.509	1.686	0,96	0,96
3	BERGAMO	1.508.960.916	854.985	1.765	1,00	1,00
4	VARESE	750.340.733	392.092	1.914	1,09	1,09
5	COMO	1.182.548.249	554.024	2.134	1,21	1,20
6	BUSTO ARSIZIO	1.561.950.852	868.228	1.799	1,02	1,02
7	PAVIA	534.840.931	275.114	1.944	1,11	1,11
8	CREMONA	403.634.107	249.295	1.619	0,92	0,92
9	VIGEVANO	432.979.975	266.646	1.624	0,92	0,92
10	MANTOVA	1.181.629.793	356.272	3.317	1,89	1,20
11	LECCO	548.566.784	233.954	2.345	1,33	1,20
12	LODI	629.370.016	459.350	1.370	0,78	0,80
13	VOGHERA	243.366.896	158.461	1.536	0,87	0,87
14	VIMERCATE	2.051.929.036	1.177.283	1.743	0,99	0,99
15	DESENZANO DEL GARDA	503.405.074	316.113	1.592	0,91	0,91
16	SONDRIO	471.812.250	136.788	3.449	1,96	1,20
17	CHIARI	465.444.217	386.193	1.205	0,69	0,80
18	VIADANA	97.230.678	74.348	1.308	0,74	0,80
19	LUINO	160.783.400	76.291	2.108	1,20	1,20
20	DARFO BOARIO TERME	293.314.304	221.049	1.327	0,75	0,80
21	MORBEGNO	223.288.637	110.613	2.019	1,15	1,15

La differenziazione della soglia per ciascuna unità territoriale viene ottenuta applicando alle soglie regionali indicate alla tav. 12 un coefficiente di correzione basato sul valore immobiliare medio ponderato dei negozi nella UT. Partendo dai valori minimi e massimi al mq relativi agli immobili della categoria «NEGOZI», è stata calcolata per ogni comune la media dei valori forniti per le varie zone urbane (pregiata, centrale, periferica, ecc.) e quindi un valore medio tra minimo e massimo.

Il valore medio regionale (val_mq_reg) è calcolato attribuendo al valore al mq in ogni comune un peso legato alla popolazione del comune; si sommano i valori e si dividono per la popolazione della regione. Lo stesso avviene per le unità territoriali (val_mq_ut).

Il rapporto tra valore nella UT e valore regionale viene usato per determinare la soglia di produttività nella UT:

$$\text{soglia UT} = \text{soglia regionale} * (\text{val_mq_ut} / \text{val_mq_reg})$$

Allegato n. 3

Tavola 14 Soglie di produttività al m² per UT e livello distributivo per il settore alimentare (in milioni di lire) (68)

UT	Denominazione UT	Vicinato	MS 1	MS 2	GS sovracom.	GSAE
1	MILANO	4.300.000	4.600.000	9.600.000	12.200.000	15.200.000
2	BRESCIA	4.700.000	4.900.000	10.300.000	13.200.000	16.400.000
3	BERGAMO	4.900.000	5.200.000	10.800.000	13.800.000	17.100.000
4	VARESE	5.300.000	5.600.000	11.700.000	15.000.000	18.600.000
5	COMO	5.800.000	6.200.000	12.900.000	16.500.000	20.500.000
6	BUSTO ARSIZIO	4.900.000	5.300.000	11.000.000	14.000.000	17.400.000
7	PAVIA	5.400.000	5.700.000	11.900.000	15.300.000	18.900.000
8	CREMONA	4.500.000	4.700.000	9.900.000	12.600.000	15.700.000
9	VIGEVANO	4.500.000	4.700.000	9.900.000	12.600.000	15.700.000
10	MANTOVA	5.800.000	6.200.000	12.900.000	16.500.000	20.500.000
11	LECCO	5.800.000	6.200.000	12.900.000	16.500.000	20.500.000
12	LODI	3.900.000	4.100.000	8.600.000	11.000.000	13.600.000
13	VOGHERA	4.200.000	4.500.000	9.300.000	12.000.000	14.800.000
14	VIMERCATE	4.800.000	5.100.000	10.600.000	13.600.000	16.900.000
15	DESENZANO DEL GARDA	4.400.000	4.700.000	9.800.000	12.500.000	15.500.000
16	SONDRIO	5.800.000	6.200.000	12.900.000	16.500.000	20.500.000
17	CHIARI	3.900.000	4.100.000	8.600.000	11.000.000	13.600.000
18	VIADANA	3.900.000	4.100.000	8.600.000	11.000.000	13.600.000
19	LUINO	5.800.000	6.200.000	12.900.000	16.500.000	20.500.000
20	DARFO BOARIO TERME	3.900.000	4.100.000	8.600.000	11.000.000	13.600.000
21	MORBEGNO	5.600.000	5.900.000	12.400.000	15.800.000	19.600.000

Nota: per le UT che non contengono punti di vendita di un determinato livello distributivo è stato utilizzato il valore della soglia regionale.

Allegato n. 3

Tavola 15 Soglie di produttività al m² per UT e livello distributivo per il settore extra alimentare (in milioni di lire) (68)

UT	Denominazione UT	Vicinato	MS 1	MS 2	GS sovracom.	GSAE
1	MILANO	1.700.000	1.800.000	3.300.000	4.600.000	6.400.000
2	BRESCIA	1.900.000	2.000.000	3.600.000	4.900.000	7.000.000
3	BERGAMO	2.000.000	2.100.000	3.800.000	5.200.000	7.300.000
4	VARESE	2.100.000	2.200.000	4.100.000	5.600.000	7.900.000
5	COMO	2.400.000	2.500.000	4.500.000	6.200.000	8.700.000
6	BUSTO ARSIZIO	2.000.000	2.100.000	3.800.000	5.300.000	7.400.000
7	PAVIA	2.200.000	2.300.000	4.200.000	5.700.000	8.100.000
8	CREMONA	1.800.000	1.900.000	3.400.000	4.700.000	6.700.000
9	VIGEVANO	1.800.000	1.900.000	3.400.000	4.700.000	6.700.000
10	MANTOVA	2.400.000	2.500.000	4.500.000	6.200.000	8.700.000
11	LECCO	2.400.000	2.500.000	4.500.000	6.200.000	8.700.000
12	LODI	1.600.000	1.600.000	3.000.000	4.100.000	5.800.000
13	VOGHERA	1.700.000	1.800.000	3.300.000	4.500.000	6.300.000
14	VIMERCATE	1.900.000	2.000.000	3.700.000	5.100.000	7.200.000
15	DESENZANO DEL GARDA	1.800.000	1.900.000	3.400.000	4.700.000	6.600.000
16	SONDRIO	2.400.000	2.500.000	4.500.000	6.200.000	8.700.000
17	CHIARI	1.600.000	1.600.000	3.000.000	4.100.000	5.800.000
18	VIADANA	1.600.000	1.600.000	3.000.000	4.100.000	5.800.000
19	LUINO	2.400.000	2.500.000	4.500.000	6.200.000	8.700.000
20	DARFO BOARIO TERME	1.600.000	1.600.000	3.000.000	4.100.000	5.800.000
21	MORBEGNO	2.300.000	2.400.000	4.300.000	5.900.000	8.300.000

Nota: per le UT che non contengono punti di vendita di un determinato livello distributivo è stato utilizzato il valore della soglia regionale.

Allegato n. 3

Tavola 16 Posizione rispetto alla soglia Settore Alimentare (68)

UT	Denominazione UT	Vicinato	MS 1	MS 2	GS sovracom.	GSAE
1	MILANO	69,09	86,87	93,41	116,88	128,79
2	BRESCIA	- 14,82	1,22	- 2,33	- 9,84	6,17
3	BERGAMO	- 14,86	27,64	17,79	21,01	42,91
4	VARESE	- 37,50	- 15,46	- 14,34	- 5,55	3,58
5	COMO	- 42,18	- 23,48	- 23,63	- 9,60	- 9,51
6	BUSTO ARSIZIO	- 27,67	32,14	24,84	38,57	58,36
7	PAVIA	- 12,43	16,69	- 2,82	- 0,11	- 26,45
8	CREMONA	24,37	64,05	27,67	43,91	36,46
9	VIGEVANO	23,14	30,33	17,89	22,70	0,39
10	MANTOVA	- 15,66	11,46	- 28,16	- 33,48	- 6,84
11	LECCO	- 19,00	16,13	- 1,74	17,69	
12	LODI	- 12,37	32,66	31,79	22,57	39,30
13	VOGHERA	- 5,39	20,78	10,65	0,00	- 20,07
14	VIMERCATE	- 32,89	27,96	24,50	31,81	54,42
15	DESENZANO DEL GARDA	- 11,47	17,94	- 5,09	4,70	
16	SONDRIO	10,55	25,21	- 1,96	- 29,84	- 43,57
17	CHIARI	- 35,81	15,64	12,78	14,29	31,09
18	VIADANA	16,64	8,38	- 5,19	- 10,83	71,06
19	LUINO	- 36,21	- 23,35	- 31,64	- 98,68	
20	DARFO BOARIO TERME	40,24	75,07	36,11	0,15	6,60
21	MORBEGNO	- 14,32	31,31	- 22,67	- 32,38	- 18,98

Allegato n. 3

Tavola 17 Posizione rispetto alla soglia Settore Extra Alimentare (68)

UT	Denominazione UT	Vicinato	MS 1	MS 2	GS sovracom.	GSAE
1	MILANO	22,56	56,60	55,52	61,82	54,84
2	BRESCIA	6,80	39,85	43,32	15,57	21,74
3	BERGAMO	- 4,36	34,05	38,57	28,12	39,93
4	VARESE	- 2,26	23,15	12,75	28,43	25,62
5	COMO	- 24,73	- 8,00	5,04	5,61	7,95
6	BUSTO ARSIZIO	- 28,01	29,16	34,67	30,62	23,09
7	PAVIA	3,35	12,82	9,89	- 1,22	- 14,13
8	CREMONA	48,43	56,41	66,64	33,30	43,09
9	VIGEVANO	9,09	6,17	8,07	21,27	11,70
10	MANTOVA	- 4,71	0,90	- 18,81	- 28,74	- 15,69
11	LECCO	- 6,06	17,28	27,75	38,13	0,00
12	LODI	- 7,94	37,93	37,42	22,39	22,32
13	VOGHERA	64,40	78,01	44,78	10,78	0,65
14	VIMERCATE	- 37,29	12,97	18,44	23,19	38,27
15	DESENZANO DEL GARDA	20,42	48,47	39,00	52,22	0,00
16	SONDRIO	45,55	75,59	58,09	- 17,48	0,00
17	CHIARI	- 16,87	35,16	43,96	32,55	39,09
18	VIADANA	47,50	33,98	15,00	33,53	106,12
19	LUINO	10,87	34,99	47,58	- 94,99	0,00
20	DARFO BOARIO TERME	87,85	105,24	100,79	14,96	19,34
21	MORBEGNO	21,30	38,54	21,78	- 15,76	23,18

Allegato n. 3

Tavola 18 Unità Territoriali a basso tasso d'offerta (69)

UT	Denominazione UT	Medie strutture		Grandi strutture	
		Basso tasso d'offerta alimentare	Basso tasso d'offerta extra alimentare	Basso tasso d'offerta alimentare	Basso tasso d'offerta extra alimentare
1	MILANO	SI	SI	SI	SI
2	BRESCIA	-	-	-	SI
3	BERGAMO	SI	SI	SI	-
4	VARESE	SI	SI	-	-
5	COMO	SI	-	-	SI
6	BUSTO ARSIZIO	SI	SI	SI	-
7	PAVIA	SI	SI	SI	SI
8	CREMONA	SI	SI	SI	SI
9	VIGEVANO	-	-	-	SI
10	MANTOVA	-	-	SI	SI
11	LECCO	-	SI	SI	SI
12	LODI	SI	SI	-	-
13	VOGHERA	-	SI	-	-
14	VIMERCATE	-	-	SI	-
15	DESENZANO DEL GARDA	-	-	-	SI
16	SONDRIO	SI	SI	-	SI
17	CHIARI	SI	SI	-	-
18	VIADANA	-	SI	SI	SI
19	LUINO	-	SI	SI	SI
20	DARFO BOARIO TERME	SI	SI	SI	SI
21	MORBEGNO	SI	SI	-	SI

Nota: le UT in cui il rapporto m²/1.000 abitanti di superficie esistente è inferiore alla media regionale sono considerate a basso tasso di offerta. Gli indici relativi al rapporto m²/abitanti nonché il valore della media regionale sono contenuti nella colonna «situazione attuale (superfici di vendita)» delle Tavole 5, per il settore alimentare, e 6, per il settore extra alimentare, dell'All. 3.

(69) La tavola è stata sostituita dal comma 62 dell'art. 1 del R.R. 24 dicembre 2001, n. 9. (Sta in questa stessa voce).